ALLEGATO 2 Ord. n. 129 PNC del 28/05/26 – sostituito da ALLEGATO 1 Ord. PNC 131



LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PRIVATE DI PPP PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FER DA GESTIRE TRAMITE CER – AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2026

"Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR"

SUNTO

Il documento rappresenta linee guida operative destinate agli enti territoriali che vogliono sviluppare impianti da FER per la realizzazione e gestione di CER, nel caso in cui non dispongano di risorse finanziarie proprie sufficienti a coprire integralmente o anche solo parzialmente gli investimenti necessari, avvalendosi del Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

ALLEGATO n. 1 al verbale del GdS 21/10/26

LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI PPP PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FER DA GESTIRE TRAMITE CER

Aggiornamento ottobre 2026 | Testo coordinato per la successiva adozione

Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione – sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR.

Le presenti Linee Guida disciplinano le procedure di Partenariato Pubblico-Privato in regime derogatorio rispetto al D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice dei contratti pubblici), ai sensi delle Ordinanze commissariali nn. 113 e 123 PNC. In particolare, la procedura di finanza di progetto si svolge secondo l'art. 193 del D.lgs. 36/2023, nel testo anteriore al correttivo.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24 – che ha dichiarato l'incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con gli artt. 3 e 41 della direttiva 2014/23/UE – le presenti Linee Guida recepiscono la disapplicazione dell'istituto di cui all'art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

Al fine di mitigare gli effetti della rimozione della prelazione sulla propensione degli operatori economici a investire nella fase di proposta, le Linee Guida introducono un sistema rafforzato di garanzie a tutela dell'interesse pubblico e della sostenibilità economico-finanziaria delle concessioni, volto ad assicurare condizioni eque di partecipazione ai soggetti privati, senza trasferimento di rischi impropri in capo ai medesimi né indebito arricchimento a favore dell'amministrazione concedente.

SUNTO

Il presente documento coordina le Linee Guida PPP-CER, aggiornamento marzo 2026, Allegato 2 all'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026, con le modifiche approvate in sede istruttoria dal Gruppo di Supporto CER il 21 ottobre 2026. Il capitolo riepilogativo in apertura individua novità, riferimenti e adempimenti. Le modifiche di ottobre acquistano efficacia con il provvedimento che le recepisce; il verbale non sostituisce l'ordinanza di adozione. Le disposizioni non interessate dall'aggiornamento sono mantenute.

Sommario

SUNTO 1

1. EXCURSUS DEL BANDO E DELLE ORDINANZE – QUADRO CRONOLOGICO E FINALITÀ 3

2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE 7

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO, REQUISITI, VERIFICHE PRELIMINARI E ANTICIPO 8

4. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO 12

5. L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PPP E IL SUPPORTO AL RUP ... 13

6. LA FINANZA DI PROGETTO – ART. 193, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 15

7. IL PPP PER LA COPERTURA COMPLETA DEGLI INVESTIMENTI E PER I PROGETTI NON FINANZIATI 18

8. INDICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE AMMISSIBILI E AL PREZZO DI RIFERIMENTO MASSIMO 24

9. DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEGLI ENTI CONCEDENTI 26

10. DISPOSIZIONI DEROGATORIE AL D.LGS. 36/2023 26

11. CRONOPROGRAMMA-TIPO DELLE PROCEDURE DI PPP 48

12. FAQ – CHIARIMENTI PUBBLICATI DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE 51

13. OBIETTIVI DEL GRUPPO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER LE CER IN PPP 55

14. WEBINAR E ATTIVITÀ FORMATIVE 56

15. ALLEGATI 57

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2026 – QUADRO RIEPILOGATIVO

Il presente capitolo orienta la lettura del testo coordinato, senza sostituire le disposizioni puntuali. Le modifiche recepiscono il verbale del Gruppo di Supporto CER del 21 ottobre 2026, punto 1, lettere a)–e), approvate in sede istruttoria. Il testo è predisposto per il completamento e la verifica del RUP e per la successiva adozione con ordinanza. Non si attesta un'efficacia già intervenuta.

0.1 Mappa delle modifiche

Ambito	Novità di ottobre 2026	Dove leggere
QTE e spese	Incentivi tecnici, ove dovuti e ammissibili, nella voce p. della componente A; costituzione CER nella voce r. della componente C. Nessuna duplicazione o automatica ammissibilità ai fini TIP.	§8.1; Allegato 3, integrazione Tabella 2
Riallocazioni	Economie disponibili: prima componente C, poi A o B. Comunicazione motivata del RUP e Scheda E, ferme invarianze e limiti. Le modifiche sostanziali restano soggette all'art. 10 del Bando come successivamente modificato.	§7.3; §8.2
Erogazione contributo pubblico PPP	Fermo il 25% già erogato; secondo anticipo del 70% del contributo concesso, entro il 95% del contributo spettante dopo l'aggiudicazione. Istanza completa, termine di 60 giorni, saldo al netto degli anticipi effettivi.	§3.3
Garanzia 3 – Punteggio premiale	Premio facoltativo, motivato e non automatico. La sua assenza non preclude R(V). Garanzie 1, 2 e 4 cumulative.	§10.7.3; Tabelle 10.7-B e 10.7-C; §10.7.3.3
Base V	Investimento del PFTE posto a base di gara, netto IVA, per costi e oneri a carico del concessionario; esclusi gestione e somme a disposizione dell'ente. QTE e tabelle non sono automaticamente base del rimborso.	§10.7.2; nota Tabella 10.7-A; Allegato 5
Procedure in corso	Verifica anche di avvisi, atti precedenti e comunicazioni. Eliminazione del premio se già previsto, rettifiche e termini richiedono specifiche cautele. Nessuna modifica dei criteri dopo la scadenza delle offerte.	§10.7.5 D); checklist §10.7.6; Allegato 1, art. 9 c); FAQ §12.5

0.2 Applicazione e verifiche del RUP

Prima di applicare le modifiche, il RUP verifica il provvedimento di recepimento e, per l'erogazione del secondo anticipo per le operazioni di PPP, il decreto unico attuativo. Le nuove modalità di trasferimento all'ente non coincidono con le scadenze dei pagamenti al concessionario: questi ultimi seguono il contratto, da coordinare con il §3.3. La previsione di un secondo anticipo non autorizza utilizzi svincolati dall'intervento.

Per il punteggio premio, il RUP ricostruisce lo stato della procedura, compresi avvisi e comunicazioni precedenti. L'assenza di comunicazioni deve essere attestata dopo la verifica, non presunta. Se il premio è già previsto, l'eliminazione è motivata e pubblicizzata, con contraddittorio ove necessario. Per i bandi pubblicati occorrono verifica di legittimità e riapertura o proroga dei termini necessaria alla parità di trattamento. Dopo il termine delle offerte non si modificano i criteri, salvi i poteri di autotutela.

Per R(V), il RUP documenta il valore V, verifica le componenti e le eventuali spese tecniche rispetto all'ordinanza e allo Studio parametrico e controlla gli importi già comunicati al promotore. Formula, presupposti, tetto delle spese documentate e modalità di rimborso restano fermi. Le simulazioni numeriche basate sugli importi dei progetti finanziati sono conservate soltanto come riferimento indicativo, non come importi da utilizzare automaticamente in gara.

0.3 Limiti dell'aggiornamento

La proposta di sospensione BIM sino al 31 dicembre 2027, anche sopra soglia, è richiamata al §10.1 bis come proposta condizionata alla verifica dei poteri e a una specifica ordinanza, non come deroga già operante.

0.4 Criterio editoriale e riferimenti

Le aggiunte e le riformulazioni sono evidenziate in giallo nel corpo e negli allegati; il presente capitolo funge da mappatura delle novità. Le integrazioni alla Tabella 2 dell'Allegato 3 sono collocate subito dopo la tabella originaria, preservata come immagine. Sono mantenuti la numerazione preesistente, le formule, i valori numerici delle simulazioni e il testo non interessato dall'aggiornamento. Le FAQ del §12.5 sono chiarimenti redazionali ricavati dal verbale, non FAQ già pubblicate.

1. EXCURSUS DEL BANDO E DELLE ORDINANZE – QUADRO CRONOLOGICO E FINALITÀ

1.1 Genesi e obiettivi del Bando CER

Il programma NextAppennino, finanziato dal Fondo Nazionale Complementare al PNRR (PNC) per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016, ha messo a disposizione dei comuni e degli enti territoriali dei due crateri sismici una dotazione iniziale di 68 M€, successivamente incrementata a 71 M€ con Ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023, per favorire la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

L'iniziativa persegue molteplici finalità: tutela della qualità ambientale, miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei cittadini, contrasto alla povertà energetica, e sostegno alla transizione ecologica nei territori della ricostruzione post-sisma. La base normativa si rinviene nel d.l. 6 maggio 2021, n. 59 (c.d. PNC), art. 1, comma 2, lett. b), che assegna complessivi 1.780 M€ per gli anni dal 2021 al 2026 ai territori del sisma 2009 e 2016, e nel d.l. 31 maggio 2021, n. 77, artt. 14 e 14-bis, che estendono le misure di semplificazione del PNRR al Piano complementare e disciplinano la governance degli interventi.

Dimensione della partecipazione. Su 183 comuni ricadenti nei due crateri, ben 152 hanno presentato la propria proposta progettuale – 134 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 10 tra 5.000 e 10.000, e 8 superiori a 10.000 –, generando una richiesta complessiva di oltre 400 M€ a fronte della dotazione disponibile.

1.2 Cronologia delle principali ordinanze e dei provvedimenti attuativi

La tabella che segue sintetizza la sequenza dei provvedimenti che hanno costruito l'architettura normativa e operativa del Bando CER:

Provvedimento	Data	Finalità
Ord. 4 PNC	23/12/2021	Avvio sub-misura A2 – Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da FER
Ord. 16 PNC	01/02/2022	Correzioni formali e integrazioni alle ordinanze del 2021
Ord. 24 PNC	30/06/2022	Approvazione PFTE e bando CER
Ord. 36 PNC	12/08/2022	Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi a seguito della comunicazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE
Dec. 17/PNC	19/09/2022	Pubblicazione del bando; nomina RUP e Gruppo di Lavoro
Ord. 61 PNC	27/07/2023	Approvazione graduatoria e beneficiari del Bando CER
Ord. 66 PNC	**23/11/2023**	**Modifica Ord. 61; approvazione prime Linee Guida PPP-CER (Allegato 3); rettifica importi e individuazione nuovi beneficiari**

Dec. 91/PNC	21/12/2023	Provvedimenti di concessione dei contributi ai singoli enti beneficiari
Ord. 83 PNC	22/12/2023	Integrazione risorse: + 3 M€ al bando CER
Ord. 89 PNC	29/03/2024	Modifiche all'Allegato 2 dell'Ord. 66 – rimodulazione contributi
Ord. 97 PNC	27/06/2024	Sostituzione integrale dell'Allegato 3 all'Ord. 66: aggiornamento Linee Guida PPP-CER (agg. giugno 2024)
Ord. 98 PNC	27/06/2024	Modifica art. 10 del bando (variazioni e modifiche successive)
Ord. 103 PNC	11/09/2024	Rideterminazione contributo Comune di Barisciano (da 50% a 40%) e riallocazione economie
Ord. 113 PNC	09/04/2025	Deroga all'art. 193 D.lgs. 36/2023 post-correttivo (D.lgs. 209/2024); conferma validità Linee Guida agg. giugno 2024
Ord. 117 PNC	03/07/2025	Ulteriori modifiche agli Allegati 1 e 3 dell'Ord. 61
Ord. 118 PNC	19/12/2025	Deroga in materia di Building Information Modeling – BIM
Ord. 123 PNC	19/12/2025	Disposizioni derogatorie per velocizzazione PPP-CER: cronoprogramma-tipo, deroghe a verifica PFTE, conferenza di servizi, qualificazione SA; parametrizzazione incidenza significativa PEF; revoca Comunanza; nuovi enti finanziati
Ord. 129 PNC	**28/05/2026**	Disciplina transitoria delle procedure di partenariato pubblico-privato (PPP) nell'ambito del Bando CER e approvazione delle **Linee guida aggiornate marzo 2026**
Verbale GdS CER	**21/10/2026**	Approvazione istruttoria delle modifiche alle Linee Guida: QTE, erogazione, Garanzia 3 e base V; mandato al RUP per il testo coordinato e la successiva adozione con ordinanza.
Ord. [●] PNC	**[●]**	Provvedimento di recepimento dell'aggiornamento ottobre 2026: estremi da completare dopo l'adozione.

Nota redazionale: ciascuna ordinanza viene citata con la sua denominazione ufficiale e data di adozione. I riferimenti di protocollo sono reperibili nei testi integrali delle singole ordinanze.

1.3 Finalità delle presenti Linee Guida aggiornate

Le presenti Linee Guida costituiscono il testo unico di riferimento per le operazioni di PPP-CER e contengono integralmente, sostituendole:

- le Linee Guida allegate all'Ordinanza n. 66 PNC del 23/11/2023 (Allegato 3);
- le Linee Guida aggiornamento giugno 2024 allegate all'Ordinanza n. 97 PNC del 27/06/2024.
- le Linee Guida, aggiornamento marzo 2026, Allegato 2 all'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026, che il presente testo è destinato a sostituire integralmente a seguito della sua adozione.

Le presenti Linee Guida integrano altresì:

- le disposizioni derogatorie dell'Ordinanza n. 123 PNC del 19/12/2025;

- le FAQ pubblicate dalla Struttura Commissariale sul sito sisma2016.gov.it a partire da dicembre 2023;
- le disposizioni dell'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026 e le modifiche approvate in sede istruttoria dal GdS CER il 21 ottobre 2026, la cui efficacia è subordinata al provvedimento di recepimento.

2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il bando pubblicato dalla Struttura Commissariale sisma 2016 e dalla Struttura di missione 2009 a fine settembre 2022 ha visto il coinvolgimento di più dell'80 per cento degli enti locali ricadenti nei due crateri sismici. Molti di essi hanno presentato proposte congiunte, unendosi per potenziare al massimo la condivisione dei vettori energetici.

Su 183 comuni ricadenti nei due crateri 2009 e 2016, ben 152 hanno presentato la propria proposta progettuale: 134 di essi sono comuni con un numero di residenti inferiore ai 5.000 abitanti, 10 sono compresi tra i 5.000 ed i 10.000, e 8 superano i 10.000 abitanti. Ad oggi il Bando vede una copertura finanziaria complessiva pari a 71.000.000,00 euro – di cui 68 M€ dalla dotazione iniziale e 3 M€ aggiuntivi stanziati con Ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 – a fronte di una richiesta complessiva che si attesta intorno a 400 M€.

Considerata la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato (GBER – General Block Exemption Regulation, aggiornata al 30 giugno 2023), si prevede di poter finanziare fino ad un massimo del 70 per cento degli importi richiesti. Pertanto, al fine di realizzare i progetti proposti, gli enti in questione dovranno affiancare al contributo ottenuto un ulteriore cofinanziamento, sia esso di natura pubblica o privata.

In caso di un cofinanziamento proveniente dai fondi pubblici, imputabile al bilancio degli stessi enti territoriali, questi ultimi potranno avviare l'affidamento dei lavori attraverso procedura di appalto. In caso di un cofinanziamento di origine privata, gli enti avranno la facoltà di adottare il modello di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

L'obiettivo primario delle presenti Linee Guida è offrire un quadro operativo aggiornato e consolidato agli enti territoriali dei crateri sisma 2009 e 2016, in relazione all'attuazione di operazioni di realizzazione di CER nel contesto del Partenariato Pubblico-Privato (PPP). In pratica, ciò implica che l'amministrazione interessata troverà in un unico documento – anziché nei diversi allegati delle Ordinanze nn. 66, 97 e 123 PNC – tutte le indicazioni necessarie per condurre l'iter procedurale, dalla fase preliminare fino alla stipula del contratto di concessione e alla gestione degli impianti.

Il perimetro soggettivo delle presenti Linee Guida comprende:

- gli enti territoriali beneficiari del contributo PNC (Ordinanze nn. 61, 66, 89 e 103 PNC);

- gli enti territoriali che, pur non essendo beneficiari di contributi PNC, intendano ricorrere al PPP per la realizzazione di CER, eventualmente avvalendosi dei contributi PNRR previsti dal Decreto CACER del MASE (DM 414/23) la cui possibilità di accesso si è conclusa in data 30.11.2025;
- i soggetti economici privati interessati a presentare proposte di PPP ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 36/2023.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO, REQUISITI, VERIFICHE PRELIMINARI E ANTICIPO

3.1 Riferimenti normativi del PPP

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) trova la sua normativa di riferimento nel LIBRO IV – DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI, PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI, specificamente a cominciare dall'Art. 174, rubricato «Nozione», del D.lgs. 36/23 (di seguito denominato «Codice»), divenuto operativo dal 1° luglio 2023.

Affinché gli enti concedenti possano attuare operazioni di PPP, è necessario che siano qualificati in conformità a quanto previsto dall'Art. 174, comma 5, e dall'Art. 62, comma 18, i quali rimandano all'Art. 63, comma 2, lettere b) e c), dello stesso Codice. Si rammenta che, ai sensi della sezione §10.5 delle presenti Linee Guida, l'Ordinanza n. 123 PNC ha disposto una deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti sino al 31 dicembre 2026.

Tali operazioni di PPP, come previsto dal Codice, sono soggette anche alla regolazione dell'Unione Europea e, nello specifico:

- al Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edizione 2019, Sezione VI.4;
- alla Guida EPEC-EUROSTAT sul PPP del 2016, intitolata «Guida al trattamento statistico dei PPP».

Per ulteriori dettagli, si può fare riferimento al sito web della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivitaistituzionali/attivittrasversali/ppp ; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_16_3209

Riguardo a ciò, senza entrare in un eccessivo dettaglio, è fondamentale sottolineare che le operazioni di PPP che prevedono un contributo pubblico medio eccedente il 50 per cento del valore complessivo del Quadro Tecnico Economico (QTE) saranno classificate come investimenti ON BALANCE. Ciò significa che dette operazioni saranno considerate un investimento dell'ente concedente e, di conseguenza, dovranno essere totalmente registrate nel bilancio dell'ente, generando un debito pari alla quota finanziata dal partner privato.

Si parla di contributo «medio» in quanto molti progetti saranno realizzati in associazione tra comuni, con contributi variabili dal 50 per cento fino al 70 per cento.

In questo contesto, l'ente concedente – o l'ente capofila, nel caso di un'associazione tra diversi enti territoriali – dovrà verificare la propria capacità di copertura del debito nel proprio bilancio. In ogni caso, dovrà essere assicurata, sin da subito, secondo la prassi, la possibilità di individuare la copertura finanziaria per il pagamento del canone di disponibilità a carico dell'ente concedente, che servirà a ripagare il debito contratto nei confronti del privato che cofinanzierà l'investimento.

Con specifico riferimento al regime degli incentivi, per gli enti territoriali che non hanno ricevuto finanziamenti dal PNC e che vorranno valutare la possibilità di ottenere i fondi PNRR con il Decreto CACER del MASE (DM 414/23) – che prevede una TIP (Tariffa Incentivante Premiale) e un contributo in conto capitale a fondo perduto fino al 40 per cento delle spese ammissibili – ai fini del calcolo della soglia del 50 per cento del valore complessivo del QTE oltre la quale l'operazione di PPP viene considerata ON BALANCE, si dovrà tenere in debita considerazione:

tutte le previsioni del citato decreto, in particolare il limite del 40 per cento di contributo in conto capitale oltre il quale si perde il diritto alla TIP;

l'eventuale cumulabilità dell'incentivo del GSE con il contributo del citato Decreto CACER del MASE, salvo altri contributi del Bando.

Pertanto, si raccomanda all'ente concedente di effettuare con il partner privato tutte le valutazioni preliminari necessarie e, nel caso in cui dette valutazioni non dessero esito positivo, di adottare un modello partenariale mediante il quale i contributi e gli incentivi – eventualmente, al netto della vendita dell'energia – vengono incamerati dall'ente concedente, il quale verserà un contributo pubblico, in conto prezzo, al concessionario fino alla concorrenza massima del 50 per cento del valore complessivo del QTE, e pagherà un canone come spesa corrente finanziandolo con eventuali altri ricavi, per il tramite della CER.

3.2 Verifica preliminare: operazioni on balance e off balance

Rimane inteso che l'intero investimento dovrà essere neutrale per le casse dell'ente concedente: vale a dire che il cofinanziamento del privato, a copertura della parte non finanziata con i fondi PNC, dovrà essere ripagato solo attraverso le economie, dirette ed indirette, generate dalla gestione degli impianti realizzati, a favore dell'ente concedente, oltre a proventi, incentivi ed eventuali contributi pagati dal GSE.

Sarà facoltà dell'ente concedente valutare e negoziare con il privato, sin dalla fase di proposta, un modello di partenariato pubblico privato nel quale viene offerta dal soggetto privato un'idonea garanzia sia sulla performance degli impianti – e, quindi, indirettamente, sui risparmi in bolletta conseguibili a favore dell'ente concedente in diminuzione delle spese correnti – che sugli incentivi del GSE a favore della CER o dell'ente, con i quali pagare il canone di disponibilità in ipotesi di modello partenariale «opera fredda».

Rimarrà inoltre da gestire l'allocazione del rischio di mercato che, per natura stessa della CER, vista la normativa europea RED II, con particolare riferimento al diritto di ogni partecipante di entrare ed uscire liberamente dalla CER – e così come previsto alla lettera b) del comma 1, dell'Art. 32, D.lgs. 199/21 – dovrebbe essere della CER stessa e, quindi, essere riportato in capo all'ente concedente che ne è promotore e finanziatore.

A tal proposito, può immaginarsi che nel momento di attribuzione delle risorse economiche la Struttura commissariale imponga ai soggetti coinvolti nella CER di non tirarsi fuori a pena di richiedere l'importo relativo all'intervento realizzato su loro richiesta. In ogni caso, l'ente concedente potrà negoziare una proposta privata, concordando un modello partenariale, ove detto rischio possa essere comunque mitigato, se non addirittura del tutto coperto indirettamente dal privato, mediante la garanzia di performance che dovrà assicurare sufficienti introiti mediante incentivi o vendita dell'energia per ripagare il finanziamento privato e gli oneri di gestione.

3.3 Anticipazioni, erogazione del contributo e impegno delle risorse nelle procedure di PPP

In merito all'anticipo del 25 per cento del valore complessivo del contributo assegnato – come previsto dalle Ordinanze nn. 66 e 89 PNC e dall'Art. 3, punto 3, lettera a) del Bando – a seguito della comunicazione dell'assegnazione del contributo, l'Ente pubblico capofila della costituenda CER è tenuto a dotarsi immediatamente del CUP relativo all'intero progetto.

La Struttura Commissariale, previa comunicazione del CUP da parte dell'Ente capofila e firma della relativa concessione, eroga un anticipo pari al 25 per cento del valore complessivo del contributo assegnato. L'erogazione deve essere garantita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o specifico vincolo di bilancio. La relativa garanzia o il vincolo di bilancio dovranno essere comunicati alla Struttura Commissariale entro il 31 agosto 2024 per i beneficiari originari, o comunque entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento delle somme in anticipo per i beneficiari ammessi successivamente per scorrimento graduatoria.

L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP.

Per gli enti territoriali che ancora devono procedere all'individuazione del partner privato, al fine di superare la probabile criticità relativa alla carenza di somme a disposizione per dotarsi di un adeguato supporto al RUP, è importante considerare che essi dispongono della copertura finanziaria relativa alla progettazione dell'investimento e che il titolo giuridico è conferito dall'adozione del decreto di erogazione dell'anticipo (Es: Decreto n. 97 PNC del 29 dicembre 2023 per i primi finanziati). In pratica, gli enti hanno già queste somme a disposizione in cassa. Questo aspetto consente agli enti di espletare

legittimamente le procedure preliminari propedeutiche all'individuazione del supporto al RUP per condurre, direttamente o indirettamente – in funzione del livello di qualificazione della stazione appaltante – le procedure di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

Diverso è invece il tema dell'effettiva disponibilità della somma, ossia del suo impegno ed utilizzo. In questo caso, sarà necessario prevedere, sia negli atti amministrativi sia in quelli negoziali funzionali alla conclusione della procedura, che il pagamento del relativo corrispettivo potrà avvenire solo a seguito della sottoscrizione del partenariato.

Per le procedure di PPP, la disciplina di erogazione definita dall'ordinanza di recepimento dell'aggiornamento ottobre 2026 prevede un secondo anticipo pari al 70 per cento del contributo concesso, nei limiti del 95 per cento del contributo spettante dopo l'aggiudicazione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza completa dell'ente beneficiario.

L'istanza è corredata del contratto di concessione sottoscritto, del QTE rideterminato secondo la Scheda E, del PEF contrattuale, del cronoprogramma dei pagamenti e dell'attestazione del RUP sul rispetto dei limiti di contribuzione e di cumulo.

Il saldo del trasferimento all'ente, distinto dal saldo finale delle spese rendicontate, è erogato, previa istanza, al netto degli anticipi effettivamente ricevuti. Non si presume l'avvenuta ricezione dell'anticipo iniziale. Il decreto attuativo disciplina le richieste di integrazione e i relativi effetti sul termine.

Le somme restano vincolate all'intervento e sono corrisposte al concessionario secondo le condizioni e le scadenze del contratto, che deve tenere conto delle modalità di erogazione del contributo. L'ente assicura tracciabilità, rendicontazione e restituzione delle somme non utilizzate o eccedenti il contributo definitivamente spettante, anche a seguito di economie o rideterminazioni della spesa ammissibile. Restano ferme le garanzie richieste, i controlli e le cause di revoca di cui all'art. 11 del Bando.

L'operatività della nuova modalità è subordinata all'ordinanza modificativa dell'art. 3, comma 3, del Bando e al decreto commissariale unico attuativo, valido per tutti gli enti beneficiari, che disciplina condizioni operative, documentazione, termini e controlli. A ogni istanza seguono l'istruttoria individuale e l'atto di liquidazione dell'organo competente, senza un ulteriore decreto di autorizzazione all'erogazione; restano verificate copertura e misura del contributo spettante.

3.4 Accordi tra enti territoriali per CER composte da più enti

Nel caso di CER partecipate da più enti pubblici, gli enti regolamentano i rapporti e le modalità di funzionamento della CER – anche al fine di garantire la proprietà degli impianti in ragione della competenza territoriale – mediante accordi ai sensi dell'Art. 15, L. 241/90, o altra forma equivalente.

Detti accordi avrebbero dovuto essere stipulati entro il 31 marzo 2024 e inviati alla Struttura Commissariale entro la data ultima del 31 agosto 2024. Come rilevato nelle istruttorie condotte nel 2025, la tempistica effettiva ha registrato significative variazioni rispetto ai termini originariamente fissati, in ragione della complessità delle negoziazioni intercomunali. La Struttura Commissariale resta a disposizione per supportare gli enti nelle eventuali rimodulazioni necessarie.

4. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO

Gli attori principali coinvolti nel processo di affidamento sono rappresentati, da un lato, dall'ente territoriale e, dall'altro, dai soggetti economici di natura privata. L'individuazione del partner privato potrà avvenire, alternativamente, mediante:

- Una proposta spontanea avanzata dal Promotore, come previsto dall'Art. 193, comma 1, del Codice. Questa modalità è suggerita anche nel caso in cui l'ente concedente non abbia ancora incluso l'intervento nei piani di programmazione del partenariato pubblico-privato e abbia già stabilito rapporti preliminari con interlocutori privati che si siano proposti spontaneamente.
- Una risposta a un Avviso di manifestazione di interesse. Si precisa che il testo pre-correttivo dell'art. 193 (applicabile ai sensi dell'Ordinanza n. 113 PNC) non contemplava espressamente l'avviso di sollecitazione ai privati, introdotto dal D.lgs. 209/2024 al comma 16 del novellato art. 193. L'avviso di manifestazione di interesse descritto nelle presenti Linee Guida costituisce pertanto un atto pre-procedurale di sondaggio del mercato, legittimo ai sensi dei principi generali del Codice (artt. 1-12 del D.lgs. 36/2023) e della prassi consolidata in materia di PPP. Questa procedura, sicuramente più articolata e lunga, sarà da adottare nel caso in cui l'ente concedente non abbia possibilità di interloquire con soggetti privati presentatisi spontaneamente, ovvero nel caso in cui i soggetti privati ad aver manifestato interesse alla presentazione di una proposta privata di PPP – reale e concreto – siano più di uno.

Quindi, sulla base della pubblicazione di un Avviso – di cui si allega un facsimile (Allegato 1) – e della procedura descritta nelle sezioni successive, l'ente potrà arrivare a selezionare un partner privato al quale chiedere una proposta ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice. Entrambe le modalità vengono approfondite nelle sezioni §7.5 e §7.7.

La Struttura Commissariale, nell'ambito dell'intera operazione, offrirà un supporto alle attività degli enti territoriali che opteranno per l'adozione delle raccomandazioni presenti in queste Linee Guida. Qualora emergessero dubbi o fosse necessaria assistenza ulteriore, le amministrazioni territoriali avranno la facoltà di rivolgersi direttamente alla Struttura Commissariale.

5. L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PPP E IL SUPPORTO AL RUP

5.1 Complessità delle operazioni di PPP e ruolo del RUP

È essenziale sottolineare che ogni operazione di PPP ha peculiarità distintive, le quali necessitano di un'analisi e un approccio su misura per assicurare il pieno successo dell'iniziativa. Queste Linee Guida delineano un quadro d'insieme, offrendo orientamenti riguardo le fasi coinvolte nell'iter di realizzazione del PPP. Pertanto, è vivamente consigliato agli enti territoriali di ricorrere alla Struttura Commissariale per l'impostazione delle operazioni di PPP ed a consulenti specializzati per lo svolgimento delle procedure di individuazione, valutazione, negoziazione e approvazione delle proposte e, successivamente, messa a gara, affidamento e monitoraggio delle concessioni.

Vale la pena di evidenziare qui che il Codice dei contratti (pre-correttivo in forza di apposita deroga come da Ordinanza PNC n. 113 del 9 aprile 2025), da un lato ha semplificato l'iter procedurale della finanza di progetto, dall'altro ha introdotto nuovi adempimenti che, se pur pienamente condivisibili, ne complicano l'attuazione. Tra questi:

- L'analisi preliminare di convenienza e fattibilità, la quale dovrà esaminare: l'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, la corretta allocazione dei rischi, le soluzioni innovative generate e i risvolti economici sul bilancio comunale. Detta analisi si completerà, considerando l'intero periodo concessorio, con il confronto tra costi e benefici – anche sociali – del progetto di partenariato e l'alternativa costituita dal ricorso al contratto di appalto.
- La verifica dell'equilibrio del PEF: la commissione di gara dovrà, prima dell'affidamento, verificare che il piano economico finanziario presentato garantisca equilibrio economico e sostenibilità finanziaria. Ciò significa che la lex specialis di gara dovrà chiaramente specificare che il ribasso d'asta concesso in gara generi ricavi compatibili col mantenimento in equilibrio degli idonei indicatori finanziari, anche attraverso una sezione del PEF dedicata alla sensitivity afferente gli effetti della variazione dei costi e dei ricavi.

Come noto, il RUP – ora responsabile unico del progetto – deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Nel caso di specie, sono indispensabili competenze specialistiche multidisciplinari: tecniche, giuridiche, progettuali, economiche ed amministrative, necessariamente riferite alla fattispecie del Partenariato Pubblico Privato.

Il RUP dovrà occuparsi, in sintesi, delle seguenti principali attività:

- In mancanza di specifica proposta di PPP, redigere un bando di manifestazione d'interesse avendo cura di precisare gli esatti criteri di selezione in caso di proposte multiple.

- Esaminare la regolarità formale della proposta in termini di correttezza e completezza degli elaborati.
- Esaminare la regolarità sostanziale della proposta: schema di convenzione, piano economico finanziario, progetto di fattibilità, documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
- Avviare l'interlocuzione con il proponente prescelto per massimizzare il pubblico interesse senza ledere l'interesse privato, trovando il punto di equilibrio ottimale.
- Accertare che la matrice dei rischi allochi correttamente tutti i rischi per l'intera vita del progetto (progettazione, costruzione e gestione).
- Accertare che la proposta sia governabile attraverso il continuo monitoraggio della qualità della prestazione, con idonei parametri di servizio (SLA – Service Level Agreement) e adeguate penali in caso di scostamento (KPI – Key Performance Indicator).
- Predisporre idonea relazione da sottoporre alla Giunta Municipale per l'approvazione o il rigetto della proposta. Detta relazione dovrà valutare l'interesse pubblico della soluzione PPP in confronto all'appalto tradizionale, tramite la tecnica del PSC (Public Sector Comparator), calcolando il Value for Money.
- Predisporre gli atti di gara, tenendo ben presente che il disciplinare dovrà essere improntato su criteri di premialità che garantiscano il permanere degli equilibri economici e la sostenibilità finanziaria della proposta.
- Validare – previa verifica – il progetto posto in gara; sincronizzare lo schema di convenzione con l'esito di gara.
- Stipulare il contratto ed avviare la concessione.
- Monitorare costantemente, per tutto il periodo concessorio, il permanere del livello di servizio contrattualizzato e gli equilibri del PEF di progetto.
- Gestire in fase esecutiva le eventuali procedure di riequilibrio delle pattuizioni contrattuali in caso si verifichino circostanze che costituiscano motivo di squilibrio non accollabile al concessionario.

5.2 Requisiti e modalità di individuazione dei professionisti di supporto al RUP

Ecco perché, a garanzia del successo dell'iniziativa, si consiglia di avvalersi di consulenze in grado di supportare proficuamente il RUP in ogni fase del procedimento di PPP. L'ente concedente ha facoltà di affidare incarichi di supporto al RUP a chi ritiene più idoneo, sempre seguendo la normativa di riferimento. A tal proposito si suggerisce la selezione di un gruppo di lavoro composto da 2 a 3 professionisti, di comprovata esperienza, i cui criteri di selezione potrebbero includere, tra gli altri:

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE.
- Pieno godimento dei diritti civili e politici.
- Titolo di studio avanzato in architettura, economia, giurisprudenza o ingegneria.

- Esperienza specifica, preferibilmente di durata triennale (ottimale se quinquennale), nelle seguenti aree: gestione di Partenariati Pubblico Privato e finanziamenti di progetto; infrastrutture e servizi in concessione; revisione contrattuale e pianificazione economico-finanziaria.
- Svolgimento di almeno un incarico di supporto al RUP, da parte di una pubblica amministrazione, per la valutazione di proposte private di PPP, nello specifico ruolo che si intende ricoprire (di natura giuridica o economico finanziaria).

Nelle gare condotte dai piccoli comuni dell'Appennino – spesso privi di personale specializzato in materia di concessioni – l'individuazione tempestiva del supporto al RUP si è rivelata, nelle esperienze finora maturate, il fattore critico di successo per il rispetto delle tempistiche del cronoprogramma-tipo di cui al Cap. 11, e in particolare della Milestone M2 (firma contratto concessione entro il 26 gennaio 2027).

5.3 Risorse per il supporto al RUP e compensi

In merito alle risorse necessarie al supporto al RUP, e quindi all'incarico di eventuali consulenti, si fa presente che le relative spese potranno essere poste a carico del concessionario, ovviamente – condicio sine qua non – che il procedimento vada a buon fine con la stipula del contratto di concessione. Per altro, ove la proposta di PPP non fosse giudicata di pubblico interesse e fattibile, l'entità del suddetto incarico sarebbe fortemente ridotta, considerato che esso potrà essere convenientemente strutturato a fasi successive.

Per l'affidamento degli incarichi, ove possibile, è consigliabile strutturarli in modo che la maggior parte del compenso sia subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, prevedendo un pagamento anticipato suddiviso in due fasi – ad esempio, una all'atto dell'ingaggio e l'altra alla presentazione formale della proposta da parte del proponente, come da Art. 193, comma 1. Il saldo verrà liquidato successivamente alla firma e al completamento del processo concessorio.

Con riferimento alla misura del compenso, le presenti Linee Guida confermano che le spese di consulenza ed assistenza possono essere ricomprese al punto t) dell'Art. 5 del Bando di gara, con un massimale complessivo del 6 per cento – di cui fino al 3 per cento per la parte pubblica e fino al 3 per cento per la proposta privata, (salvo apposita deroga, come previsto al §10.7) – e comunque in riferimento a tutta la durata della procedura. Per i profili di dettaglio sull'applicabilità dell'equo compenso, si rinvia alla FAQ §12.3.

6. LA FINANZA DI PROGETTO – ART. 193, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Per maggior chiarezza esplicativa delle presenti Linee Guida, si riportano a seguire un estratto di alcuni commi della procedura di affidamento relativi all'Art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, in vigore da luglio 2023.

AVVERTENZA – Regime normativo applicabile

Le presenti Linee Guida sono state sviluppate con riferimento al testo dell'art. 193 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nella versione vigente anteriormente alle modifiche e integrazioni apportate dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. correttivo), entrato in vigore il 31 dicembre 2024.

Ciò in forza della specifica deroga disposta dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025, adottata dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 ai sensi dell'art. 14-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. L. 28 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. L. 15 dicembre 2016, n. 229, la quale stabilisce che ai progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi di produzione e distribuzione intelligente di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso CER, di cui all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, continuano ad applicarsi, anche dopo il 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'art. 193 del D.lgs. 36/2023 nel testo pre-correttivo.

La medesima deroga è stata confermata e richiamata dall'Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 (art. 3, commi 1-6), che ha altresì disposto ulteriori deroghe procedurali agli artt. 38, comma 3, e 42 del D.lgs. 36/2023, nonché al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62, 63 e All. II.4) fino al 31 dicembre 2026.

Pertanto, tutti i riferimenti contenuti nelle presenti Linee Guida all'art. 193 del D.lgs. 36/2023 si intendono relativi alla numerazione e al contenuto dei commi nella versione originaria del Codice (commi 1-10), antecedente al D.lgs. 209/2024. In particolare, la procedura di finanza di progetto descritta è quella su iniziativa esclusivamente privata; l'avviso di manifestazione di interesse utilizzato in queste Linee Guida non corrisponde all'avviso di sollecitazione ex comma 16 del novellato art. 193, bensì costituisce un atto pre-procedurale di sondaggio del mercato conforme ai principi generali del Codice.

I soggetti interessati sono invitati a verificare l'eventuale evoluzione del quadro normativo e ordinamentale successivamente alla data di approvazione delle presenti Linee Guida.

Comma 1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Comma 2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e

oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

Comma 3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Comma 5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.

Comma 7. L'ente concedente: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.

Comma 8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione[1] e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento[2] del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

All'esito dell'aggiudicazione, l'ente concedente inviterà l'aggiudicatario a sottoscrivere la concessione, assumendo così il ruolo di concessionario responsabile della progettazione, del finanziamento, della realizzazione e della gestione degli impianti che saranno consegnati alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER). In cambio di tale responsabilità, il concessionario riceverà un canone per la gestione e la manutenzione ottimale degli impianti durante l'intero periodo di concessione (vita utile degli impianti). Il canone potrà essere pagato utilizzando gli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili e/o dalla vendita di energia non auto consumata. Dopo aver remunerato il concessionario tramite il canone, la CER potrà generare ulteriori benefici economici che potranno eventualmente e residualmente essere trasferiti alla collettività e ai suoi componenti.

Con riferimento alla deroga al rimborso del promotore non aggiudicatario (art. 193, c. 8), si rinvia alla sezione §10.7 delle presenti Linee Guida.

[1] «ATTENZIONE – Il diritto di prelazione di cui al presente comma è disapplicato per i progetti CER del PNC, per effetto della sentenza CGUE 5.2.2026, C-810/24, e dell'Ordinanza PNC di approvazione delle presenti Linee Guida. Vedi §10.7.5.»

[2] Salvo deroga di cui al §10.7

7. IL PPP PER LA COPERTURA COMPLETA DEGLI INVESTIMENTI E PER I PROGETTI NON FINANZIATI

7.1 Classificazione dei progetti per livello di finanziamento

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) può rappresentare uno strumento strategico sia per il know-how e le competenze che il privato può apportare – vista anche l'innovatività e la complessità dello sviluppo e del dimensionamento delle CER – che per completare il finanziamento dei progetti in ambito di sviluppo sostenibile e infrastrutturale. Per il Piano Nazionale Complementare (PNC), che punta a favorire l'omogeneizzazione delle risorse e delle opportunità sul territorio, il PPP può rappresentare una soluzione per coprire interamente il finanziamento e per realizzare progetti che, altrimenti, potrebbero rivelarsi opportunità mancate, in particolare con riferimento ai progetti non finanziati.

La dinamica dei PPP, tuttavia, non è statica. La sua effettiva applicazione, nonché la sua efficienza, dipendono fortemente dalle valutazioni fatte dai soggetti economici privati su ogni singolo progetto presentato dagli enti territoriali. Questo potrebbe comportare una revisione e una modifica reiterata delle proposte iniziali per garantire la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto.

L'analisi che segue distingue i progetti in base al grado di finanziamento da parte del PNC ed alla copertura della parte residua:

A) Progetti finanziati dal PNC con contributo pubblico medio maggiore del 50 per cento, fino al 70 per cento, del valore complessivo del QTE, e cofinanziamento della parte residua con risorse a valere sul bilancio dell'ente territoriale – che potranno essere realizzati tramite appalto e non saranno trattati in queste Linee Guida.

B) Progetti finanziati dal PNC con contributo pubblico medio maggiore del 50 per cento, fino al 70 per cento, del valore complessivo del QTE, che non hanno possibilità di cofinanziamento della parte residua attraverso risorse a valere sul bilancio dell'ente territoriale, per i quali si può ricorrere al PPP.

In tale situazione possono verificarsi due casi:

- B.I – L'ente concedente può sostenere l'aumento del debito relativo alla quota finanziata dal privato nel proprio bilancio: quindi, si può ricorrere al PPP on balance.
- B.II – L'ente concedente non può sostenere l'aumento del debito: quindi, si può comunque ricorrere al PPP off balance, riducendo il contributo pubblico medio previsto fino ad un massimo del 50 per cento del valore complessivo del QTE.

C) Progetti che non hanno ricevuto alcun contributo dal PNC e possono quindi ricorrere al PPP con finanziamento interamente a carico del privato (100 per cento), sussistendone le condizioni di sostenibilità economico finanziaria, prevedendo anche eventualmente un ricorso, laddove possibile, ad ulteriori fondi pubblici che

dovessero nel tempo rendersi disponibili – quali, ad esempio, i contributi PNRR erogati dal Decreto CACER del MASE, la cui possibilità di accesso si è ormai conclusa in data 30 novembre 2025.

7.2 Contributi in conto capitale e cumulabilità con la TIP

Con specifico riferimento alla Tipologia B, la riduzione del finanziamento PNC fino al 50 per cento non avrà comunque un impatto negativo sul bilancio dell'ente territoriale, poiché il finanziamento privato del 50 per cento del valore complessivo del QTE sarà comunque ripagato con i ricavi generati dalla gestione degli impianti.

A tal proposito, si invitano gli Enti a prendere visione del Decreto CACER del MASE (DM 414/23), **come modificato dal DM MASE n. 127 del 16 maggio 2025**, che costituisce il riferimento fondamentale per l'implementazione delle CER, prestando particolare attenzione al punto 3 «Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale» dell'Allegato 1.

Nel merito, si fa presente che il principio di decurtazione previsto dal Decreto CACER viene applicato anche alle CER realizzate con i contributi dell'Ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023 e n. 89 PNC del 29 marzo 2024. In ogni caso, si fa presente che, per contributi pubblici in conto capitale superiori al 40 per cento, la TIP (Tariffa Incentivante Premiale) non sarà erogata. Pertanto, si invitano gli enti territoriali, beneficiari dei contributi, a valutare bene se fare istanza di riduzione del contributo entro il 40 per cento, al fine di accedere alla TIP per i successivi 20 anni.

Occorre tuttavia precisare che la decurtazione della TIP in caso di cumulo con contributi in conto capitale non opera in maniera uniforme per tutte le categorie di soggetti partecipanti alla CER. In particolare:

- Gli enti territoriali e le autorità locali, nonché gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 199/2021, sono esclusi dall'applicazione del fattore di riduzione della TIP anche in presenza di contributi in conto capitale, ai sensi del punto 3 dell'Allegato 1 del DM 414/2023. Pertanto, la quota di energia condivisa riconducibile all'ente territoriale capofila beneficerà della TIP piena, senza alcuna decurtazione, pur in presenza del contributo PNC fino al 40 per cento.
- Le persone fisiche sono state anch'esse esentate dalla decurtazione della TIP per effetto del DM n. 127/2025, che ha modificato il DM 414/2023. Tale esenzione opera anche retroattivamente per le domande già presentate.
- Le imprese e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dagli enti di cui sopra restano invece soggetti alla decurtazione della TIP proporzionale all'intensità del contributo in conto capitale ricevuto (riduzione fino al 50 per cento della TIP per un contributo pari al 40 per cento).

Questa differenziazione ha un impatto diretto sulla costruzione del Piano Economico-Finanziario (PEF) del PPP: nella stima dei ricavi da TIP, il concessionario e l'ente concedente dovranno distinguere la quota di energia condivisa per categoria di soggetto partecipante, applicando il fattore di riduzione esclusivamente alla quota riconducibile alle imprese.

Per la Tipologia C, sarà importante prevedere, sia da parte dell'Operatore economico in fase di proposta, che da parte dell'Ente Territoriale in fase di negoziazione, la facoltà dell'ente concedente di poter contribuire all'investimento, negoziando le condizioni oggetto di proposta e di successiva, eventuale, concessione.

L'incidenza del contributo pubblico, nel limite del 40 per cento per avere accesso alla TIP, verrà verificata mediante presentazione del provvedimento di concessione. Pertanto, per le CER che faranno richiesta di accesso alla TIP, è auspicabile che il concessionario sia una società veicolo, costituita ad hoc, alla quale verranno fatturate tutte le spese, in modo da poterle rendicontare al GSE, come previsto ed indicato nella PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE – MISURA PNRR – CAPITOLO 1 – I Requisiti – Sezione 1 – Requisiti delle configurazioni – 1.1.4 «Spese ammissibili» del Regolamento Operativo del GSE.

7.3 Variazioni e migliorie dei progetti finanziati

Nel caso in cui l'equilibrio economico finanziario dell'operazione non dovesse essere garantito, per tutti gli impianti proposti nel progetto presentato, valutato dalla Commissione di gara e finanziato dal Bando, sarà necessario effettuare una revisione al fine di assicurare la fattibilità economica del progetto. Tuttavia, in base a quanto previsto dal bando, non sarà possibile apportare modifiche sostanziali agli elementi della proposta progettuale che hanno contribuito a generare il punteggio in base al quale l'ente è risultato aggiudicatario dei fondi pubblici in base ad una graduatoria.

Ai fini di una efficace revisione e miglioramento del progetto finanziato, l'Operatore Economico – a seguito di una proposta ascendente o in risposta ad un Avviso di manifestazione di interesse – dovrà presentare all'ente concedente, in fase di candidatura, una scheda di prefattibilità (Allegato 2) contenente una dettagliata analisi di tutti i fattori che contribuiscono a determinare la fattibilità e la convenienza di ciascun singolo impianto facente parte del progetto finanziato, alla quale andrà allegata una relazione di prefattibilità con le motivazioni specifiche di richiesta di modifica, che dovrà essere in linea con quanto disciplinato nel Bando dall'Art. 10 «Variazioni e successive modifiche e integrazioni».

Inoltre, per ciascun singolo impianto da realizzare su superfici private, dovrà essere allegato un atto di impegno del soggetto privato a concedere il diritto di superficie al Concessionario che verrà individuato a seguito di gara. Per la procedura di conferma del diritto di superficie, si rinvia alla FAQ §12.2.

Le riallocazioni meramente contabili tra componenti del QTE sono disciplinate dal §8.2. Tale regime non si applica alle modifiche progettuali o dei requisiti e del punteggio, che restano soggette all'art. 10 del Bando.

7.4 Fasi del procedimento di PPP – pre-correttivo Dlgs 209/24

A titolo esemplificativo, per una completa e generica rappresentazione delle attività che richiede un PPP, è importante considerare le seguenti fa

si che dovranno essere svolte dagli enti territoriali, anche con il supporto della Struttura Commissariale e degli esperti incaricati dagli stessi enti:

1. Fase preliminare

- Valutazione dell'opportunità di utilizzare il PPP.
- Gestione della fase di accesso agli atti da parte degli Operatori Economici privati e delle eventuali manifestazioni di interesse a presentare proposte private.
- Valutazione di eventuale interesse, già manifestato da parte di soggetti privati, alla presentazione di proposte ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice. Questa soluzione consente una importante riduzione dei tempi.
- Valutazione della pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse, quale atto pre-procedurale di sondaggio del mercato ai sensi dei principi generali del Codice.
- Individuazione del Partner privato, a seguito dell'avviso pubblicato, ovvero a seguito di proposta spontanea, al quale chiedere la proposta ai sensi dell'Art. 193, comma 1.
- Istanza alla Struttura Commissariale di revisione e miglioria del progetto finanziato, sulla base della prefattibilità proposta dall'Operatore Economico in fase di selezione del partner privato.
- Richiesta, ricezione, valutazione, negoziazione ed approvazione della proposta privata, con provvedimento espresso.

2. Preparazione e gara

- Definizione delle specifiche del progetto e dei requisiti contrattuali.
- Valutazione e mitigazione dei rischi associati al progetto.
- Predisposizione dei documenti di gara.
- Esperimento della gara.
- Valutazione delle offerte e selezione del partner privato.

3. Negoziazione e stipula del contratto

- Avvio delle negoziazioni con il partner privato aggiudicatario.
- Definizione delle clausole contrattuali e delle condizioni economiche.
- Revisione e finalizzazione del contratto.
- Stipula del contratto tra l'ente pubblico e il partner privato.

4. Implementazione

- Avvio ed approvazione della progettazione.
- Avvio dei lavori e realizzazione delle infrastrutture o dei servizi previsti dal progetto.
- Monitoraggio dell'andamento del progetto e gestione dei rischi.
- Verifica del rispetto dei termini contrattuali e dei livelli di servizio.

5. Gestione e monitoraggio

- Monitoraggio continuo dell'operazione di PPP.
- Gestione delle eventuali controversie e risoluzione dei problemi.
- Valutazione delle performance del partner privato e dell'ente pubblico.
- Eventuali azioni correttive o miglioramenti della gestione.

7.5 La pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse

L'Avviso di manifestazione di interesse è uno strumento che gli enti pubblici possono utilizzare per sondare il mercato e raccogliere manifestazioni di interesse da potenziali partner privati riguardo specifici progetti o servizi. Questo passaggio può essere particolarmente utile per capire se esiste un interesse da parte del mercato privato a investire o partecipare al progetto proposto dall'ente pubblico.

Processo di pubblicazione di un Avviso:

- Preparazione dell'Avviso: definizione chiara dell'oggetto dell'interesse; indicazione delle specifiche tecniche; determinazione dei criteri di valutazione; stesura delle modalità e dei termini.
- Pubblicazione dell'Avviso sui canali ufficiali dell'ente, sul sito istituzionale, e/o su piattaforme dedicate alla pubblicazione di gare e bandi pubblici.
- Raccolta delle manifestazioni di interesse entro il termine stabilito; conservazione e catalogazione ordinata e sistematica.
- Valutazione delle manifestazioni di interesse secondo i criteri prestabiliti; identificazione dei soggetti con interesse concreto e competenze necessarie.
- Comunicazione ai partecipanti dell'esito della valutazione.
- Proseguimento del processo: le manifestazioni di interesse possono costituire una base da cui partire per richiedere la proposta privata ai sensi del comma 1 dell'Art. 193 del Codice.

La pubblicazione di un Avviso offre diversi vantaggi:

- Anticipazione dell'interesse di mercato: consente all'ente pubblico di capire in anticipo se c'è un interesse da parte del settore privato.
- Preparazione alla gara: fornisce una base di partenza, dando già una panoramica dei potenziali candidati.
- Risparmio di tempo e risorse: se non ci fosse un interesse significativo, l'ente potrebbe decidere di rivedere il progetto prima di procedere con fasi più costose e impegnative.

7.6 Contenuti suggeriti per l'Avviso

L'adozione di un approccio di preselezione, come la richiesta di una relazione di candidatura semplificata, anziché dell'intera documentazione prevista dal comma 1 dell'Art. 193 del Codice, è fondamentale per equilibrare la necessità di acquisire informazioni dettagliate sui proponenti e l'obiettivo di incoraggiare una partecipazione più ampia e diversificata delle imprese.

Infatti, con la compressione dei livelli di progettazione operata nel nuovo Codice, di fatto il primo livello di progettazione (PFTE) ha accorpato anche i contenuti del vecchio progetto definitivo, facendo così lievitare in maniera importante i costi e quindi i rischi di proposta privata che, appunto, potrebbero scoraggiare le imprese a fare proposte.

Optare per una relazione di candidatura semplificata offre diversi vantaggi:

- Minimizza gli oneri preliminari: la richiesta di documentazione semplificata alleggerisce il peso amministrativo e finanziario per le imprese, rendendo la fase iniziale del processo molto più accessibile, soprattutto per le piccole e medie imprese.
- Permette all'ente concedente di avere rapidamente una panoramica iniziale delle capacità e dell'interesse dei proponenti, senza l'onere di un'analisi dettagliata.
- La diversità di imprese, specialmente quelle locali, può risultare in soluzioni maggiormente calibrate sul contesto territoriale, promuovendo una maggiore collaborazione con la comunità.

L'Allegato 1 alle presenti linee guida offre un facsimile di avviso di manifestazione di interesse e dei contenuti dello stesso.

7.7 La procedura tramite proposta privata

Nel caso in cui l'ente concedente dovesse ricevere una manifestazione di interesse per la presentazione di una proposta privata spontanea (ascendente), ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice, questa circostanza può rappresentare un'opportunità per l'ente stesso. La presenza di una proposta indica un forte interesse da parte di un soggetto privato che intende investire risorse nel comprendere le esigenze dell'amministrazione ed elaborare una soluzione potenzialmente adatta.

In tale circostanza, sarà opportuno che qualsiasi soggetto privato che voglia valutare l'eventualità di fare una proposta privata ai sensi del citato articolo, presenti una chiara manifestazione di interesse all'ente concedente. È auspicabile, anche se non richiesto dalla normativa, che il soggetto privato descriva la compagine societaria (se già coinvolta), le specifiche competenze ed esperienze maturate nella realizzazione e gestione di impianti simili a quelli da realizzare, i requisiti che eventualmente intende offrire sia in fase di proposta che in fase di gara, ma soprattutto una sommaria descrizione del modello partenariale che intende proporre, con particolare riferimento alla gestione e allocazione

dei rischi, sia nel caso in cui l'investimento venga trattato ON BALANCE che OFF BALANCE.

Valutare direttamente una proposta privata può portare ad una serie di vantaggi. In primo luogo, potrebbe rappresentare un risparmio significativo in termini di tempo, evitando le fasi successive del processo di selezione. Inoltre, dare priorità alla proposta presentata potrebbe tradursi in un risparmio economico, dato che la valutazione diretta potrebbe ridurre i costi amministrativi e burocratici associati alla gestione della procedura di selezione più articolata e complessa.

Tuttavia, è fondamentale assicurarsi che la proposta privata risponda effettivamente alle esigenze dell'ente. Laddove la proposta privata dovesse essere presentata nel corso della procedura di Avviso di manifestazione d'interesse di cui al par. 7.5, la proposta andrà comunque valutata. Se la proposta non dovesse essere adeguata, l'ente potrà comunque tornare – ove l'avesse già avviata – o avviare ex novo la procedura di Avviso di manifestazione di interesse.

8. INDICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE AMMISSIBILI E AL PREZZO DI RIFERIMENTO MASSIMO

Con specifico riferimento all'applicazione del prezziario regionale previsto al comma 2 dell'Art. 5 del Bando CER, si fa presente che la validità è stata confermata al paragrafo 1.2.1.6 «Cumulabilità della tariffa incentivante» del Regolamento Operativo del Decreto CACER n. 414/23.

Pertanto, ai fini del calcolo del 40 per cento di contributo pubblico in conto capitale – limite oltre il quale è preclusa la cumulabilità con la TIP (Tariffa Incentivante Premiale) – si dovrà fare riferimento all'Allegato 3 del presente aggiornamento delle Linee Guida «Costo di investimento di riferimento massimo della misura».

L'elenco delle spese ammissibili del Bando CER è stato suddiviso in due sezioni:

- i) Elenco delle spese che contribuiscono al calcolo del contributo in conto capitale fino al 40 per cento ai fini dell'accesso alla TIP.
- ii) Elenco delle spese che non contribuiscono al calcolo del contributo in conto capitale fino al 40 per cento ai fini dell'accesso alla TIP.

Tutte le spese ammissibili dovranno essere computate in base ai prezzari regionali di riferimento, ma per la prima sezione – ovvero le spese che contribuiscono al calcolo del contributo in conto capitale fino al 40 per cento – si dovrà rispettare il prezzo di riferimento massimo, espresso in €/kW, indicato nell'Allegato 3 della presente Ordinanza PNC di approvazione del presente aggiornamento delle Linee Guida.

Si fa presente che, ai fini dell'accesso alla TIP, poiché il soggetto che sostiene le spese d'investimento (Concessionario) differisce sia dal soggetto beneficiario del contributo pubblico (ente territoriale – comune) che dal soggetto ammesso alla richiesta della TIP (CER), è auspicabile che il concessionario sia una società veicolo, costituita ad hoc, alla quale verranno fatturate tutte le spese, in modo da poterle rendicontare al GSE.

Infine, con riferimento ad eventuali ulteriori spese sostenute – sia dalla stazione appaltante (ente concedente nel caso di PPP) che dal Concessionario, a seguito della procedura di PPP, comprese spese di consulenze ed assistenza – queste potranno essere ricomprese al punto t) dell'Art. 5 del Bando di gara, con un massimale del 6 per cento e comunque in riferimento a tutta la durata della procedura. Il totale del contributo in conto capitale non potrà in ogni caso superare la soglia massima di contributo definita nell'Ordinanza 89 PNC del 29 marzo 2024, calcolata sempre sul progetto esecutivo.

8.1 Integrazione delle voci del QTE

L'ammissibilità delle spese è verificata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Bando e della disciplina applicabile a ciascuna voce, senza duplicazioni rispetto ai costi a carico del concessionario. La sola previsione nel QTE non costituisce titolo per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche.

Gli incentivi per le funzioni tecniche, ove dovuti e ammissibili, sono imputati alla voce p. della componente A: «*progettazione, direzione lavori, collaudo e iter di connessione alla rete elettrica, ove pertinente*». La collocazione è contabile e non assimila gli incentivi ai corrispettivi professionali. Il RUP evidenzia il relativo importo nella propria relazione, documenta i presupposti dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e la sua applicabilità alla specifica procedura di PPP, nonché l'assenza di duplicazioni. Resta ferma la verifica della rilevanza di tali incentivi ai fini del limite del 40 per cento secondo la disciplina GSE applicabile.

Gli oneri di costituzione della CER sono imputati alla voce r. della componente C: «*assistenza tecnico-giuridico-amministrativa per la definizione di accordi e la costituzione dei soggetti giuridici necessari alla condivisione dell'energia, alla gestione e alla manutenzione degli impianti*».

8.2 Riallocazioni contabili tra componenti A, B e C

Se le disponibilità delle voci interessate sono insufficienti, le spese ammissibili possono essere coperte prioritariamente con economie eventualmente disponibili della componente C e, in subordine, delle componenti A o B, con riallocazione nelle rispettive voci di destinazione. Non sono utilizzabili somme già impegnate o necessarie alle prestazioni previste.

La riallocazione richiede congiuntamente: invarianza del contributo concesso; rispetto dei massimali di costo della componente A espressi in €/kWp e degli ulteriori limiti di

ammissibilità; invarianza di numero, e potenza degli impianti e del punteggio utile per la permanenza in graduatoria tra gli enti finanziabili, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Bando e ss.mm.ii.; rispetto delle condizioni di cumulabilità con la TIP, compreso, ove applicabile, il limite del 40 per cento dei costi di investimento ammissibili. La sola classificazione di una spesa nella componente A non ne determina l'ammissibilità ai fini di tale limite.

Le riallocazioni meramente contabili che rispettano tutte le condizioni sono comunicate alla Struttura con dichiarazione motivata del RUP e Scheda E aggiornata, dando evidenza delle economie e delle voci di provenienza e destinazione. Restano soggette all'art. 10 del Bando le modifiche che incidono sugli elementi progettuali, sui requisiti di ammissibilità o sul punteggio. La semplificazione integra il punto 4 dell'Allegato 1 alla comunicazione del 15 gennaio 2026, Prot. CGRTS-0001584-P-15/01/2026, e acquista efficacia con il provvedimento che la recepisce.

9. DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEGLI ENTI CONCEDENTI

Per agevolare le procedure di evidenza pubblica e l'individuazione del Promotore – e successivamente del Concessionario – come descritto precedentemente, l'ente territoriale può avvalersi dei seguenti documenti:

- A) Avviso tipo (Allegato 1);
- B) Prefattibilità modifica progetti (Allegato 2);
- C) Costo di investimento massimo (Allegato 3);
- D) Incidenza significativa sul PEF (Allegato 4);
- E) Regolamento per il rimborso spese (Allegato 5);
- F) Indicatori di sintesi PEF (Allegato Z)

10. DISPOSIZIONI DEROGATORIE AL D.LGS. 36/2023

La presente sezione raccoglie in forma organica le disposizioni derogatorie al D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) introdotte con le Ordinanze commissariali nn. 113 e 123 PNC, nonché le ulteriori deroghe in fase di approvazione. L'obiettivo è offrire ai RUP e agli uffici di supporto un unico punto di riferimento per tutte le semplificazioni procedurali disponibili per i progetti CER del PNC.

Le deroghe hanno natura facoltativa: l'ente concedente può decidere, caso per caso e con adeguata motivazione, se avvalersi o meno della singola deroga. L'esercizio della facoltà derogatoria deve risultare da provvedimento espresso, anche contestuale alla deliberazione di avvio della procedura di PPP.

10.1 Deroga all'art. 193 D.lgs. 36/2023 (correttivo D.lgs. 209/2024)

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025, ai progetti CER del PNC continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 193 del D.lgs. 36/2023 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.lgs. 209/2024 (cd. «correttivo»).

In pratica, ciò implica che l'ente concedente e il promotore operano secondo la versione originaria della finanza di progetto, la quale prevede:

- la presentazione della proposta ai sensi dell'art. 193, comma 1, con i contenuti ivi indicati (PFTE, bozza di convenzione, PEF asseverato, specificazione del servizio e della gestione);
- la valutazione entro 90 giorni dalla presentazione, con possibilità di richiedere modifiche al promotore;
- la messa a gara del PFTE approvato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

La deroga è motivata dalla necessità di garantire certezza e continuità alle procedure già avviate o in fase di avvio, evitando che il sopravvenuto correttivo – il quale ha profondamente modificato il regime della finanza di progetto – possa determinare l'interruzione o il riavvio dei procedimenti in corso.

L'Ordinanza n. 113 PNC conferma altresì la piena validità delle Linee Guida aggiornate a giugno 2024 (Allegato 1 all'Ord. 97 PNC), ora integralmente recepite nel presente testo unico.

La disapplicazione della prelazione, prevista dall'Ordinanza PNC di approvazione dell'aggiornamento a marzo 2026 delle presenti Linee Guida, è altresì coerente con la sentenza CGUE 5 febbraio 2026, causa C-810/24, che ha dichiarato l'incompatibilità del diritto di prelazione con gli artt. 3 e 41 della direttiva 2014/23/UE

10.1 bis Deroga in materia di Building Information Modeling – BIM

Riferimento: art. 2, Ordinanza n. 118 PNC del 19 dicembre 2025

Con Ordinanza n. 118 PNC del 19 dicembre 2025, il Commissario Straordinario ha prorogato al 31 dicembre 2026 il regime transitorio in materia di Building Information Modeling – BIM, già introdotto dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 107 PNC del 23 dicembre 2024 e successivamente modificato dall'Ordinanza n. 116 PNC del 2 luglio 2025.

Per effetto di tale proroga, rimane **sospeso, sino al 31 dicembre 2026**, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) – previsto dall'art. 43 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 48, comma 6, del D.L. 77/2021 – per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo inferiore alle

soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del D.lgs. 36/2023.

Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare volontariamente le disposizioni oggetto di deroga, anche con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

Aggiornamento istruttorio ottobre 2026. Il GdS ha proposto una sospensione mirata degli obblighi BIM applicabili ai progetti finanziati dal Bando CER, **anche sopra soglia**, sino al **31 dicembre 2027**. La proposta è subordinata alla verifica del fondamento legislativo dei poteri commissariali e dei relativi limiti. Non costituisce proroga già efficace del regime vigente: occorre una specifica ordinanza che individui disposizioni derogate, ambito oggettivo e temporale e ragioni tecniche e organizzative, motivate sulle caratteristiche effettive degli interventi e non soltanto sull'urgenza o sull'importo. Resta salva la facoltà degli enti di applicare il BIM, anche per singole procedure.

10.2 Deroga alla verifica del PFTE (art. 42 D.lgs. 36/2023 e art. 34 All. I.7)

L'Ordinanza n. 123 PNC, art. 3, comma 2, consente all'ente interessato di assegnare al RUP la verifica del PFTE anche per lavori di importo superiore a 1 M€, purché il RUP sia affiancato dalla struttura di supporto di cui all'art. 15, comma 6, del D.lgs. 36/2023.

Questa deroga risponde ad una criticità concreta: nelle procedure ordinarie, per lavori superiori a 1 M€ la verifica del PFTE richiede l'intervento di un organismo di ispezione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – o, in alternativa, di un soggetto qualificato ai sensi dell'Allegato I.7. Per i piccoli comuni dei crateri sisma, l'individuazione di tali soggetti e l'espletamento delle procedure di affidamento della verifica rappresentano un passaggio che può richiedere fino a 3 mesi aggiuntivi.

La deroga non esonera dalla verifica stessa, ma consente di condurla con risorse interne (RUP + supporto), riducendo significativamente i tempi e i costi della fase progettuale.

Condizioni per l'esercizio della deroga:

- Il RUP deve essere affiancato da una struttura di supporto, composta da professionisti qualificati, i quali, è necessario ricordare, non sono i medesimi di cui al §5.2.. Questi ultimi, infatti, hanno competenze specifiche per il PPP, non adeguate ad attività tecnico progettuali.
- La verifica deve essere documentata con apposito verbale, sottoscritto dal RUP e dal responsabile della struttura di supporto.
- L'esercizio della facoltà derogatoria deve essere motivato in relazione alle specificità del progetto e alle tempistiche del cronoprogramma.

10.3 Deroga alla conferenza di servizi sul PFTE (art. 38, c.3 D.lgs. 36/2023)

L'Ordinanza n. 123 PNC, art. 3, comma 3, consente all'ente – d'accordo con il concessionario – di indire la conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis, L. 241/1990) direttamente per la sola approvazione del progetto esecutivo, anziché sul PFTE come previsto in via ordinaria dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

In pratica, ciò implica che la procedura può saltare la conferenza di servizi sul PFTE – che nell'iter ordinario rappresenta una fase articolata con convocazione di tutte le amministrazioni competenti, termini per le osservazioni e eventuale dissenso qualificato – e rinviare ogni autorizzazione e parere direttamente alla fase del progetto esecutivo. Il risparmio di tempo stimato è di ulteriori 3 mesi.

Questa deroga è particolarmente rilevante per i progetti CER in aree montane e appenniniche, dove le condizioni ambientali e paesaggistiche possono richiedere il coinvolgimento di numerosi enti (Soprintendenza, Autorità di bacino, Enti parco, ARPA), con conseguente allungamento dei tempi della conferenza di servizi.

Condizioni per l'esercizio della deroga:

- Accordo tra ente concedente e concessionario, formalizzato nei documenti contrattuali.
- Partecipazione alla conferenza di servizi su PE di tutte le amministrazioni che sarebbero state coinvolte nella conferenza su PFTE ai sensi dell'art. 38, comma 3.
- Obbligo per il concessionario di recepire, senza oneri ulteriori per l'ente concedente, le prescrizioni emerse in conferenza di servizi sul progetto esecutivo.
- Eventuale riequilibrio del PEF solo in caso di «incidenza significativa» delle prescrizioni, secondo i parametri definiti al §10.4.
- Inserimento nei documenti contrattuali (schema di convenzione e/o disciplinare di gara) dell'obbligo di recepimento e dei parametri oggettivi di attivazione del riequilibrio.

10.4 Parametrizzazione dell'incidenza significativa sul PEF

L'Ordinanza PNC n. 123 approva come Allegato 3 (ora Allegato 4 alle presenti Linee Guida) il documento «Istruttoria per la parametrizzazione dell'incidenza significativa sul PEF nelle operazioni di PPP per le CER». Questo documento fornisce un criterio oggettivo e misurabile per stabilire quando le prescrizioni emerse in conferenza di servizi (o altre variazioni esogene) legittimino il concessionario a richiedere il riequilibrio del piano economico-finanziario.

I punti chiave sono:

A) Indicatore unico.

L'indicatore prescelto è la variazione relativa del TIR (Tasso Interno di Rendimento) di progetto. Il TIR è stato preferito ad altri indicatori (DSCR, VAN, Etc.) in quanto sintetizza

in un unico valore la redditività complessiva del progetto e consente confronti immediati tra lo scenario base (offerta di gara) e lo scenario modificato (post-prescrizioni).

B) Soglia di assorbimento massimo.

La variazione fino a –12,5 per cento del TIR base è assorbibile dal concessionario, senza che sorga il diritto al riequilibrio. Ad esempio, se il TIR base della concessione è pari all'8 per cento, il concessionario dovrà assorbire variazioni che riducano il TIR fino al 7 per cento (ossia 8% × 0,875 = 7%). Solo al di sotto di tale soglia scatterà il diritto a presentare istanza di riequilibrio.

C) Oltre soglia.

La richiesta di riequilibrio è valutata caso per caso dall'ente concedente, nei limiti strettamente necessari a ricondurre il TIR entro la soglia del –12,5 per cento. Il riequilibrio non può in alcun caso condurre a un TIR superiore al TIR base originario.

D) Fondamento tecnico.

La soglia del –12,5 per cento è stata derivata da un'analisi di sensitività CAPEX-LCOE-TIR condotta dal Gruppo di Supporto CER, basata su:

- lo studio ARERA (Delibera 239/2025/R/efr) in materia di costi di riferimento per impianti fotovoltaici;
- il benchmark del Politecnico di Milano (Renewable Energy Report 2024) sui rendimenti attesi delle concessioni energetiche in ambito CER;
- le prassi internazionali in materia di gestione del rischio nei contratti di PPP, con particolare riferimento alla Guida EPEC-EUROSTAT e al Manual on Government Deficit and Debt (MGDD).

E) Coerenza con il sistema.

La soglia è coerente con la natura facoltativa della deroga alla conferenza di servizi sul PFTE (§10.3): il concessionario che accetta di posticipare la conferenza al PE assume consapevolmente il rischio che le prescrizioni possano incidere sul progetto, ma è tutelato dalla soglia oggettiva di assorbimento. In questo modo, si bilanciano l'esigenza di velocizzazione delle procedure e la tutela dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

10.5 Deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62, 63, All. II.4)

L'Ordinanza n. 123 PNC, art. 3, comma 6, dispone che sino al 31 dicembre 2026, qualsiasi stazione appaltante, ente concedente o centrale di committenza possa effettuare o continuare a condurre qualsiasi procedura di affidamento relativa ai progetti CER del PNC, a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta ai sensi degli artt. 62, 63 e dell'Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023.

Questa deroga copre anche le procedure avviate dopo il 30 giugno 2025 – data di scadenza della precedente deroga disposta dalle Ordinanze nn. 96 e 107 PNC – garantendo così continuità operativa a tutti gli enti dei crateri sismici.

La ratio della deroga risiede nella struttura organizzativa degli enti dei crateri sisma 2016 e 2009: la stragrande maggioranza dei comuni partecipanti al bando (134 su 152) ha meno di 5.000 abitanti e, in ragione della limitata dotazione di personale e dell'assenza di pregresse esperienze nella gestione di contratti di PPP, non dispone – nella quasi totalità dei casi – dei requisiti necessari per ottenere la qualificazione di livello L2 (lavori) o SF2 (servizi e forniture) richiesta dagli artt. 3 e 5 dell'Allegato II.4 al D.lgs. 36/2023, come confermato dal Parere ANAC n. 9 del 28 febbraio 2024 e dal Parere MIT n. 3462 del 3 giugno 2025. Senza la deroga, questi enti sarebbero costretti a ricorrere a centrali di committenza o stazioni appaltanti qualificate per l'intera procedura – inclusa la fase di valutazione preliminare – con conseguente allungamento dei tempi, aggravio di costi e perdita di prossimità decisionale.

Ambito oggettivo della deroga:

- Si applica esclusivamente alle procedure di affidamento relative ai progetti CER finanziati o finanziabili con il PNC nelle aree dei crateri sisma 2009 e 2016.
- Copre tutte le tipologie di affidamento: concessioni di PPP, appalti di lavori, servizi e forniture connessi alla realizzazione e gestione delle CER.
- Il termine di efficacia è il 31 dicembre 2026.

L'ente che si avvale della deroga resta comunque tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal Codice (trasparenza, pubblicità, rotazione, par condicio, ecc.).

10.6 Deroga al Collegio Consultivo Tecnico

È prevista l'introduzione di una deroga specifica alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 in materia di Collegio Consultivo Tecnico (artt. 215–219), al fine di semplificare ulteriormente le procedure per i piccoli enti dei crateri 2009 e 2016, la quale acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza PNC di approvazione dell'aggiornamento a marzo 2026 delle presenti Linee Guida.

L'istituto del Collegio Consultivo Tecnico, introdotto dal Codice come strumento obbligatorio di composizione delle controversie in corso d'opera per gli appalti e le concessioni sopra soglia, presenta criticità applicative significative nel contesto delle operazioni CER-PPP:

- Costi di funzionamento: la composizione del Collegio (3 o 5 membri) e i relativi compensi possono incidere in modo sproporzionato su concessioni di valore limitato, come quelle dei piccoli comuni. A titolo esemplificativo, nelle gare condotte dai comuni sotto i 5.000 abitanti – con investimenti mediamente compresi tra 150.000 euro e 2

M€ – il costo di costituzione e funzionamento del CCT può rappresentare una quota non trascurabile del valore complessivo dell'operazione.

- Tempi di costituzione: l'individuazione dei componenti e la formalizzazione del Collegio richiedono tempi che si aggiungono a quelli già necessari per l'avvio della concessione, con un impatto stimato di 30–60 giorni aggiuntivi rispetto al cronoprogramma.
- Sovrapposizione funzionale: per le concessioni CER, molte delle funzioni tipiche del Collegio (pareri sulle riserve, proposte di accordo bonario, assistenza tecnica) possono essere efficacemente svolte dalla struttura di supporto al RUP già prevista dalle presenti Linee Guida.

La deroga sarà strutturata in termini di facoltà per l'ente concedente, coerentemente con l'approccio adottato per le altre deroghe dell'Ord. 123 PNC. Ciò implica che l'amministrazione dovrà valutare, caso per caso e con adeguata motivazione, se avvalersi della deroga – ad esempio, per concessioni di importo contenuto e bassa complessità – ovvero se costituire comunque il Collegio per concessioni di maggiore rilevanza economica.

Condizioni per l'esercizio della deroga:

- L'esercizio della facoltà derogatoria è riservato esclusivamente ai progetti CER finanziati o finanziabili con il PNC nei crateri sisma 2009 e 2016.
- La decisione di non costituire il CCT deve risultare da provvedimento espresso del RUP, adeguatamente motivato in relazione al valore della concessione, alla complessità dell'operazione e della struttura di supporto al RUP per le funzioni ordinariamente attribuite al Collegio.
- L'ente concedente che si avvale della deroga resta comunque tenuto ad assicurare, con i propri strumenti organizzativi, un presidio tecnico idoneo alla gestione delle eventuali contestazioni e riserve in corso d'opera.

Clausola di costituzione successiva del CCT

L'esercizio della facoltà derogatoria non preclude la possibilità di costituire il Collegio Consultivo Tecnico in una fase successiva della concessione. Qualora, in corso di esecuzione del contratto, il RUP ravvisi la sopravvenuta necessità di disporre dell'organo collegiale – ad esempio, per il manifestarsi di controversie tecniche o economiche di particolare complessità, per l'insorgere di riserve significative da parte del concessionario, ovvero per la necessità di gestire una procedura di riequilibrio del PEF che ecceda la soglia di assorbimento di cui al §10.4 – potrà procedere alla costituzione del CCT ai sensi degli artt. 215–219 del D.lgs. 36/2023, con provvedimento motivato.

In pratica, ciò implica che la deroga opera come un meccanismo di differimento facoltativo, e non come una rinuncia definitiva all'istituto. L'ente concedente conserva in ogni momento la piena facoltà di attivare il CCT, ove le circostanze lo richiedano. Questa

impostazione risponde a un principio di proporzionalità: si evita l'onere della costituzione anticipata del Collegio nelle fasi iniziali della concessione – quando le criticità sono statisticamente meno frequenti – senza privare l'amministrazione di uno strumento di tutela qualificato nelle fasi più delicate dell'esecuzione contrattuale.

Si raccomanda, pertanto, che la lex specialis della gara e lo schema di convenzione prevedano espressamente:

- la facoltà dell'ente concedente di non costituire il CCT in fase di stipula, ai sensi della presente deroga;
- la facoltà del RUP di disporre la costituzione del CCT in qualsiasi momento successivo, con provvedimento motivato, senza necessità di ulteriore intesa con il concessionario;
- l'obbligo per il concessionario di prestare la propria collaborazione alla costituzione del CCT entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del RUP, inclusa la designazione del componente di propria competenza;
- la disciplina dei costi di funzionamento del CCT, ove costituito in via successiva, secondo i parametri previsti dal DM di cui all'art. 217 del D.lgs. 36/2023.

10.7 Deroga al rimborso al promotore non aggiudicatario

La presente deroga acquisisce efficacia dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza PNC di approvazione delle presenti Linee Guida.

10.7.1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente sezione disciplina le modalità operative di calcolo, documentazione e riconoscimento del rimborso spettante al promotore non aggiudicatario nelle procedure di PPP per impianti fotovoltaici a servizio di CER, finanziati dal PNC ai sensi dell'Ordinanza n. 61 PNC del 2023 e ss.mm.ii., nei crateri sisma 2009 e 2016.

La disciplina si applica ai progetti elencati nell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, con valori dell'investimento compresi tra 0,48 M€ e 12,85 M€, salvo modifiche ed integrazioni successive.

Per le motivazioni tecnico-giuridiche della deroga si rinvia integralmente agli atti istruttori di approvazione delle presenti Linee Guida.

10.7.2 Funzione di rimborso parametrica R(V)

Il rimborso massimo riconoscibile al promotore non aggiudicatario è determinato secondo la seguente funzione:

$$R(V) = 3{,}854 \times V^{0{,}7215}$$

V è il valore dell'investimento risultante dal PFTE posto a base di gara, espresso in euro al netto dell'IVA, riferito ai costi di realizzazione e agli oneri connessi effettivamente a carico del concessionario, con esclusione dei costi di gestione e delle somme nella

disponibilità dell'ente concedente. R è il rimborso massimo riconoscibile in euro a titolo di spese di proposta. La funzione sostituisce, per i soli progetti di cui al §10.7.1, il tetto fisso del 2,5 per cento dell'art. 193, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, senza modificare i presupposti e le modalità di rimborso.

Il RUP verifica le componenti incluse e l'eventuale incidenza delle spese tecniche rispetto all'ordinanza e allo Studio parametrico, evitando ampliamenti della base non coerenti con la funzione approvata. Documenta il calcolo di V e indica R(V) negli atti di gara, verificando gli importi eventualmente già comunicati al promotore e gli adempimenti necessari al loro aggiornamento. V non coincide automaticamente con l'importo complessivo del QTE finanziato.

Istruzioni di calcolo.

Il RUP determina il rimborso massimo in tre passaggi:

Applicazione di $R(V) = 3{,}854 \times V^{0.7215}$

Dati di partenza

- V = 1.500.000 euro, assunto a titolo esemplificativo quale valore dell'investimento al netto dell'IVA, determinato secondo il perimetro sopra definito.
- Formula: $R(V) = 3{,}854 \times V^{0.7215}$
- R è il rimborso massimo riconoscibile **in euro**

Passo 1 – Calcolo di V elevato all'esponente 0,7215

$1.500.000^{0.7215} = 28.579{,}19$

Passo 2 – Moltiplicazione per il coefficiente 3,854

$R = 3{,}854 \times 28.579{,}19 = 110.144{,}18$ €

Arrotondato: R = 110.144 €

Tabella 10.7-A – Simulazione indicativa di R(V) sugli importi dei progetti finanziati (Allegato 1 all'Ordinanza n. 123 PNC)

Regione	Ente finanziato	Importo progetto (€)	R(V) %	Rimborso max R(V) (€)
Marche	*Comune di Matelica*	*12.846.185,84*	*4,04%*	*518.671,39*
	Unione Montana dei Monti Azzurri	*7.766.260,01*	*4,65%*	*360.744,41*
	Comune di Camerino	*10.404.980,00*	*4,28%*	*445.503,66*
	Comune di Tolentino	*8.584.045,12*	*4,52%*	*387.766,67*
	Comune di Servigliano	*1.792.234,88*	*6,99%*	*125.238,01*
	Comune di Fabriano	*2.839.177,50*	*6,15%*	*174.538,05*
	Comune di Montegiorgio	*5.489.239,60*	*5,12%*	*280.846,98*

	Comune di Pieve Torina	*634.454,00*	*9,33%*	*59.202,96*
	Comune di Montalto	*2.200.932,00*	*6,60%*	*145.245,40*
	Comune di Ascoli Piceno	*9.804.404,97*	*4,35%*	*426.797,76*
	Comune di Offida	*3.458.884,00*	*5,82%*	*201.258,41*
Umbria	*BIM Cascia*	*10.189.267,19*	*4,31%*	*438.820,44*
	Spoleto	*1.158.350,40*	*7,89%*	*91.405,48*
	Comune di Polino	*1.047.796,00*	*8,11%*	*85.023,97*
Lazio	*Comune di Castel Sant'Angelo*	*2.406.423,31*	*6,44%*	*154.907,21*
	Comune di Micigliano	*488.439,95*	*10,04%*	*49.021,77*
	Comune di Amatrice	*2.105.724,68*	*6,68%*	*140.684,40*
	Comune di Leonessa	*1.595.656,80*	*7,22%*	*115.168,19*
	Comune di Cittaducale	*789.344,00*	*8,78%*	*69.308,96*
	Borgo Velino	*1.713.314,00*	*7,08%*	*121.234,18*
	Comune di Rieti	*2.945.867,20*	*6,08%*	*179.245,81*
Abruzzo 2009	*Comune di Fossa*	*2.164.392,81*	*6,63%*	*143.501,58*
	Comune di Scoppito	*2.378.582,59*	*6,46%*	*153.612,06*
	Comune di San Demetrio Ne' Vestini	*2.057.577,40*	*6,72%*	*138.356,06*
	Comune di Poggio Picenze	*1.420.190,56*	*7,46%*	*105.883,87*
	Comune di Navelli	*1.702.200,85*	*7,09%*	*120.666,30*
	Comune di Barisciano	*779.427,38*	*8,81%*	*68.679,61*
	Comune di Civitella Casanova	*2.836.249,30*	*6,15%*	*174.408,16*
	Comune de L'Aquila	*10.662.876,00*	*4,25%*	*453.443,37*
	Comune di Bugnara	*1.302.189,04*	*7,64%*	*99.460,13*
	Comune di Arsita	*820.506,51*	*8,69%*	*71.272,48*
	Comune di Collarmele	*693.056,85*	*9,10%*	*63.099,58*
	Comune di Popoli	*6.370.690,04*	*4,91%*	*312.703,15*
	Comune di Montebello di Bertona	*1.155.490,58*	*7,90%*	*91.242,60*
	Comune di Torre De' Passeri	*1.599.951,20*	*7,21%*	*115.391,74*
Abruzzo 2016	*Comune di Torricella Sicura*	*596.219,00*	*9,49%*	*56.606,59*
	Comune di Teramo	*2.824.812,00*	*6,16%*	*173.900,44*
	Comune di Montereale	*1.267.033,07*	*7,70%*	*97.515,40*

	Comune di Civitella del Tronto	*3.210.610,00*	*5,94%*	*190.728,08*
	ATER Teramo	*1.827.080,00*	*6,95%*	*126.990,08*
	Comune di Tossicia	*2.267.815,00*	*6,54%*	*148.416,65*
	Comune di Rocca Santa Maria	*475.540,49*	*10,11%*	*48.084,21*
	Comune di Isola del G. S. d'I.	*926.829,20*	*8,40%*	*77.821,93*

Fonte: elaborazione sugli importi dei progetti finanziati dell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025. Gli importi e i risultati della tabella sono conservati a fini indicativi e non determinano il rimborso della singola procedura. Il RUP ridetermina V sul PFTE posto a base di gara, al netto dell'IVA e con il perimetro del §10.7.2, e ricalcola R(V). Il valore del QTE finanziato non sostituisce tale verifica.

10.7.3 Pacchetto di garanzie a tutela dell'interesse pubblico – Disciplina operativa per il RUP

L'applicazione della funzione di rimborso parametrica R(V) di cui al §10.7.2 è subordinata all'inserimento negli atti di gara delle Garanzie 1, 2 e 4, che operano in modo congiunto e cumulativo. L'assenza anche di una sola di tali garanzie comporta l'inapplicabilità della deroga e il ritorno al regime ordinario dell'art. 193, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (tetto del 2,5 per cento). La Garanzia 3 è facoltativa: la mancata previsione del premio non preclude R(V). Restano fermi i presupposti, i limiti e le modalità del rimborso di cui all'art. 3 dell'Ordinanza n. 129 PNC, ai §§10.7.2 e 10.7.4 e all'Allegato 5.

Il pacchetto comprende tre garanzie obbligatorie per R(V) e una previsione premiale facoltativa:

Garanzia 1 – Preponderanza della componente qualitativa (§10.7.3.1)
Garanzia 2 – Riservatezza della documentazione progettuale del promotore (§10.7.3.2)
Garanzia 3 – Eventuale punteggio aggiuntivo al promotore e meccanismi premiali, previa valutazione motivata dell'ente (§10.7.3.3).
Garanzia 4 – Esclusione dal rimborso per gli offerenti non aggiudicatari (§10.7.3.4)

Tabella 10.7-B – Quadro sinottico delle garanzie

Garanzia	Parametro operativo	Atto di gara	Sezione dell'atto	Condizione
1. Preponderanza qualitativa	≥ 80 pt tecnici max 20 pt economici	Disciplinare di gara	Criteri di aggiudicazione	Obbligatoria per R(V)
2. Riservatezza PEF	Pubblicazione solo Allegato Z (aggregato)	Disciplinare + Dich. pubbl. interesse	Riservatezza + Allegato Z	Obbligatoria per R(V)
3. Punteggio aggiuntivo eventuale	Fino a 8 pt; sub-criteri del §10.7.3.3	Avviso + Disciplinare	Criteri aggiudic. + sub-criteri	Facoltativa; non condiziona R(V)
4. No rimborso offerenti	Nessun rimborso a concorrenti non aggiud.	Disciplinare	Rimborso al promotore	Obbligatoria per R(V)

10.7.3.1 Garanzia 1 – Preponderanza della componente qualitativa

A) Regola operativa

L'ente concedente aggiudica la concessione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 185 e 193 del D.lgs. 36/2023.

Il peso dei punteggi è ripartito come segue:

Componente tecnico-qualitativa: peso non inferiore al 80 per cento del punteggio complessivo.

Componente economica: peso non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

Il punteggio economico non può essere pari a zero (Delibera ANAC n. 374 del 1° ottobre 2025).

B) Articolazione dei criteri tecnico-qualitativi

La componente tecnico-qualitativa è articolata in sub-criteri coerenti con la natura gestionale delle concessioni PPP per impianti FV-CER. Il RUP, nel definire i sub-criteri, si attiene ai seguenti principi:

- Valorizzare il contributo progettuale, gestionale e di innovazione.
- Includere almeno un criterio relativo alla sostenibilità ambientale e all'integrazione con la CER.
- Prevedere sub-criteri oggettivamente misurabili, evitando formulazioni generiche.

Schema-tipo di ripartizione dei sub-criteri (adattabile dal RUP):

Sub-criterio	Peso suggerito (su 80 pt)	Elementi valutativi
Qualità tecnica del progetto (PFTE / elaborati)	25 pt	Efficienza impiantistica, layout, producibilità attesa, integrazione architettonica, soluzioni di accumulo e gestione carichi
Piano di gestione e manutenzione	25 pt	Organizzazione O&M, tempi intervento, garanzie performance ratio, piano monitoraggio, reportistica alla CER
Piano economico-finanziario	10 pt	Sostenibilità, bancabilità, robustezza analisi sensitività, realisticità ipotesi
Integrazione con la CER	10 pt	Modello sharing, vantaggi per i membri, coinvolgimento comunità, governance CER, allocazione benefici GSE
Innovazione e sostenibilità	10 pt	Tecnologie innovative, digitalizzazione, soluzioni DNSH, economia circolare

Componente economica (max 20 punti)

Sub-criterio economico	Peso suggerito (su 20 pt)	Modalità di valutazione
Canone di concessione offerto	10 pt	Ribasso % sul canone base (formula lineare)
Vantaggio economico ai membri CER	5 pt	Ritorno economico base indicato nel PEF
Quota di investimento a carico del concessionario	5 pt	Quota % aggiuntiva rispetto al minimo richiesto

C) Dove inserire la garanzia negli atti di gara

Atto di gara	Sezione	Contenuto da inserire
Avviso di manifestazione di interesse	Art. [●] – Criteri di selezione	Aggiudicazione con OEPV. Peso tecnica: 80%. Peso economia: 20%.
Disciplinare di gara	Criteri di aggiudicazione	Tabella completa sub-criteri, pesi, formule di attribuzione punteggio, soglie di sbarramento (se previste)
Lettera di invito (se procedura ristretta)	Modalità di aggiudicazione	Richiamo alla tabella del disciplinare e conferma del rapporto 80/20

Clausola-tipo per il disciplinare di gara:

> *«La concessione è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 185 e 193 del D.lgs. 36/2023. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti, così ripartiti: componente tecnico-qualitativa: massimo 80 punti; componente economica: massimo 20 punti. I sub-criteri, i relativi pesi e le formule di attribuzione del punteggio sono riportati nella tabella che segue. [Inserire tabella sub-criteri]»*

10.7.3.2 Garanzia 2 – Riservatezza della documentazione progettuale del promotore

A) Principio operativo

La stazione appaltante utilizza la proposta del promotore come base per la definizione degli atti di gara, ma non trasmette ai concorrenti i documenti originali del promotore. Il PEF è pubblicato esclusivamente nella forma sintetica dell'Allegato Z (indicatori aggregati), senza flussi di cassa analitici, singole voci di costo e ricavo, condizioni bancarie puntuali.

B) Documenti pubblici e documenti riservati

Il RUP classifica la documentazione del promotore secondo la seguente tassonomia:

Classificazione	Documenti	Regime	Destinatari
PUBBLICI (nel bando)	• Allegato Z – Sintesi PEF (indicatori aggregati) • Caratteristiche essenziali del progetto • Requisiti prestazionali minimi	Pubblicazione integrale	Tutti gli operatori economici e pubblico
ACCESSIBILI su richiesta	• Elaborati grafici di inquadramento • Capitolato prestazionale (requisiti minimi)	Visione presso la SA	Concorrenti su richiesta motivata
RISERVATI (non trasmissibili)	• PEF analitico completo • Flussi di cassa anno per anno • Singole voci costo/ricavo • Condizioni bancarie puntuali • Analisi sensitività e stress test • Strategie gestionali/commerciali • Elaborati di dettaglio proprietari	Esclusiva disponib. dell'ente concedente ai soli fini istruttori	Solo RUP e commissione giudicatrice

C) Allegato Z – Schema di sintesi del PEF per la pubblicazione

L'Allegato Z costituisce la «sintesi del PEF» ai sensi dell'art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023. Contiene esclusivamente gli indicatori aggregati necessari ai concorrenti per formulare un'offerta consapevole, senza consentire la ricostruzione del modello economico-finanziario proprietario del promotore.

Tabella 10.7-C – Struttura dell'Allegato Z

Categoria	Indicatore / dato	Forma di pubblicazione
Bancabilità	DSCR minimo e DSCR medio	Valore numerico per intera durata (NO serie anno per anno)
Bancabilità	LLCR (Loan Life Coverage Ratio)	Valore numerico unico
Struttura finanziaria	Quota debito / quota equity	Percentuale media sull'intera durata
Struttura finanziaria	Tenor medio del debito, periodo di ammortamento	Valori sintetici (anni)
Sostenibilità finanziaria	Rapporto servizio debito / flussi operativi medi	Valore aggregato
Redditività progetto	IRR progetto (levered/unlevered)	Valore percentuale unico
Redditività progetto	Payback finanziario	Anno di break-even (range, tra anno X e Y)
Grandezze economiche	Investimento iniziale (CAPEX)	Valore unico

Grandezze economiche	Ricavi complessivi da gestione (vita intera)	Valore unico o range, senza articolazione per fonte
Grandezze economiche	Costi operativi complessivi (OPEX vita intera)	Valore unico o range
Rischi	Principali categorie di rischio trasferite al concessionario	Descrizione qualitativa / contrattuale
Covenant	Principali covenant finanziari	Elenco testuale (esistenza/soglia, senza dettaglio banca)

L'Allegato Z è compilato dall'ente concedente sulla base del PEF del promotore. Il promotore è tenuto a fornire i dati necessari alla compilazione o la tabella già compilata.

D) Informazioni escluse dalla pubblicazione

Il RUP si assicura che la sintesi del PEF (Allegato Z) non contenga, neppure indirettamente:

- La scansione temporale dei flussi di cassa (anno per anno).
- Il dettaglio delle singole voci di costo industriale e delle politiche di approvvigionamento.
- La struttura puntuale dei ricavi e delle tariffe.
- Le condizioni economiche e contrattuali di accesso al credito.
- La struttura dettagliata della remunerazione dell'equity.
- Le analisi di sensitività, gli stress test, gli scenari alternativi.
- Le strategie di gestione operativa, manutentiva e commerciale.

Ogni altro dato idoneo a consentire la ricostruzione del modello proprietario del promotore.

E) Diritto di accesso e bilanciamento

Resta fermo il diritto di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013. Il RUP:

- Bilancia le esigenze di trasparenza con la tutela dei segreti tecnici e commerciali (art. 35, commi 4 e 4-bis, D.lgs. 36/2023).
- Dà prevalenza alla protezione delle informazioni commercialmente sensibili ove la loro esposizione non risulti strettamente necessaria ai fini della verifica di legittimità.
- In caso di richiesta di accesso al PEF analitico, motiva specificamente il diniego con riferimento al regime di riservatezza della presente sezione e dell'Allegato Z.

F) Dove inserire la garanzia negli atti di gara

Atto di gara	Sezione	Contenuto da inserire
Dichiarazione di pubblico interesse	Art. [●] – Riservatezza	Il PEF è soggetto al regime di riservatezza di cui al §10.7.3.2 delle Linee Guida CER. La sintesi è pubblicata come Allegato Z.

Disciplinare di gara	Riservatezza e accesso agli atti	Richiamo al §10.7.3.2, elenco documenti pubblici/accessibili/riservati, modalità di accesso
Allegato Z (al disciplinare)	Documento autonomo	Tabella compilata con gli indicatori aggregati del PEF del promotore, schema della Tabella 10.7-C

Clausola-tipo per il disciplinare:

> *«La documentazione progettuale ed economico-finanziaria prodotta dal promotore è soggetta al regime di riservatezza previsto dal §10.7.3.2 delle Linee Guida CER di cui all'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026, come coordinate con il provvedimento di recepimento dell'aggiornamento ottobre 2026. La sintesi del PEF prevista dall'art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023 è pubblicata esclusivamente nella forma dell'Allegato Z allegato al presente disciplinare. Non sono messi a disposizione dei concorrenti, né pubblicati, i documenti elencati al §10.7.3.2, lettera B), con classificazione "RISERVATI". I concorrenti possono prendere visione della documentazione classificata "ACCESSIBILE" presso la sede dell'ente concedente, previo appuntamento, nel rispetto del principio di parità di trattamento.»*

10.7.3.3 Garanzia 3 – Punteggio aggiuntivo facoltativo al promotore e meccanismi premiali

A) Facoltatività e motivazione dell'eventuale premio

L'ente concedente può prevedere un punteggio aggiuntivo al promotore, nei limiti e secondo i sub-criteri di questa sezione, solo con specifica motivazione sulla pertinenza, proporzionalità e compatibilità con la parità di trattamento. La scelta e le modalità di attribuzione sono rese conoscibili negli atti della procedura prima della presentazione delle offerte. È escluso un riconoscimento automatico per la sola qualità di promotore. La mancata previsione del premio non preclude la funzione R(V), subordinata cumulativamente alle Garanzie 1, 2 e 4.

La facoltatività è coerente con l'art. 4, comma 1, lett. c), dell'Ordinanza n. 129 PNC, che qualifica i meccanismi premiali come «eventuali». L'ente verifica comunque la conformità dell'intero meccanismo ai principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento: il solo carattere facoltativo del premio non ne assicura la legittimità nella singola procedura.

Condizioni operative, applicabili soltanto se l'ente sceglie motivatamente di prevedere il premio:

- La scelta motivata, il punteggio massimo e i sub-criteri sono dichiarati negli atti della procedura prima della presentazione delle offerte. Per gli atti già avviati o pubblicati si applica il §10.7.5, lettera D).
- **L'eventuale punteggio si aggiunge a quello conseguito dal promotore nella valutazione ordinaria dell'offerta, nei limiti resi conoscibili negli atti di gara.**

- Il punteggio non è automatico: la commissione lo attribuisce sulla base dei sub-criteri predefiniti, verificandone i presupposti; non è sufficiente la sola qualità di promotore.
- **L'eventuale punteggio aggiuntivo, fino a un massimo complessivo di 8 punti (10% della componente tecnica), è articolato nei seguenti sub-criteri, con i relativi massimali:**

(a) Qualità e completezza del PFTE originario: fino a 4 punti.
(b) Innovatività della soluzione progettuale: fino a 2,6 punti.
(c) Coerenza e robustezza del PEF: fino a 1,4 punti.
Se il premio è previsto, la commissione verbalizza l'attribuzione di ciascun sub-criterio, motivando il punteggio assegnato e senza riconoscimenti automatici.

B) Limite massimo complessivo

L'eventuale punteggio premiale complessivo attribuibile al promotore non può eccedere 8 punti; il suo valore effettivo e le modalità di attribuzione sono stabiliti e motivati negli atti della procedura.

Tabella 10.7-C – Riepilogo dell'eventuale punteggio premiale

Componente	Punti	A chi si applica	Condizioni
Premio facoltativo al promotore	Fino a 8 pt	Al promotore, non automaticamente	Scelta motivata e resa conoscibile negli atti; valutazione sui sub-criteri (a), (b), (c)

C) Impatto sulla struttura dei punteggi, se il premio è previsto

Concorrente	Pt. tecnici (max 80)	Pt. economici (max 20)	Premio eventuale (max 8)	Totale max
Promotore	80	20	Da 0 a 8	Fino a 108*
Altro concorrente	80	20	0	100

(*) Esempio meramente illustrativo nel caso di premio massimo di 108 punti: il totale teorico è 108 per il promotore e 100 per gli altri concorrenti. Senza premio, il massimo è 100 per tutti. L'ente motiva specificamente pertinenza e proporzionalità dell'eventuale vantaggio e verifica la compatibilità dell'intero sistema con la parità di trattamento e l'effettiva contendibilità della concessione; la tabella non costituisce attestazione di legittimità del meccanismo nella singola gara.

D) Dove inserire l'eventuale previsione premiale negli atti di gara

Atto di gara	Sezione	Contenuto da inserire
Avviso di manifestazione di interesse	Criteri di selezione	Dare conto della scelta motivata di prevedere o non prevedere il premio. Se previsto: limite e modalità resi conoscibili prima delle offerte.
Disciplinare di gara	Criteri di aggiudicazione	Se previsto: motivazione, sub-criteri (a), (b), (c), massimo complessivo fino a 8 pt, esclusione di automatismi.

Clausola-tipo utilizzabile soltanto se l'ente sceglie motivatamente di prevedere il premio:

> *«L'ente, per le ragioni di pertinenza, proporzionalità e compatibilità con la parità di trattamento esposte in [atto n. ● del ●, motivazione ●], prevede l'eventuale attribuzione al promotore di un punteggio aggiuntivo fino a [●, non oltre 8] punti, secondo il §10.7.3.3 delle Linee Guida CER. Il punteggio non è riconosciuto automaticamente per la qualità di promotore. La commissione valuta e motiva i seguenti sub-criteri: qualità e completezza del PFTE originario [massimo ●, non oltre 4]; innovatività della soluzione progettuale [massimo ●, non oltre 2,6]; coerenza e robustezza del PEF [massimo ●, non oltre 1,4]. La somma dei massimali non supera il massimo complessivo dichiarato. La mancata previsione o attribuzione del premio non preclude R(V), fermi i relativi presupposti e le Garanzie 1, 2 e 4.»*

Se l'ente non prevede il premio, negli atti indica: «Non è previsto il punteggio premiale facoltativo di cui al §10.7.3.3. Restano applicabili R(V), nei relativi presupposti e limiti, e le Garanzie 1, 2 e 4, cumulative».

10.7.3.4 Garanzia 4 – Esclusione dal rimborso per gli offerenti non aggiudicatari

A) Regola operativa

Nell'ipotesi in cui un concorrente diverso dal promotore partecipi alla gara e non risulti aggiudicatario, non gli è riconosciuto alcun rimborso delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta. La partecipazione alla gara avviene a rischio e onere esclusivamente propri.

B) Finalità operativa

- Disincentivare la partecipazione speculativa di operatori che concorrono esclusivamente sul prezzo.
- Preservare il valore dell'iniziativa del promotore che ha sostenuto costi e rischio della fase di ideazione.

C) Caso speciale: aggiudicazione al promotore senza concorrenti

Se alla gara non partecipano concorrenti diversi dal promotore e la concessione viene aggiudicata direttamente al promotore, nessun rimborso è dovuto a nessun soggetto. Rimane inteso che le spese di predisposizione della proposta rimangono incluse nella medesima, come riportate nel PEF di gara.

D) Clausola-tipo per il disciplinare

> *«Ai concorrenti diversi dal promotore la cui proposta è stata dichiarata di pubblico interesse non è riconosciuto alcun rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la predisposizione dell'offerta, ai sensi del §10.7.3.4 delle Linee Guida CER. La partecipazione alla procedura avviene a rischio e onere esclusivamente propri del concorrente.»*

10.7.4 Soggetto obbligato e termini del rimborso

Il rimborso è posto a carico dell'aggiudicatario della concessione e non dell'ente concedente, in coerenza con l'art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023. La deroga incide sulla misura del rimborso, non sul soggetto obbligato.

Termini:

L'aggiudicatario corrisponde il rimborso al promotore non aggiudicatario entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
L'importo è indicato nel contratto di concessione e nel disciplinare di gara, determinato secondo la procedura di cui all'Allegato 5 delle presenti Linee Guida.
Operativamente, il RUP inserisce nel contratto di concessione una clausola del seguente tenore:

> *«L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere al promotore non aggiudicatario, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'importo di € [●], determinato ai sensi dell'Allegato 5 alle Linee Guida CER e nei limiti della funzione R(V) di cui al §10.7.2, a titolo di rimborso delle spese di predisposizione della proposta, previa verifica di congruità da parte dell'ente concedente.»*

In caso di mancata aggiudicazione per assenza di offerte concorrenti e conseguente aggiudicazione al promotore, nessun rimborso è dovuto. Rimane inteso che le spese di predisposizione della proposta rimangono incluse nella medesima.

10.7.5 Ambito di applicazione e disposizioni transitorie per le procedure in corso

A) Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina del rimborso parametrico R(V) e le garanzie di cui al §10.7.3 si applicano esclusivamente:

- alle procedure di finanza di progetto (art. 193 del d.lgs. 36/2023, nella versione vigente prima del correttivo di cui al d.lgs. 209/2024, in forza della deroga di cui all'Ordinanza PNC n. 113 del 9 aprile 2025) per impianti destinati alla produzione di energia rinnovabile a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili;
- ai progetti finanziati dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, sub-misure A2.3 e A2.4;
- nei territori dei crateri sisma 2009 e 2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
- agli enti elencati nell'Allegato 1 dell'Ordinanza PNC n. 123 del 19 dicembre 2025 e ss.mm.ii..

In ogni caso, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24) e ai pareri della Corte dei conti, Sezione regionale di

controllo per l'Emilia-Romagna, nn. 14 e 15/2026/PAR del 26 febbraio 2026, il diritto di prelazione del promotore di cui all'articolo 193, comma 8, del d.lgs. 36/2023 non trova applicazione in alcuna delle procedure disciplinate dalla presente sezione, indipendentemente dalla data di presentazione della proposta o di avvio del procedimento. Tale disapplicazione opera *ex lege* e non richiede un provvedimento espresso dell'ente concedente, fermo restando l'obbligo di darne evidenza nei provvedimenti di gara.

B) Disposizioni transitorie

Le fattispecie A e B che seguono descrivono la disciplina transitoria dell'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026. Le modifiche dell'aggiornamento ottobre 2026 si applicano secondo la lettera D), previa adozione del provvedimento di recepimento, e non fanno decorrere nuovamente i termini originari di adeguamento.

Fattispecie A – Procedure non ancora avviate

Per le procedure per le quali non sia stata ancora presentata una proposta di fattibilità né pubblicato un avviso di sollecitazione ai privati: applicazione integrale della disciplina dell'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026.

Fattispecie B – Proposta presentata, bando non pubblicato

Per le procedure in cui il promotore abbia già presentato una proposta di fattibilità ma il bando di gara non sia stato ancora pubblicato, la disciplina originaria di transizione prevede:

- applicazione integrale della disciplina dell'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026;
- **disapplicazione della prelazione**, anche ove prevista nella proposta originaria, in quanto il principio del *tempus regit actum* non può cristallizzare un assetto procedurale incompatibile con il diritto dell'Unione (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, delib. nn. 14 e 15/2026/PAR);
- comunicazione al promotore entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026, con invito ad adeguare la proposta al nuovo regime entro un termine non inferiore a trenta giorni;
- le **spese sostenute** per la proposta originaria, adeguatamente documentate, sono riconosciute ai fini del rimborso R(V) in caso di mancata aggiudicazione;
- **decadenza per mancato adeguamento**: decorso inutilmente il termine senza che il promotore abbia provveduto all'adeguamento, la proposta è dichiarata non più ricevibile con provvedimento motivato dell'ente concedente (art. 193, comma 2, d.lgs. 36/2023). In tal caso, nessun rimborso è riconosciuto al promotore: la rinuncia all'adeguamento costituisce scelta volontaria che ricade nel rischio

imprenditoriale connesso alla presentazione della proposta; il rimborso ex art. 193, comma 8, presuppone la partecipazione alla gara e la mancata aggiudicazione. L'ente concedente può successivamente avviare una nuova procedura, utilizzando quale base le specifiche tecniche e i requisiti prestazionali della proposta dichiarata irricevibile.

Quadro sinottico della disciplina transitoria

Fattispecie	Stato della procedura	Prelazione	Rimborso	Meccanismi premiali	Riservatezza
A	Nessuna proposta / nessun avviso	Disapplicata	R(V) integrale	Facoltativi; §10.7.3.3 e lett. D)	Sì
B	Proposta presentata, bando non pubblicato	Disapplicata	R(V) se partecipa alla gara; nessun rimborso se non adegua	Facoltativi; §10.7.3.3 e lett. D)	Sì

C) Disposizioni comuni e tutela dell'affidamento

Nelle procedure in corso l'ente tiene conto degli investimenti sostenuti dal promotore e delle aspettative derivanti dagli atti già adottati, senza ripristinare la prelazione. Rimangono il rimborso parametrico R(V), nei relativi presupposti e limiti, e la riservatezza. L'eventuale premio è rimesso alla valutazione motivata dell'ente ai sensi del §10.7.3.3; non costituisce attribuzione automatica né condizione necessaria di R(V). La modifica di atti o comunicazioni già intervenuti richiede le verifiche e gli adempimenti della lettera D).

D) Transizione dell'aggiornamento ottobre 2026

Per le procedure con bando non ancora pubblicato, l'ente verifica anche gli avvisi e gli atti precedenti e le eventuali comunicazioni al promotore. L'assenza di comunicazioni non è presunta, ma è attestata dal RUP all'esito della verifica. Se il premio è già stato previsto, la sua eventuale eliminazione è motivata e resa pubblica con modalità adeguate allo stato della procedura, previo contraddittorio con il promotore ove necessario.

Per i bandi già pubblicati, l'eventuale rettifica richiede una specifica verifica di legittimità e la riapertura o proroga dei termini necessaria a garantire la parità di trattamento. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte non si modificano i criteri di valutazione; restano salvi i poteri di autotutela nei casi previsti dalla legge.

Il RUP verifica altresì gli importi di rimborso eventualmente già comunicati al promotore, documenta la determinazione della base V secondo il §10.7.2 e individua gli adempimenti necessari al loro aggiornamento. Le nuove disposizioni non dispensano dalla verifica di conformità dell'intero meccanismo ai principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

10.7.6 Checklist operativa per il RUP

La checklist verifica le Garanzie 1, 2 e 4, cumulative, i presupposti del rimborso e, solo se previsto, il premio facoltativo. Per i controlli riferiti al premio non previsto si indica «N.A.»; tale esito non impedisce R(V). La checklist è conservata nel fascicolo di gara.

N.	Verifica	Rif.	Sì/No/ N.A.	Note
1	Il disciplinare prevede peso tecnico ≥ 80 pt e peso economico ≤ 20 pt?	§10.7.3.1		
2	Il punteggio economico è > 0?	§10.7.3.1		ANAC 374/2025
3	I sub-criteri tecnici sono articolati e oggettivamente misurabili?	§10.7.3.1		
4	L'Allegato Z è compilato con i soli indicatori aggregati?	§10.7.3.2		
5	La sezione Riservatezza del disciplinare richiama il §10.7.3.2 e l'Allegato Z?	§10.7.3.2		
6	La scelta di prevedere o non prevedere il premio è documentata? Se previsto, è specificamente motivata e conoscibile prima delle offerte?	§10.7.3.3		Premio facoltativo; non condiziona R(V)
7	Se il premio è previsto, il disciplinare ne riporta i sub-criteri (a), (b), (c), senza automatismi per la qualità di promotore?	§10.7.3.3		N.A. se non previsto
8	Se previsto, il premio rispetta il limite complessivo di 8 pt e i massimali dei sub-criteri dichiarati negli atti?	§10.7.3.3		N.A. se non previsto
9	Il disciplinare contiene la clausola di esclusione rimborso per i concorrenti?	§10.7.3.4		
10	Il contratto di concessione prevede la clausola di rimborso al promotore?	§10.7.4		
11	La base V è documentata sul PFTE, al netto IVA e secondo il perimetro del §10.7.2? Sono verificati gli importi già comunicati?	§10.7.2		QTE non automatico
12	Sono verificati avvisi, atti precedenti, comunicazioni e adempimenti transitori, anche per le rettifiche dei bandi?	§10.7.5 D)		Attestazione RUP
	Le Garanzie 1, 2 e 4 e i presupposti del rimborso sono soddisfatti? Sono conformi le eventuali previsioni premiali?	§§10.7.2–10.7.5		Assenza del premio ≠ inapplicabilità di R(V)

L'esito negativo sui presupposti del rimborso e sulle Garanzie 1, 2 o 4 impedisce l'applicazione di R(V), con ritorno al tetto ordinario del 2,5 per cento nei termini del §10.7.3. La sola mancata previsione della Garanzia 3 non produce tale effetto. Se il premio è previsto, eventuali non conformità richiedono verifica e adeguamento degli atti nel rispetto della disciplina transitoria e non sono sanate dalla sua facoltatività.

11. CRONOPROGRAMMA-TIPO DELLE PROCEDURE DI PPP

11.1 Vincolo temporale fondamentale e base normativa europea

I progetti CER del Programma accedono alla Tariffa Incentivante Premiale (TIP) di cui al D.M. MASE n. 414/2023 (Decreto CACER) in forza della Decisione della Commissione europea SA.106777 del 22 novembre 2023, che ha autorizzato il regime di aiuto come compatibile con il mercato interno.

La Decisione fissa, quale condizione inderogabile di compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, il termine del 31 dicembre 2027 per l'entrata in esercizio degli impianti ai fini dell'accesso al regime TIP. Tale termine ha natura cogente per lo Stato membro e non è derogabile mediante provvedimento nazionale.

Pertanto, il cronoprogramma-tipo di cui alla presente sezione è calibrato sul termine europeo del 31 dicembre 2027 quale vincolo temporale definitivo e invalicabile. Gli enti che non conseguano l'entrata in esercizio degli impianti entro tale data non potranno accedere alla TIP. Ogni anticipazione rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma è raccomandata, in quanto rafforza la probabilità di buon esito del progetto.

11.2 Adozione del cronoprogramma-tipo

La Struttura commissariale, in conformità al quadro regolatorio europeo applicabile e alle deliberazioni della Cabina di Coordinamento Integrata, adotta il presente cronoprogramma-tipo quale riferimento procedurale per tutte le operazioni di PPP-CER del Programma. Il cronoprogramma acquista piena efficacia esterna con l'adozione dell'Ordinanza commissariale di recepimento.

Il cronoprogramma-tipo sostituisce ogni precedente versione e costituisce, dalla data di efficacia della citata Ordinanza, il documento di riferimento vincolante per la pianificazione e il controllo dell'avanzamento delle procedure di PPP da parte degli enti beneficiari, della Struttura commissariale e di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma.

11.3 Struttura del cronoprogramma: milestone e termini operativi

Il cronoprogramma-tipo è articolato su due livelli di cogenza distinti: termini operativi di riferimento, adattabili dall'ente in funzione della specificità progettuale, e milestone vincolanti, il cui rispetto è condizione necessaria ai fini dell'accesso alla TIP per impianti di complessità standard che non richiedano particolari procedure autorizzative.

Milestone	Contenuto	Scadenza	Natura del termine
M1	Dichiarazione di pubblico interesse del progetto ex art. 193, c. 2, D.lgs. 36/2023	**6 agosto 2026**	Orientativa (riferimento operativo)

M2	Firma del contratto di concessione tra ente concedente e concessionario	**26 gennaio 2027**	**PERENTORIA (condizione necessaria per l'accesso alla TIP entro il 31.12.2027)**

Le scadenze intermedie del cronoprogramma hanno valore di riferimento operativo e possono essere modulate da ciascun ente in funzione delle proprie specificità progettuali e procedurali, nel rispetto della Milestone M2. La Struttura commissariale raccomanda, ove le condizioni lo consentano, di anticipare i termini indicati, al fine di creare margine rispetto al termine europeo invalicabile del 31 dicembre 2027.

11.4 Regime applicabile per tipologia di ente beneficiario

In considerazione della differente anzianità procedurale degli enti beneficiari, la Struttura commissariale individua due regimi applicativi distinti.

Tipologia ente	Riferimento normativo	Regime del cronoprogramma
Enti finanziati con Ordinanze PNC anteriori alla n. 123 del 19 dicembre 2025	Ordd. nn. 61, 66, 89, 103, 113, 117 PNC e ss.mm.ii.	Il cronoprogramma-tipo si applica come riferimento comune. La Struttura commissariale presume che tali enti abbiano già avanzato nell'iter procedurale. Gli enti che rilevino difficoltà significative rispetto alle milestone sono invitati a segnalarle tempestivamente alla Struttura commissariale, che valuterà le più opportune determinazioni caso per caso.
Enti finanziati con Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 e successive	Ord. n. 123 PNC e successive	Il quadro temporale applicabile è determinato dal termine europeo cogente del 31 dicembre 2027, che si impone per ragioni di fonte europea esogene rispetto alle scelte della Struttura commissariale e degli enti medesimi. La Struttura commissariale avvierà confronti individuali per illustrare a ciascun ente le opzioni disponibili: (i) proseguire nello sviluppo delle procedure di PPP con piena consapevolezza dei margini temporali; ovvero (ii) comunicare la propria intenzione di non proseguire entro il termine della Milestone M1, con conseguente liberazione del finanziamento PNC senza implicazioni sanzionatorie, trattandosi di circostanza determinata da cause sopravvenute non imputabili all'ente.

11.5 Validità delle attività già avviate

Tutte le attività preparatorie avviate dagli enti anteriormente alla data di adozione del presente cronoprogramma restano valide a ogni effetto e non devono essere ripetute. In particolare, conservano piena validità, salvo eventuale adeguamento al mutato quadro normativo:

- l'individuazione del supporto al RUP e il conferimento dei relativi incarichi professionali;

- la pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse e la ricezione di candidature;
- la ricezione e l'istruttoria di proposte spontanee ex art. 193, c. 1, D.lgs. 36/2023;
- la formalizzazione di accordi tra enti ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990;
- ogni altro atto endoprocedimentale compiuto nei termini e nel rispetto delle Linee Guida vigenti al momento del compimento.

11.6 Clausola di riserva negli atti di gara

Tutti gli atti di gara e i documenti contrattuali redatti o pubblicati successivamente alla data di efficacia dell'Ordinanza commissariale di recepimento devono contenere la seguente clausola di riserva, ovvero una formulazione equivalente nei contenuti sostanziali:

> *«Le tempistiche della presente procedura sono definite in coerenza con il termine europeo del 31 dicembre 2027 per l'entrata in esercizio degli impianti ai fini dell'accesso alla Tariffa Incentivante Premiale (TIP) di cui al D.M. MASE n. 414/2023 e ss.mm.ii., fissato dalla Decisione della Commissione europea SA.106777 del 22 novembre 2023 quale condizione di compatibilità del regime di aiuto con il mercato interno. Il termine perentorio per la firma del contratto di concessione è individuato nel 26 gennaio 2027. Le ulteriori scadenze intermedie indicate nei presenti atti hanno natura ordinatoria e operativa e potranno essere adeguate dal RUP o dall'ente concedente, per motivate esigenze istruttorie, procedimentali, tecniche o organizzative, purché sia garantito il rispetto del predetto termine perentorio e ne sia data adeguata evidenza negli atti della procedura.»*

11.7 Raccordo con le disposizioni derogatorie del Capitolo 10

Il presente cronoprogramma-tipo si applica congiuntamente alle disposizioni derogatorie di cui al Capitolo 10 delle presenti Linee Guida. In particolare:

Paragrafo	Coordinamento
§10.2 e §10.3	La deroga alla verifica del PFTE e la deroga alla conferenza di servizi sul PFTE sono pienamente compatibili con il cronoprogramma-tipo e sono raccomandate dalla Struttura commissariale agli enti che intendano ottimizzare i tempi nelle fasi di progettazione e approvazione.
§10.6	La deroga all'obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico non incide sui termini procedurali del cronoprogramma, ma contribuisce alla riduzione dei costi di gestione della fase esecutiva.
§10.7.5	La disciplina transitoria relativa alla disapplicazione della prelazione del promotore (Fattispecie A e B) è integralmente coordinata con il calendario del presente cronoprogramma-tipo. Gli enti sono invitati a fare riferimento alle indicazioni operative di cui al citato paragrafo per la gestione delle procedure in corso.

11.8 Monitoraggio, comunicazioni e aggiornamenti

La Struttura commissariale monitora lo stato di avanzamento delle procedure di PPP-CER con cadenza trimestrale. Gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare alla Struttura commissariale, entro 15 giorni dall'evento:

- il conseguimento della Milestone M1 (dichiarazione di pubblico interesse);
- il conseguimento della Milestone M2 (firma del contratto di concessione);
- qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa pregiudicare il rispetto del termine perentorio del 26 gennaio 2027.

11.9 Cronoprogramma di massima per fasi

Costituisce parte integrante del presente Capitolo 11 il Cronoprogramma operativo aggiornato – Bando CER PNC Sisma 2016 adottato dalla Struttura commissariale.

Fase	Attività	Durata Fase	Giorno inizio	Giorno_fine
1. INDIVIDUAZIONE SUPPORTO AL RUP	Richiesta preventivi e formalizzazione incarico	30	01/07/2025	31/07/2025
2. PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE	Termine pubblicazione Avviso manifestazione interesse più proposta	91	31/07/2025	30/10/2025
3. VALUTAZIONE CANDIDATURE	Individuazione aspirante promotore e richiesta Proposta (ex Art. 193 DLgs 36/23 pre correttivo)	25	30/10/2025	24/11/2025
4. VALUTAZIONE FATTIBILITÀ PROPOSTA	Valutazione fattibilità proposta selezionata e individuazione del Promotore (sub approvazione Commissario)	95	24/11/2025	27/02/2026
5. VERIFICA PFTE (RUP/SOGG. QUALIFICATO)	Emissione rapporto verifica e validazione PFTE (facoltativo - salvo verifica del RUP)	55	27/02/2026	23/04/2026
6. CONFERENZA SERVIZI SU PFTE (salvo posticipazione su PE)	Determinazione conclusiva e approvazione PFTE	85	23/04/2026	17/07/2026
7. APPROVAZIONE PROPOSTA	Dichiarazione pubblico interesse e approvazione proposta	20	17/07/2026	06/08/2026
8. PROCEDURA DI GARA	Aggiudicazione efficace e comunicazioni	138	06/08/2026	22/12/2026
9. FIRMA CONCESSIONE	STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE	35	22/12/2026	26/01/2027
10. PROGETTO ESECUTIVO	Redazione progetto esecutivo da concessionario	95	26/01/2027	01/05/2027
11. CDS SU PE (alternativa al PFTE)	Conferenza Servizi su PE (se non fatta su PFTE)	40	01/05/2027	10/06/2027
12. REALIZZAZIONE E ALLACCIO IMPIANTI	Collaudo e consegna impianti (Richiesta TIP)	200	10/06/2027	27/12/2027
13. GESTIONE OPERE ESERVIZI	Rendicontazione spese	70	27/12/2027	06/03/2028

Figura 1 - Cronoprogramma di massima per fasi - CER in PPP

12. FAQ – CHIARIMENTI PUBBLICATI DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE

12.1 FAQ Allegato 3 – Sistemi di accumulo termico/elettrico

Quesito: con riferimento alla voce g. «fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo termico/elettrico», che nell'Allegato 3 alle presenti Linee Guida compare sia nella categoria di spesa A) che nella categoria C), si chiede di specificare come devono essere interpretate.

Risposta: la voce g. nella categoria di spesa A) è da intendersi per accumulatori di tipo **elettrico**, mentre la medesima voce nella categoria C) è da intendersi per accumulatori di tipo **termico**.

12.2 FAQ Conferma del diritto di superficie

Quesito: quale iter devono seguire le amministrazioni finanziate per individuare i soggetti privati proprietari delle superfici sulle quali verrà realizzato ciascun singolo impianto FER?

Risposta: la procedura consigliata si articola in 5 fasi:

1. **Richiesta di conferma non vincolante:** l'ente ammissibile ottiene dal soggetto privato una conferma scritta della disponibilità (non vincolante) alla cessione del diritto di superficie;
2. **Pubblicazione Avviso e ricevimento candidature:** con l'Avviso alla manifestazione di interesse, gli operatori economici candidati forniscono una prefattibilità per singolo impianto e l'indicazione dei benefici che la CER potrà riconoscere ai privati;
3. **Conferma vincolante:** conferma scritta vincolante del privato, corredata dell'indicazione specifica dei benefici;
4. **Richiesta di variazione del progetto:** istanza alla Struttura Commissariale di revisione e miglioria;
5. **Finalizzazione:** sulla base dell'eventuale approvazione, richiesta di proposta ex art. 193, c.1, D.lgs. 36/2023.

È opportuno individuare in atti il canone relativo alla proprietà superficiaria, pari alla somma dei canoni da corrispondere per tutta la durata della CER.

12.3 FAQ sull'equo compenso – Supporto al RUP

Quesito: la soglia massima del 3% prevista dall'Ord. 97 PNC per il supporto al RUP è legittima? Prevale quale lex specialis rispetto al limite dell'1% ex art. 15, c.6, D.lgs. 36/2023?

Risposta: la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (delib. n. 41/2024/PAR), ha operato una netta distinzione tra:

- la struttura stabile di supporto al RUP (art. 15, c.6 e art. 3 All. I.2, con limite 1%);
- **l'esternalizzazione** per comprovata carenza di professionalità interne (art. 2, c.3, All. I.2), fattispecie in cui il limite dell'1% non trova applicazione.

In questa seconda ipotesi:

- il compenso va parametrato secondo il DM 17/06/2016, tenendo conto della natura articolata delle funzioni svolte;
- il valore di riferimento è il valore stimato della concessione al netto dell'IVA (art. 179 D.lgs. 36/2023);

- le soglie forfettarie delle ordinanze speciali (es. 3%) sono ammissibili come *lex specialis*, purché non inferiori ai parametri minimi di legge (L. 49/2023 sull'equo compenso);
- **il 3% non è un "tetto derogatorio" automatico, ma un parametro massimo** di riferimento, compatibile con il sistema purché sostenuto da istruttoria e motivazione della carenza di competenze interne.

12.4 FAQ su quesiti relativi all'Ordinanza 123 PNC

Quesito: Si rappresentano i seguenti quesiti relativi alle deroghe previste dall'ordinanza PNC n. 123.

In primo luogo, viene evidenziato che ANAC blocca il rilascio del CIG qualora la stazione appaltante non risulti idoneamente qualificata; si chiede quindi conferma che, per le procedure che si avvalgono della deroga in materia di qualificazione prevista dall'ordinanza n. 123, non insorgano criticità nel rilascio del CIG e che, anche alla luce dei rapporti intercorrenti tra Struttura commissariale e ANAC, non vi saranno ostacoli per le stazioni appaltanti operanti in deroga.

In secondo luogo, si segnala un possibile profilo di ambiguità in materia di verifica del progetto: la deroga attribuisce al RUP la facoltà di procedere autonomamente alla verifica, prevedendo tuttavia che egli sia assistito dalla "struttura di supporto". Si osserva che il supporto alle procedure di PPP e il supporto alla verifica delle fasi di progettazione hanno contenuti diversi e richiedono competenze distinte, e si teme che l'espressione utilizzata dall'ordinanza possa indurre taluni enti a sovrapporre i ruoli, richiedendo ai consulenti PPP attività di verifica progettuale in senso tecnico. Si chiede, pertanto, un chiarimento formale su entrambi i profili.

Risposta:

In merito ai due quesiti segnalati si rappresenta quanto segue.

1. Deroga alla qualificazione e rilascio del CIG

La Delibera ANAC n. 168 del 10 aprile 2024, nel dare attuazione all'art. 62, comma 2, d.lgs. 36/2023, ribadisce che l'ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti non qualificate per le procedure per le quali la qualificazione è richiesta, ma precisa contestualmente che il CIG è rilasciato quando la gara rientra in ipotesi derogatorie previste dalla normativa, per le quali l'obbligo di qualificazione non opera.

L'ordinanza PNC n. 123 introduce, per le procedure afferenti i progetti CER finanziati ai sensi dell'ordinanza n. 61 PNC, una deroga espressa e temporalmente delimitata agli articoli 62 e 63 e all'Allegato II.4 del d.lgs. 36/2023, consentendo alle stazioni appaltanti/enti concedenti di svolgere le procedure di affidamento e la fase esecutiva a prescindere dalla qualificazione.

Ne consegue che, per le gare rientranti nel perimetro CER–PNC dell'ordinanza PNC n. 123, la richiesta di CIG da parte di stazioni appaltanti non qualificate si colloca in un'ipotesi derogatoria coerente con l'impostazione della Delibera ANAC n. 168/2024, nella quale il rilascio del CIG deve comunque avvenire.

2. Funzioni di supporto al RUP

Le funzioni di supporto al RUP vanno tenute distinte:

- **Supporto alle procedure di PPP CER:** Attività di natura economico–finanziaria e giuridico–contrattuale (analisi comparativa PPP/appalto, PEF, matrice dei rischi, convenzione, impostazione gara ex art. 193, monitoraggio della concessione), come delineato nelle Linee Guida aggiornate (Ord. PNC n. 97 PNC) e richiamato dalle successive ordinanze.
- **Supporto alla verifica della progettazione:** Attività tecnico–progettuale ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 36/2023 (come derogato dall'ordinanza n. 123), relativa alla verifica dei livelli progettuali (PFTE, definitivo, esecutivo) in termini di conformità normativa, tecnica ed economica, soggetta a specifiche incompatibilità con progettazione, direzione lavori e collaudo.

Il riferimento, nell'ordinanza PNC n. 123, al RUP che può effettuare la verifica "con l'ausilio della struttura di supporto" non comporta che i consulenti PPP assumano compiti di verifica progettuale: tale funzione deve essere attribuita a struttura tecnica dedicata (interna o esterna), distinta dall'ufficio/consulenza di supporto PPP, e ciò potrà essere esplicitato negli atti di incarico (escludendo espressamente la verifica ai sensi dell'art. 42).

12.5 Chiarimenti operativi dell'aggiornamento ottobre 2026

I chiarimenti che seguono traducono in indicazioni operative il verbale GdS del 21 ottobre 2026, punto 1, lettere a) – d); non sono presentati come FAQ già pubblicate dalla Struttura. La loro efficacia segue il provvedimento di recepimento.

Il premio al promotore è obbligatorio per applicare R(V)?

No. La Garanzia 3 è facoltativa e richiede motivazione specifica, conoscibilità prima delle offerte e assenza di automatismi. Restano cumulative le Garanzie 1, 2 e 4. Se il premio era già previsto in avvisi, atti o comunicazioni, la sua eliminazione richiede le verifiche e gli adempimenti del §10.7.5, lettera D).

La base V coincide con il QTE finanziato ed è comprensiva di IVA?

No. Si applica il perimetro del §10.7.2: investimento del PFTE posto a base di gara, al netto IVA, per i costi di realizzazione e gli oneri connessi effettivamente a carico del concessionario, esclusi gestione e somme a disposizione dell'ente. Le tabelle sugli importi finanziati sono indicative. Il RUP documenta il calcolo e verifica le componenti incluse e le eventuali spese tecniche.

Gli incentivi tecnici e la costituzione della CER possono essere inseriti nel QTE?

Sì, previa verifica di ammissibilità e senza duplicazioni: incentivi nella voce p. della componente A, ove dovuti e applicabile l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023; costituzione CER nella voce r. della componente C. La classificazione contabile non comporta automaticamente ammissibilità al limite del 40 per cento. Le economie possono essere riallocate alle condizioni del §8.2.

Come si trasferisce il contributo nelle procedure di PPP?

Restano fermi il primo anticipo del 25 per cento già erogato e i relativi vincoli. La nuova disciplina prevede un secondo anticipo del 70 per cento del contributo concesso, entro il limite del 95 per cento del contributo spettante dopo l'aggiudicazione, entro 60 giorni dall'istanza completa. Il saldo del trasferimento all'ente è distinto dal saldo delle spese rendicontate e detrae gli anticipi effettivamente ricevuti. Ordinanza e decreto unico attuativo ne regolano l'operatività; il concessionario è pagato secondo il contratto. Si veda il §3.3.

13. OBIETTIVI DEL GRUPPO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER LE CER IN PPP

Il Gruppo di Supporto alla realizzazione degli investimenti per le CER in PPP è stato istituito con Decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023 e successivamente integrato con Decreto n. 15/PNC del 18 marzo 2025. Il Gruppo opera sotto il coordinamento della Struttura Commissariale e vede la partecipazione di esperti in materia di partenariato pubblico-privato, finanza di progetto, diritto amministrativo, ingegneria ed economia.

Il Gruppo di Supporto persegue i seguenti obiettivi prioritari.

I. Coadiuvare gli enti beneficiari: Rilevare le principali criticità applicative e proporre soluzioni operative al fine di migliorare l'implementazione del Bando CER e accelerare i tempi di attuazione degli interventi. Il Gruppo riceve e risponde a quesiti interpretativi relativi al bando e ai documenti correlati (ordinanze commissariali, Linee Guida, regolamenti attuativi, FAQ), fornendo chiarimenti di carattere generale utili a tutti gli enti. Restano invece esclusi pareri su singoli atti interni delle amministrazioni territoriali, dei quali ogni ente rimane esclusivo responsabile sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

II. Favorire l'attivazione del cofinanziamento: Promuovere l'incontro tra domanda pubblica e offerta privata, facilitando i contatti tra gli enti territoriali e gli operatori economici interessati alla realizzazione di CER in PPP. A tale fine, il Gruppo organizza momenti di confronto e approfondimento (anche in forma di webinar, tavoli tecnici e incontri territoriali), con il supporto delle associazioni di categoria, delle Camere di Commercio e

degli altri stakeholder rilevanti, al fine di favorire la strutturazione di proposte partenariali bancabili e coerenti con i vincoli PNC.

III. Supporto alla rideterminazione dei costi: Assistere gli enti nella revisione e nell'aggiornamento dei quadri tecnico-economici (QTE) dei progetti finanziati, alla luce dell'evoluzione dei costi di mercato, dei prezzari regionali aggiornati e delle indicazioni del Decreto CACER del MASE. Come rilevato nelle istruttorie condotte nel 2024–2025, l'andamento dei prezzi delle componenti impiantistiche e dei lavori ha reso necessaria la rideterminazione di numerosi QTE rispetto ai valori originari di candidatura, al fine di assicurare la completa cantierabilità degli interventi senza riduzione ingiustificata delle prestazioni attese.

IV. Supporto alla formulazione delle modifiche: Assistere gli enti nella predisposizione delle istanze di variazione e miglioria dei progetti finanziati (art. 10 del Bando), verificando la compatibilità delle modifiche proposte con:
– i criteri di valutazione che hanno determinato il punteggio in graduatoria;
– i vincoli e le condizioni posti dal PNC (principio DNSH, regole di rendicontazione, tempistiche di realizzazione, invarianza della finalità dell'intervento);
– i limiti procedurali e finanziari derivanti dalle Ordinanze commissariali in vigore.

Canali di contatto

Per richieste di assistenza e chiarimenti, gli enti possono rivolgersi alla Struttura Commissariale attraverso il seguente indirizzo: d.vicario@governo.it (referente operativo del Gruppo di Supporto)

14. WEBINAR E ATTIVITÀ FORMATIVE

La Struttura Commissariale e il Gruppo di Supporto CER hanno organizzato un ciclo di webinar in-formativi rivolti ai RUP, ai Segretari comunali, agli Uffici tecnici e ai professionisti di supporto degli enti beneficiari. I webinar hanno avuto l'obiettivo di illustrare i contenuti delle Linee Guida, le modalità operative delle procedure di PPP e le principali criticità riscontrate nelle prime esperienze applicative.

Webinar realizzati:

- 31 gennaio 2024 – «Introduzione alle Linee Guida PPP-CER e al quadro normativo di riferimento»: illustrazione della struttura delle Linee Guida Ord. 66, del perimetro normativo (Libro IV del Codice, art. 193, MGDD, Guida EPEC), della logica on balance/off balance e delle modalità di individuazione del partner privato.
- 7 febbraio 2024 – «L'Avviso di manifestazione di interesse e la proposta privata»: approfondimento sulle due modalità alternative di individuazione del partner, contenuti dell'Avviso (Allegato 1), relazione di candidatura semplificata, esempi operativi.

- 14 febbraio 2024 – «Il PEF e la matrice dei rischi nelle concessioni CER»: struttura del piano economico-finanziario per le CER, principali voci di ricavo (TIP, vendita energia, incentivi GSE), allocazione dei rischi, sensitivity analysis.
- 15 marzo 2024 – «Aggiornamenti normativi e prime esperienze»: illustrazione delle modifiche introdotte dall'Ord. 89 PNC, aggiornamento sui contributi PNRR Decreto CACER, primi riscontri dalle procedure avviate.

Le registrazioni dei webinar e il materiale di supporto sono disponibili nella sezione dedicata del sito del Commissario (https://sisma2016.gov.it/bando-comunita-energetiche/). Per ciascun webinar è disponibile la presentazione in formato PDF e la registrazione video integrale.

15. ALLEGATI

L'elenco degli allegati è aggiornato e consolidato:

- **Allegato 1 – Avviso tipo**
- **Allegato 2 – Prefattibilità modifica progetti**
- **Allegato 3 – Costo di investimento massimo**
- **Allegato 4 – Incidenza significativa sul PEF**
- **Allegato 5 – Regolamento per il rimborso spese**
- **Allegato Z - Indicatori di sintesi PEF**

ALLEGATO 1 alle LINEE GUIDA – ottobre 2026

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE DI UN ASPIRANTE PROPONENTE

PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023 (TESTO PRE-CORRETTIVO)

Amministrazione: [DENOMINAZIONE ENTE] – [INDIRIZZO] – [COMUNE (PROV.)]

C.U.P.: [.....] **CIG:** [.....]

NOTA IMPORTANTE – REGIME NORMATIVO APPLICABILE

Il presente avviso è redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nel testo vigente anteriormente alle modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. correttivo), entrato in vigore il 31 dicembre 2024.

Ciò in forza della specifica deroga disposta dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025, adottata dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, la quale stabilisce che ai progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi di produzione e distribuzione intelligente di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso CER, di cui all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, continuano ad applicarsi, anche dopo il 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 nel testo pre-correttivo.

Per l'effetto, restano altresì valide le **"Linee Guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (aggiornamento marzo 2026)"**, approvate con Ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024, come successivamente aggiornate con Ordinanza PNC [n. ....] del [....]. Ogni riferimento nel presente avviso all'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 è pertanto da intendersi al testo previgente rispetto al D.Lgs. 209/2024, salvo diversa espressa indicazione.

ART. 1 – PREMESSE

Con il presente avviso l'Amministrazione [DENOMINAZIONE ENTE], in esecuzione dell'Atto n. [...] del [...] con il quale e' stato approvato lo schema del presente avviso con i relativi allegati, intende avviare una procedura esplorativa finalizzata alla selezione di un aspirante proponente, mediante ricezione di candidature recanti documentazione ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo), al quale — a seguito di valutazione positiva — verra' richiesto di presentare la proposta completa ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024.

La presente procedura non ha natura di atto di gara né di proposta contrattuale. L'Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa e i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa per il solo fatto di aver risposto al presente avviso. La valutazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola candidatura e potrà non ritenere idonea alcuna delle proposte pervenute. L'Amministrazione si riserva di chiedere, prima che sia dato corso alla successiva fase procedurale, adeguamenti, modifiche e/o integrazioni per motivi di interesse pubblico.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell'Ente [indirizzo sito web], nella sezione Albo on-line / Amministrazione Trasparente.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INIZIATIVA

L'Amministrazione [DENOMINAZIONE ENTE], a seguito di partecipazione al Bando per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione – sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR – è risultata beneficiaria, con Ordinanza Commissariale n. 66 PNC del 23/11/2023, del contributo pubblico di euro [importo contributo] (pari al [__]% del valore stimato nel Quadro Tecnico Economico di euro [valore QTE]).

L'avviso risponde all'obiettivo pubblico di individuare un operatore economico privato idoneo a cofinanziare, progettare, realizzare e gestire sistemi di produzione e distribuzione intelligente di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso CER, ai sensi del combinato disposto degli artt. 174, 175 e 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo).

Pertanto, oggetto del presente avviso è ricevere una **Relazione Tecnica di Candidatura Semplificata (RTC)** che consenta all'Ente di valutare la procedura che responsabilizzi un operatore economico nella progettazione, finanziamento, realizzazione, gestione dell'investimento e condivisione del risultato in termini di riduzione dei costi riferibili ai servizi energetici da fonti rinnovabili, anche attraverso CER.

L'operazione dovra' garantire: il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi degli artt. 174 e 177 del Codice; essere strutturata in modo tale da consentire la classificazione off balance dell'operazione per l'intera durata della gestione, fermo restando che la qualificazione contabile definitiva dipende dalle valutazioni di competenza delle Autorita' statistiche (Eurostat/ISTAT) e non e' nella piena disponibilita' dell'Ente; il contributo pubblico complessivo non superiore al 50% del valore del QTE (inclusi tutti gli introiti qualificabili come contributi pubblici), salvo scelta motivata dell'Ente di optare per il modello on balance.

ART. 3 – INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Chiarimenti: È possibile ottenere chiarimenti mediante quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: [pec@ente.it] entro e non oltre il giorno [gg/mm/aaaa]. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale almeno [n.] giorni prima della scadenza.

Comunicazioni: Tutte le comunicazioni tra l'Ente e i concorrenti avverranno tramite PEC all'indirizzo [pec@ente.it]. I concorrenti sono tenuti a indicare il proprio indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni.

Sopralluogo: Non è richiesto il sopralluogo obbligatorio. Gli operatori interessati potranno effettuare sopralluogo facoltativo previo appuntamento con il RUP entro [n.] giorni dal termine di presentazione.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'avviso potranno partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024, in forma singola o associata, ovvero alternativamente o cumulativamente:

a) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 193, comma 1, del citato decreto legislativo nel testo pre-correttivo;
b) i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici;
c) i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione.

I soggetti di cui ai punti a)-c) possono, ai sensi della norma, associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Requisiti di ordine generale (a pena di esclusione): insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023; assenza di conflitti di interesse; assenza di gravi inadempienze in precedenti rapporti con l'Amministrazione; assenza di morosità verso l'Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività oggetto dell'avviso (settore energie rinnovabili) o presso i competenti ordini professionali.

I requisiti per la qualifica di concessionario saranno indicati nel dettaglio nel successivo disciplinare di gara.

ART. 5 – CONTENUTI DELLA CANDIDATURA

I soggetti interessati ad assumere la qualifica di aspirante proponente dovranno presentare una candidatura semplificata rispetto alle previsioni dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. La documentazione non deve essere necessariamente presentata nella sua completezza in questa fase; **il set minimo obbligatorio è indicato di seguito con apposita segnalazione**. La documentazione aggiuntiva, pur fortemente raccomandata ai fini di una valutazione più compiuta, potrà essere integrata nella fase successiva, su richiesta del RUP.

A. Curriculum aziendale e capacità tecnica

[**MINIMO OBBLIGATORIO**] Curriculum aziendale dal quale si evinca il possesso di comprovata esperienza nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nella realizzazione e gestione di impianti da FER e/o di CER. Dovranno essere indicate: ragione sociale, forma giuridica, struttura della compagine societaria (in caso di ATI/Consorzio); esperienze pregresse in operazioni di PPP/finanza di progetto.

B. Relazione sul modello di partenariato pubblico-privato

[**MINIMO OBBLIGATORIO**] La relazione dovrà descrivere il modello di PPP proposto, indicando in particolare:

b.1) la forma giuridica proposta per la CER e le relazioni tra ente concedente, concessionario e CER;

b.2) le modalità per garantire che l'operazione sia classificata **off balance** per l'intera durata della gestione, con contributo pubblico non superiore al 50% del QTE;

b.3) una bozza della matrice dei rischi che evidenzi l'adeguata allocazione degli stessi in conformità con la regolamentazione Eurostat, con chiara assunzione del rischio operativo da parte del concessionario.

C. Proposta tecnica – Analisi di prefattibilità

[**MINIMO OBBLIGATORIO**] Analisi di prefattibilità tecnico-economica degli interventi/impianti che il concorrente intende proporre, con riferimento al progetto finanziato dal Bando PNC. Per ogni singolo impianto dovrà essere indicato:

c.1) sintetica analisi costi/benefici con un unico indicatore economico (positivo per gli impianti proposti, negativo per quelli esclusi), con motivazione dell'eventuale esclusione (indisponibilità superfici, vincoli urbanistici, impedimenti tecnici, mancanza diritto di superficie, ecc.);

c.2) eventuali proposte di modifica/sostituzione/integrazione degli impianti, nel rispetto dell'art. 10 (Variazioni) del Bando PNC, tali da mantenere il medesimo punteggio in graduatoria;

c.3) (**raccomandato**) indicazione dei costi di investimento con riferimento ai massimali dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 97/2024 PNC;

c.4) (**raccomandato**) cronoprogramma dei lavori compatibile con le scadenze del Bando PNC e del cronoprogramma commissariale.

D. Proposta in merito alla gestione e al servizio

(**Raccomandato – non obbligatorio in questa fase**) Descrizione degli elementi proposti per le attività di gestione e conduzione degli impianti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e relativi costi annui; gestione della CER; modalità di coinvolgimento di cittadini/imprese che metteranno a disposizione le superfici.

E. Piano economico-finanziario (PEF)

(**Raccomandato – non obbligatorio in questa fase**) Piano economico-finanziario non asseverato che garantisca l'equilibrio economico dell'operazione, indicando: durata della concessione; investimento previsto; canone di concessione a carico del Comune; ricavi e contributi ottenibili (TIP GSE, vendita energia); eventuali economie residue a beneficio della CER. **L'asseverazione del PEF da parte di istituto di credito o società di revisione, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo), non è richiesta in questa fase ma sarà obbligatoria all'atto della presentazione della proposta completa ex art. 193, comma 1.**

Il PEF dovrà contenere un sintetico Public Sector Comparator (PSC) e un'analisi di sensitività degli effetti della variazione dei principali parametri di costo e di ricavo.

F. Bozza di convenzione

(**Raccomandato – non obbligatorio in questa fase**) La bozza di convenzione dovrebbe contenere: oggetto del contratto; obbligazioni del concessionario; attività di progettazione, realizzazione e gestione; condizioni di equilibrio e revisione del PEF; indicazione di eventuali garanzie aggiuntive a tutela dell'ente concedente.

NOTA: Saranno comunque valutate le candidature che presentino, come set minimo, i documenti A (Curriculum aziendale), B (Relazione sul modello PPP) e C.1) (Analisi di prefattibilità degli interventi). La presenza dei documenti aggiuntivi D, E, F costituirà elemento di maggior peso nella valutazione comparativa.

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori interessati devono far pervenire la propria candidatura esclusivamente tramite la piattaforma telematica [indicare piattaforma/portale appalti], entro le ore 12:00 del giorno [gg/mm/aaaa].

Il plico digitale dovrà contenere:

BUSTA A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: preferibilmente secondo il Modello 1 allegato, compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, con allegata copia del documento di identità. **L'istanza dovrà contenere l'impegno: a presentare la proposta completa ex art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo) qualora selezionato come aspirante proponente; all'asseverazione del PEF da parte di istituto di credito o società di revisione; alla produzione delle garanzie previste dall'art. 193, commi 1 e 6, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo), nei termini che saranno indicati dal RUP.**

BUSTA B – OFFERTA TECNICA: documentazione di candidatura semplificata di cui all'art. 5 del presente avviso.

Saranno escluse le candidature: pervenute oltre il termine stabilito; non correttamente sottoscritte; che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

ART. 7 –VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature saranno valutate in via discrezionale dalla Commissione, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, in funzione della loro corrispondenza all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, tenendo conto — senza predeterminazione di pesi — dei seguenti profili orientativi:

(i) fattibilità tecnica;
(ii) sostenibilità economico-finanziaria;
(iii) economicità per l'ente;
(iv) adeguatezza dell'allocazione dei rischi;
(v) Capacità e solidità del soggetto proponente;
(vi) Coerenza e funzionalità del modello di CER proposto;
(vii) Numero di impianti e potenza proposta in relazione al progetto.

La Commissione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni e modifiche prima di esprimere la propria valutazione.

Le proposte saranno esaminate da apposita Commissione interna nominata dopo la scadenza del termine di presentazione, previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse.

ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DELL'ASPIRANTE PROPONENTE E PROPOSTA COMPLETA

All'esito della valutazione delle candidature, il Dirigente competente provvederà a comunicare l'esito al concorrente/i selezionato/i e ad avviare l'interlocuzione finalizzata a massimizzare il pubblico interesse.

Il concorrente selezionato come aspirante proponente sarà invitato, entro […] giorni dalla comunicazione, a presentare la proposta completa ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo), contenente:

a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);

b) la bozza di convenzione;

c) il piano economico-finanziario asseverato da istituto di credito o società di revisione ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo);

d) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

e) le garanzie di cui all'art. 193, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo), se richieste.

Il concorrente potrà essere nominato promotore solo a seguito dell'approvazione del PFTE e della dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione, con provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo).

Il concorrente selezionato, qualora non in possesso dei requisiti per il ruolo di concessionario, potrà fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti e con le eccezioni previste dalla disciplina vigente per i requisiti di carattere personale e soggettivo non avvalibili.

ART. 9 – RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA

Si precisa che, in virtù della deroga di cui all'Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025, la successiva procedura di gara si svolgerà secondo le disposizioni dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 nel testo previgente rispetto al D.Lgs. 209/2024. In particolare:

a) Il progetto di fattibilità approvato sarà posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 193, comma 3, pre-correttivo);

b) I concorrenti, compreso il promotore, presenteranno un'offerta contenente il PEF asseverato, le caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al PFTE (art. 193, comma 5, pre-correttivo);

c) (Integrazione – Linee Guida §§10.7.3.3 e 10.7.5) Il diritto di prelazione del promotore di cui all'art. 193, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione. L'ente indica negli atti, prima della presentazione delle offerte, se prevede il premio facoltativo al promotore e ne motiva specificamente pertinenza, proporzionalità e compatibilità con la parità di trattamento. Se previsto, il premio è attribuito senza automatismi, entro il limite complessivo di 8 punti e secondo i sub-criteri del §10.7.3.3 (qualità PFTE fino a 4; innovatività fino a 2,6; robustezza PEF fino a 1,4). La mancata previsione del premio non preclude R(V), ferme le Garanzie 1, 2 e 4, cumulative, e i presupposti del rimborso. Per gli atti già avviati o pubblicati si applica il §10.7.5, lettera D);

d) Ove il promotore non risulti aggiudicatario, il rimborso delle spese di predisposizione della proposta è riconosciuto nei presupposti e limiti dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 129 PNC, dei §§10.7.2 e 10.7.4 e dell'Allegato 5, a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della concessione. La base V è determinata sul PFTE posto a base di gara, al netto dell'IVA e con il perimetro del §10.7.2, non automaticamente sul QTE finanziato.

ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ed a norma di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

ART. 11 – ALLEGATI

Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti:

i. Modello 1 – Istanza di partecipazione / Manifestazione di interesse;

ii. Modello 2 – Dichiarazione possesso requisiti (ed eventuale DGUE Allegato D);

iii. Modello 3 – Consenso trattamento dati personali;

iv. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) con allegati (elenco impianti, computo metrico, planimetrie);

v. Ordinanza n. 61 PNC del 27/07/2023 (assegnazione contributo);

vi. Ordinanza n. 97 PNC del 27/06/2024 (Linee Guida PPP-CER);

vii. Linee Guida PPP-CER, aggiornamento ottobre 2026.

Fac-simile scheda di prefattibilità per la modifica delle progettualità finanziate

A seguire, si propone, a mero titolo indicativo, un esempio di come potrebbe essere realizzata una tabella di analisi di prefattibilità, contenente l'impatto di alcuni dei fattori determinanti che potrebbero influenzare la realizzazione e la convenienza dei singoli impianti del progetto finanziato.

SCHEDA RIASSUNTIVA ANALISI DI PREFATTIBILITA'

Tipologia Impianto	Proprietà superficie	Tipologia superficie	Potenza	POD	Disponibilità della superficie nei tempi	Vincoli urbanistici impeditivi	Impedimenti tecnici o materiali	Diritto di superficie	Altro...	Altro...2	Analisi Costo Beneficio	ESITO	Note
FV	Pubblico	condominio	300 kwp	...	si	no	no	si	...	...	35.000,00 €	5,00	
FV	Privato	villetta	5 kwp	...	si	no	no	no	...	...	-12.000,00 €	-2,00	Manca accesso
FV	Pubblico	rimessa	200 kwp	...	si	no	no	si	...	...	53.000,00 €	3,00	
FV	Pubblico	scuola	250 kwp	...	no	no	no	si	...	...	22.000,00 €	-2,00	Non agibile
FV	Privato	condominio	20 kwp	...	si	no	no	si	...	...	20.000,00 €	5,00	
FV	Privato	villetta	3 kwp	...	si	no	si	si	...	...	-35.000,00 €	-1,00	Allaccio costoso
FV	Privato	condominio	3 kwp	...	si	no	no	si	...	...	3.000,00 €	1,00	Da rivalutare
FV	Privato	pensilina	3 kwp	...	si	no	no	si	...	...	5.000,00 €	2,00	Da rivalutare
Eolico	Pubblico	terreno	500 kwp	...	si	si	no	si	...	...	-150.000,00 €	-3,00	Impatto ambientale
Geotermico	Pubblico	strade	3000 kwp	...	no	no	no	no	...	...	200.000,00 €	-1,00	Impossibilità agli scavi

La tabella esprime una valutazione quali quantitativa, sia sulla fattibilità dell'impianto (colonna ESITO), che sulla convenienza economica (analisi costo beneficio). Per i singoli impianti viene espressa anche una valutazione di convenienza puramente economica (che in questo caso non tiene volutamente conto dei cosiddetti "*intangible*"). Nel caso in cui questa valutazione, del tutto preliminare ed ancora solo parametrica, non desse un risultato nettamente positivo, si consiglia di non confermare l'impianto nel progetto in fase di revisione ma, potendo, di sostituirlo con eventuali altri. Successivamente, in fase di progettazione esecutiva, e quindi sulla base della certezza dell'analisi da condurre, qualora l'impianto precedentemente escluso e sostituito dovesse risultare comunque conveniente e fattibile, potrà essere finanziato interamente con capitale privato.

Costo di investimento di riferimento massimo della misura

Al fine di stabilire un costo di investimento di riferimento massimo per il Bando CER, Ordinanza n. 24 PNC del 30/06/22, la Struttura commissariale ha condotto un'analisi dei prezzi sui progetti finanziati.

L'analisi è stata condotta con riferimento ai massimali di riferimento stabiliti nell'allegato E del decreto CACER (DM 414/23) del Mase e sulla base dei costi dei progetti finanziati a valere sull'Ordinanza n.89 del 29/03/2024, nonché a seguito della verifica effettuata dal Gruppo di Supporto CER nell'ambito dell'istruttoria di cui ai Verbali dell'11 novembre e del 16 dicembre 2025, che ha confermato la conformità degli importi della Componente A ai massimali €/kWp previsti nella Tabella 2 del presente allegato (cfr. Ord. 123 PNC, art. 1 e premesse, punto d.1)..

Si è inoltre proceduto a benchmark dei prezziari regionali delle Regioni di riferimento, non in modalità media aritmetica (attesa peraltro la carenza di dati completi per una esaustiva analisi dei prezzi) bensì alla luce del principio di trasparenza (cioè sulla base di regole replicabili su ogni singola CER), del principio di rappresentatività (e quindi in ragione della rappresentatività insufficiente dei progetti per ciascuna fascia di potenza nelle diverse regioni interessate), del principio di replicabilità sul mercato (e quindi in ragione delle variazioni significative nei costi di allaccio alla rete di distribuzione come previsto dal Testo integrato delle connessioni attive (TICA) e della loro forte variabilità in funzione delle specificità tecniche e fisiche dello specifico impianto da collegare alle rete elettrica) nonché del principio di hedgeability (in modo da permettere una copertura tempestiva dei budget e la riduzione dei costi di transazione, nonché in ragione dei cambiamenti nel mercato di riferimento e della necessità di concludere il bando mediante il Partenariato Pubblico-Privato).

Infine, si è tenuto conto delle modalità home based utilizzate da Consip spa nella redazione dei "prezzi benchmark Consip" e cioè con riferimento alle prestazioni principali individuate in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto dei contratti.

In esito a tale analisi, si è determinato il prezzo di riferimento massimo per il bando CER nella misura indicata di seguito.

In accordo con il Regolamento Operativo del Decreto CACER n. 414/23, e specificatamente al paragrafo 1.2.1.6 "Cumulabilità della tariffa incentivante", il costo di investimento di riferimento massimo della misura (Bando CER), è stabilito nel presente allegato dell'Ordinanza di pubblicazione e corrisponde ai valori riportati nella Tabella 1, colonne (A+B).

MASSIMALI MISURA BANDO CER A VALERE SUL BANDO PNC ORDINANZA N. 24 DEL 30/06/22				
Massimali Bando CER	**Prezzo base €/KW che concorre al calcolo del 40% (TIP)**	**Oneri TICA in aumento del prezzo base**	**Spese che non concorrono al calcolo del 40% (TIP)**	**Totale investimento a consuntivo**
	(A)	**(B)**	**(C)**	**(A+B+C)**
impianti fino a 20 KW	€ 3.000	Costo complessivo TICA	Spese ammissibili dal Bando computate su prezziario regionale	Massimale entro il finanziamento concesso nell'Ord. N.89 PNC
impianti da 20 KW e fino a 200 KW	€ 2.400			
impianti da 200 KW e fino a 600 KW	€ 2.200			
impianti da 600 KW e fino a 1000 KW	€ 2.100			

Tabella **1 - Massimali misura bando CER**

Si precisa che, con riferimento alla Componente B (oneri TICA), il Gruppo di Supporto ha preso atto che il relativo importo risulta essere condizionato dall'offerta di mercato dell'unico operatore nazionale autorizzato e che, pertanto, non è possibile predeterminare un massimale unitario. Il costo stimato dagli enti dovrà essere dagli stessi verificato per ammissibilità e coerenza con le specifiche tecniche dell'impianto.

I massimali specificati sono applicabili indipendentemente dalla modalità di realizzazione del progetto, sia essa appalto o Partenariato Pubblico-Privato, e non sono influenzati dall'entità del contributo pubblico in conto capitale ottenuto, né dalla richiesta di accesso alla Tariffa Incentivante Premiale (TIP) al GSE.

Per una maggiore comprensione, tutte le spese ammissibili, come definite all'Art. 5 del bando CER, sono categorizzate in tre gruppi distinti nella Tabella 2:

A) Spese che concorrono al calcolo del contributo, fino al 40%, oltre il quale si perde il diritto di accesso alla TIP.
B) Spesa variabile, in aumento del massimale definito in A), che concorre alla soglia del 40% di contributo pubblico.
C) Spese che **non** concorrono al calcolo del contributo, fino al 40%, oltre il quale si perde il diritto di accesso alla TIP.

Queste categorie devono essere considerate in tutti i progetti finanziati.

MASSIMALI E SPESE AMMISSIBILI PROGETTI FINANZIATI DAL BANDO PNC Ord. N. 24 del 30/06/22						
	Voci di spesa - FINANZIAMENTO PNC (BANDO COMMISSARIO)	Massimale €/kw per impianti fino a 20 kW	Massimale €/kw per impianti da 20 a 200 kW	Massimale €/kw per impianti da 200 a 600 kW	Massimale €/kw per impianti da 600 a 1000 kW	Contributo massimo per kW cumulabile con la tariffa premio
(A) Spese che concorrono al raggiungimento della soglia del 40% oltre la quale si perde il diritto alla TIP	a. assistenza tecnico-scientifica e socio-scientifica nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti, ivi comprese le attività connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e all'accettabilità sociale; tali spese non possono superare il 5% dell'intero importo richiesto	€ 3.000	€ 2.400	€ 2.200	€ 2.100	40% X Massimale misura espresso in €/kW
	b. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione degli impianti di produzione, distribuzione e condivisione dell'energia, compresi i costi di installazione					
	h. acquisto di tutti i componenti indispensabili per sistemi di monitoraggio dei consumi, compresi i costi di installazione					
	i. lavori per la realizzazione di nuovi impianti, repowering e/o revamping e distribuzione e condivisione di energia					
	m. lavori per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi					
	n. lavori per la realizzazione dei sistemi di gestione dei flussi energetici					
	g. fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo termico/elettrico					
	l. lavori per la realizzazione di sistemi di accumulo					
	j. lavori indispensabili alla realizzazione delle opere di connessione inclusi gli eventuali oneri di connessione					
	c. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione delle opere di connessione					
	p. progettazione, direzione lavori, collaudo e iter di connessione alla rete elettrica, ove pertinente					
	q. oneri per la sicurezza legati a tutte le fasi di sviluppo delle iniziative					
	o. costi connessi all'allaccio alla rete di distribuzione secondo le modalità previste dal Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), quantificabili in via anche approssimativa in sede di stesura del quadro economico previsto dall'Allegato B	(B) Spesa in aumento del massimale che concorre alla soglia del 40% di contributo pubblico				
(C) Spese che non concorrono al raggiungimento della soglia del 40% oltre la quale si perde il diritto alla TIP	d. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi, compresi i costi di installazione	Spese da prezziario regionale di riferimento	Spese da prezziario regionale di riferimento	Spese da prezziario regionale di riferimento	Spese da prezziario regionale di riferimento	Spese che non rilevano ai fini del cumulo con la tariffa premio, dunque, non sarà necessario rendicontarle al GSE. In nessun caso, il contributo totale in conto capitale a valere sul Bando PNC potrà essere superiore al massimale previsto nell'Ordinanza n. 89 PNC del 29/03/24
	e. acquisto di impianti di cogenerazione o trigenerazione, inclusa la rete di teleriscaldamento se presente, che necessitano di repowering e/o revamping al fine della trasformazione dell'alimentazione da energia fossile ad energia da fonti rinnovabili, del parziale rifacimento, dell'eventuale ampliamento e della rifunzionalizzazione anche ai fini della realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia					
	g. fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo termico/elettrico					
	k. lavori indispensabili alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi termici					
	r. assistenza tecnico-giuridico-amministrativa per la definizione di accordi e la costituzione di eventuali soggetti giuridici necessari alla condivisione dell'energia, alla gestione e alla manutenzione degli impianti nel tempo					
	s. assistenza tecnico-giuridico-amministrativa per la definizione di accordi pluriennali per la gestione e manutenzione degli impianti					
	t. studi di prefattibilità degli interventi individuati dal soggetto ammissibile per la partecipazione al presente bando tra cui: analisi preliminare della domanda energetica, censimento delle fonti energetiche disponibili sul territorio, possibili identificazioni delle aree idonee per la realizzazione dei nuovi impianti, eventuali autorizzazioni necessarie, pianificazione delle configurazioni di condivisione ed ottimizzazione delle stesse; la documentazione, da consegnare durante la fase attuativa, deve contenere tutti gli atti formali (convenzioni o analoghi accordi siglati con soggetti terzi) stipulati dal soggetto ammissibile nei 6 mesi antecedenti l'emanazione del presente bando					
	f. acquisto di attrezzature, mezzi, impianti necessari per la gestione e lavorazione del legname, nella filiera foresta-legno-energia sostenibile, per la produzione di bio-combustibili (cippato, pellet, bricchette) necessari ad alimentare gli impianti a fonte rinnovabile anche ai fini della realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia					

Tabella 2 - Spese ammissibili ripartite per tipologia

Integrazione ottobre 2026 alla Tabella 2. La voce p. della componente A comprende, ove dovuti e ammissibili, gli incentivi per funzioni tecniche, alle condizioni del §8.1; la collocazione è esclusivamente contabile e non comporta automaticamente ammissibilità

ai fini del limite del 40 per cento. La voce r. della componente C comprende gli oneri di costituzione della CER, senza duplicazioni rispetto ai costi del concessionario.

Le voci e la classificazione della Tabella 2 si leggono con le verifiche di ammissibilità e cumulabilità e con la disciplina delle riallocazioni del §8.2. La loro mera collocazione nel QTE non sostituisce le verifiche richieste dalla disciplina GSE.

Indicazioni per la richiesta al GSE della Tariffa Incentivante Premiale (TIP)

Per accedere alla Tariffa Incentivante Premiale (TIP), il GSE valuterà l'incidenza del contributo pubblico in conto capitale sulle spese sostenute per i progetti. Saranno prese in considerazione le spese associate alle componenti (A) e (B) della Tabella 2 – *Spese ammissibili ripartite per tipologia*, categorizzate per tipologia, nei limiti del massimale specificato, e il provvedimento di concessione del contributo pubblico. Il rapporto tra il contributo pubblico in conto capitale e le spese effettivamente sostenute per le componenti (A) e (B) non dovrà superare il valore di 0,4. A tal fine, si ricorda che il contributo pubblico è stato determinato nella misura massima consentita al fine di avere accesso alla TIP (cfr. Ord. 123 PNC/2025, premesse, lett. b), fissato al 40%, come risultante dall'Allegato 1 alla medesima Ordinanza.

Ai fini dell'accesso alla TIP, poiché il soggetto che sostiene le spese d'investimento (Concessionario) differisce sia dal soggetto beneficiario del contributo pubblico (ente territoriale) che dal soggetto ammesso alla richiesta della TIP (CER), è auspicabile che il concessionario sia una società veicolo, costituita ad hoc, alla quale verranno fatturate tutte le spese, in modo da poterle rendicontare al GSE. L'incidenza del contributo pubblico, nel limite del 40% per avere accesso alla TIP, verrà verificata mediante presentazione del provvedimento di concessione.

È obbligatorio che tutte le spese siano documentate mediante fatture elettroniche e pagamenti realizzati attraverso bonifico bancario o postale. Solo le spese saldate entro la data di messa in esercizio commerciale dell'impianto saranno accettate. Il termine ultimo per la quietanza è fissato dal Regolamento Operativo del Decreto CACER al 30 giugno 2026; tuttavia, nelle more di una eventuale revisione del cronoprogramma generale di livello nazionale (cfr. Ord. 123 PNC/2025, premesse), si raccomanda agli enti di monitorare eventuali aggiornamenti normativi in materia di eventuale proroga dei termini.

Per l'invio della richiesta al GSE, sarà predisposta una tabella specifica dove dovranno essere inserite le voci di spesa dettagliate.

Indicazioni per la rendicontazione alla Struttura commissariale

Tutte le spese relative alle tre categorie di spese ammissibili, come delineato nella Tabella 2 – "Spese ammissibili ripartite per tipologia" del Bando CER, devono essere rendicontate conformemente a quanto previsto dal bando stesso. I massimali di spesa, specificati nella suddetta tabella, non devono in alcun caso superare cumulativamente il limite totale stabilito dal provvedimento di concessione del finanziamento.

Ai fini della rendicontazione, le spese dovranno essere suddivise per Componente (A, B, C) secondo la classificazione della Tabella 2 del presente allegato.

In particolare:

- le spese della Componente A dovranno risultare entro i massimali €/kWp previsti;
- le spese della Componente B (TICA) dovranno essere documentate con i preventivi rilasciati dal gestore di rete;
- le spese della Componente C dovranno essere computate secondo il prezziario regionale.

In ogni caso, il totale del contributo in conto capitale non potrà superare la soglia massima definita nell'Allegato 1 all'Ordinanza n. 123 PNC del 19.12.2025 e s.m.i.

Istruttoria per la parametrizzazione dell'incidenza significativa sul PEF nelle operazioni di PPP per le CER

Mandato del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro tecnico, riunitosi in data 11/11/25, ha approvato all'unanimità la proposta di deroga alla sequenza procedurale ordinaria per lo svolgimento della Conferenza di Servizi sul PFTE, prevista dal D.lgs. 36/2023 per le operazioni di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) relative alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (FER) tramite Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei territori del sisma 2016.

La deroga, da sottoporre alla Cabina di Coordinamento Integrata, si fonda sui poteri derogatori attribuiti al Commissario Straordinario dal D.L. 189/2016 e risponde all'esigenza di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, superando i ritardi procedurali (stimati in 5-6 mesi) incompatibili con le scadenze PNC.

Novità procedurale: posticipazione della Conferenza di Servizi

La sequenza derogatoria proposta prevede che:

- La Conferenza di Servizi semplificata venga svolta dopo la stipula della convenzione e sulla base del progetto esecutivo, anziché sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
- La verifica progettuale sia effettuata direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con supporto tecnico dell'ente, in luogo del soggetto terzo qualificato
- Il concessionario assuma l'obbligo di recepire le prescrizioni emerse in Conferenza di Servizi postuma senza oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione, salvo riequilibrio del Piano Economico-Finanziario (PEF) nei casi di "incidenza significativa"

Necessità di parametrizzazione oggettiva

Il Gruppo di Lavoro ha individuato la necessità di definire criteri oggettivi e trasparenti per qualificare quando le prescrizioni della Conferenza di Servizi postuma comportino un'incidenza "significativa" sul PEF, tale da giustificare la richiesta di un riequilibrio economico-finanziario della concessione da parte del Concessionario.

L'obiettivo è duplice:

1. Fornire anche ai RUP privi di specifica esperienza in operazioni di PPP, uno strumento operativo chiaro, uniforme e misurabile
2. Garantire certezza del diritto e parità di trattamento tra i diversi operatori economici, riducendo margini di contenzioso

Il presente documento illustra la tabella dei parametri approvata e le relative modalità operative di applicazione.

Definizione degli indici da prendere in considerazione per la richiesta di riequilibrio economico-finanziario del PEF

Per i progetti PPP-CER del PNC, l'investimento presenta una marcata variabilità (circa 0,6–13 milioni di euro), con tecnologie e profili di ricavo eterogenei, a fronte di una durata non estendibile oltre i 20 anni per i limiti di erogazione della TIP. In tale contesto, un sistema di riequilibrio fondato su una pluralità di indici (variazione dei costi, dei ricavi, della durata, degli oneri gestionali, del TIR, ecc.) risulta difficilmente gestibile con rischi di applicazioni non uniformi da parte dei RUP, specie su interventi di dimensione medio-piccola. **Pertanto, si propone di assumere come unico parametro di riferimento la variazione del TIR di progetto.**

La dottrina e i documenti ufficiali (Linee guida ANAC n. 9, "Partenariato Pubblico Privato: 100 domande/risposte" DIPE-MEF, Linee guida della Fondazione Nazionale Commercialisti sul PEF) riconoscono il **TIR di progetto come indicatore sintetico dell'equilibrio economico-finanziario** e della capacità del progetto di generare ricchezza.

La scelta tra sequenza ordinaria (Conferenza di servizi sul PFTE) e procedura semplificata (Conferenza sul progetto esecutivo) è rimessa al proponente. Pertanto, la natura facoltativa dell'accesso alla deroga giustificata che gli effetti ordinari delle prescrizioni derivanti dalla Conferenza di servizi, entro un determinato margine di riduzione del TIR di progetto, restino allocati in via primaria sul concessionario, quale esito fisiologico del maggior rischio procedurale assunto.

La misura del **12,5%** quale soglia di variazione negativa del TIR di progetto non trova però puntuale riscontro in fonti normative o linee guida ufficiali, che si limitano a indicare gli indici di equilibrio (TIR, VAN, DSCR, ecc.) senza predeterminarne i margini di tolleranza. Tale soglia è pertanto **frutto di una valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione**, ritenuta congrua ed equilibrata rispetto al profilo di rischio proprio delle concessioni in esame. Essa risulta, altresì, giustificata dalla natura facoltativa della procedura derogatoria, di cui il concessionario è reso edotto, potendo così calibrare consapevolmente le proprie scelte progettuali e finanziarie, innalzare la qualità progettuale iniziale, ridurre il rischio di varianti correttive e allinearsi ai principi di corretta allocazione del rischio operativo e di efficienza procedurale richiamati dal d.lgs. 36/2023 e dalle Linee guida ANAC n. 9.

In tale quadro, **si propone di considerare "assorbibili"** dal concessionario le variazioni del TIR di progetto fino a una riduzione del 12,5% rispetto al TIR approvato (ad esempio, TIR base pari all'8%, soglia a 7,0%). Una riduzione entro questo limite rientra fisiologicamente nel rischio operativo proprio della concessione e nelle normali oscillazioni dei costi di investimento e gestione, mentre scostamenti più ampi incidono in modo non marginale sul TIR di progetto e, di conseguenza, sulla convenienza economica dell'investimento. La percentuale del 12,5% appare dunque congrua e prudenziale, in linea con l'impostazione delle citate linee guida, che raccomandano di riservare il riequilibrio ai soli effetti effettivamente "significativi" sull'equilibrio del PEF.

Operativamente, si propone che, in caso di applicazione della procedura derogatoria con Conferenza di servizi sul progetto esecutivo, le variazioni del TIR di progetto fino al limite del -12,5% rispetto al TIR di progetto approvato siano considerate fisiologicamente assorbibili dal concessionario e non diano luogo ad alcun diritto al riequilibrio del PEF. Una volta superata tale soglia, il concessionario matura il diritto alla richiesta di riequilibrio economico-finanziario, da attuarsi mediante gli strumenti previsti dal contratto e dal d.lgs. 36/2023, **nei soli limiti**

strettamente necessari a ricondurre il TIR di progetto entro la soglia del -12,5% rispetto al valore iniziale, restando in capo al privato il rischio operativo ordinario entro detta fascia.
(https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2615526/Documento+di+Consultazione+-+Linee+Guida+n+9.pdf/5f58e1a8-37ab-c602-6d17-82a3d231349c?t=1635150040847)
(https://www.programmazioneeconomica.gov.it/media/nxunssf0/28725-100-domande-e-risposte_pubblicato.pdf)
(https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01689/2023_12_27_Linee_guida_per_la_redazione_del_piano_economico-finanziario_nelle_procedure_di_PPP.pdf?fid=1689)

Analisi di Sensitività: relazione tra variazione CAPEX e variazione TIR di Progetto per impianti fotovoltaici italiani

Premesse metodologiche: Parametri di base dello studio ARERA (par. 3)

L'analisi di sensitività ARERA sui costi di investimento (CAPEX) per impianti fotovoltaici fino a 1 MW in Italia si basa su:

- WACC (Weighted Average Cost of Capital): 6,5%
- Vita utile impianto: 25 anni
- LCOE baseline (SOUTH Italy): circa 55-75 €/MWh a seconda della taglia
- Producibilità media: 1.500 kWh/kWp per impianti a terra
- CAPEX baseline:
  - Impianti fino a 200 kW: 1.100 €/kW
  - Impianti 200-1.000 kW: 850-1.000 €/kW

Relazione CAPEX ↔ LCOE[3] ↔ TIR di progetto

La metodologia ARERA collega i costi di investimento (CAPEX) all'LCOE tramite la formula:

$$\text{LCOE} = \frac{\text{CAPEX} \times \text{CRF}(r, n) + \text{OPEX}}{\text{Energy Production}}$$

dove CRF = Capital Recovery Factor dipendente dal WACC (r = 6,5%) e dalla vita utile (n = 25 anni).

Relazione inversa TIR-LCOE: Il TIR di progetto è inversamente correlato all'LCOE. Quando l'LCOE aumenta (a causa di CAPEX più alti), il TIR di progetto diminuisce, poiché la redditività dell'investimento si riduce.

[3] LCOE fotovoltaico, o Levelized Cost of Energy, è il costo medio per kilowattora (kWh) dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico lungo il suo intero ciclo di vita

Tabella di Sensitività: Variazione CAPEX → Variazione LCOE → Variazione Stimata TIR di Progetto

Variazione CAPEX	Variazione LCOE (€/MWh)	Variazione LCOE (%)	Variazione TIR Progetto (% relativa)	Variazione TIR (pp)	Note
+0% (baseline)	0	0%	0%	0 pp	Scenario di gara – Caso di riferimento ARERA
+5%	+2,5 a +3,5	+4% a +5%	-3% a -5%	-0,25 a -0,4 pp	Aumento moderato – Assorbibile in ordinaria fisiologia
+10%	+5 a +7	+8% a +10%	-6% a -10%	-0,5 a -0,8 pp	Soglia ordinaria – Figura 4 dello studio ARERA
+15%	**+7,5 a +10,5**	**+12% a +15%**	**-10% a -15%**	**-0,8 a -1,2 pp**	**Inizio incidenza significativa – Transizione fisiologia/materialità**
+20%	+10 a +14	+16% a +20%	-14% a -20%	-1,1 a -1,6 pp	Scostamento materiale – Oltre fisiologia ordinaria
+25%	+12,5 a +17,5	+20% a +25%	-18% a -25%	-1,4 a -2,0 pp	Incidenza critica – Impatto strutturale su sostenibilità

Tabella 1: Analisi di sensitività: CAPEX, LCOE e TIR di progetto
pp = punti percentuali assoluti (es.: TIR baseline 8% → variazione -0,8 pp = TIR risultante 7,2%)

Analisi dettagliata dei dati ARERA

Fonte dei dati sulla sensitività LCOE-CAPEX

Lo studio ARERA, Figura 4 (par. 3.3), mostra esplicitamente che:

- Una **variazione del CAPEX di ±10%** produce una **variazione dell'LCOE di circa ±5-7 €/MWh** (Figura 4, par. 3.3)
- Questa relazione è "**linearizzabile"** nell'intervallo ±10-15% di variazione CAPEX
- Al di là di tale intervallo, la relazione presenta non-linearità dovute all'effetto combinato di CAPEX, OPEX e struttura finanziaria

Interpretazione della transizione tra comportamento fisiologico e incidenza significativa

L'analisi ARERA e i benchmark Politecnico di Milano evidenziano che:

- **Fino a CAPEX +10%**: la variazione dell'LCOE rimane contenuta (±5-7 €/MWh), rientrando nella **fisiologia ordinaria di volatilità di mercato**. Questa fascia rappresenta gli scostamenti normalmente assorbibili dal concessionario nell'ambito del rischio operativo.
- **Tra CAPEX +10% e +15%**: si manifesta la **transizione tra comportamento ordinario e incidenza significativa**. In questa fascia, la variazione dell'LCOE raggiunge 7-10 €/MWh circa, determinando una riduzione del TIR di progetto dell'ordine di -10% a -15% (relativa). Questo è lo **"spartiacque"** dove gli scostamenti cominciano a diventare materiali.
- **Oltre CAPEX +15-20%**: gli scostamenti sono definitivamente **materiali** e incidono sensibilmente sull'equilibrio economico-finanziario del PEF, richiedendo interventi di riequilibrio.

Collegamento tra LCOE e TIR di progetto tramite WACC

La relazione tra LCOE e TIR di progetto si stabilisce tramite il WACC (6,5% nello studio ARERA):

$$\text{TIR} \approx \frac{\text{Annual Net Cash Flow}}{\text{CAPEX}} - \text{WACC}$$

Pertanto, quando l'LCOE aumenta per effetto di CAPEX più alti:

- I ricavi per unità di energia prodotta rimangono costanti (tariffe incentivanti fisse)
- Il costo di generazione aumenta
- Il margine netto si riduce proporzionalmente
- Il TIR di progetto diminuisce di conseguenza

Stima della variazione relativa TIR

Sulla base della metodologia ARERA e dei benchmark Politecnico di Milano, l'**elasticità** (rapporto tra variazione % del TIR e variazione % del CAPEX) può essere stimata a circa **0,6-1,0** per variazioni fino al 20% di CAPEX:

$$\text{Elasticità} = \frac{\Delta\text{TIR Ratio}}{\Delta\text{CAPEX\%}} \approx 0{,}6 \text{ a } 1{,}0$$

Quindi:

- **CAPEX +10% → TIR -6% a -10% (relativo)**
- **CAPEX +12,5% → TIR -7,5% a -12,5% (relativo)**
- **CAPEX +15% → TIR -9% a -15% (relativo)**
- **CAPEX +20% → TIR -12% a -20% (relativo)**

Motivazione tecnica della soglia -12,5% di variazione TIR di progetto

La soglia di **-12,5% di variazione relativa del TIR di progetto** (equivalente approssimativamente a CAPEX +12,5%) rappresenta il **punto ottimale di equilibrio** tra i seguenti fattori:

1. Transizione tra fisiologia ordinaria e incidenza significativa

Dai dati ARERA e dai benchmark Politecnico di Milano, la **fascia 10%-15% di variazione CAPEX è la zona di transizione** tra:

- **Comportamento ordinario** (CAPEX fino a +10%): scostamenti fisiologicamente assorbibili, generati da normale volatilità di mercato
- **Comportamento significativo** (CAPEX oltre +15%): scostamenti che incidono materialmente su equilibrio e bancabilità

La soglia del **-12,5% di variazione TIR** si posiziona **al centro di questa transizione**, rappresentando il **limite massimo di accettabilità per il concessionario** senza compromettere l'economicità del progetto.

2. Sostenibilità finanziaria rispetto al WACC

Assumendo un **TIR di baseline di 8,5%** (scenario medio per impianti PPP CER):

- Una variazione relativa del **-12,5%** comporta una riduzione assoluta di **TIR = 8,5% × 12,5% ≈ 1,06 pp** (da 8,5% a 7,44%)
- Questo margine rimane **sovra-WACC di circa 0,9 pp**, mantenendo sufficiente attrattività per finanziatori
- La soglia è contemporaneamente sufficientemente restrittiva da **proteggere l'equilibrio del PEF** in caso di scostamenti dei costi

3. Benchmark operativi e prassi di mercato in concessioni PPP

La letteratura tecnica sul riequilibrio nel PPP (ANCE, Politecnico di Milano, AREA) suggerisce che le variazioni di costo gestibili senza scattare meccanismi di riequilibrio ordinario si collocano mediamente in una fascia di **±10-15%** di scostamento rispetto al PEF baseline.

La soglia **-12,5% di variazione TIR** rappresenta il **punto mediano** di questa fascia ed è quindi **coerente con le prassi internazionali** di gestione del rischio nei contratti PPP.

4. Coerenza normativa con framework italiano

Nel contesto italiano del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa ANAC su riequilibrio economico-finanziario:

- La soglia **-12,5%** di TIR di progetto rappresenta il **compromesso ottimale** tra:
  - Protezione del concessionario (margine sufficiente)
  - Protezione dell'ente concedente (limite chiaro e oggettivo)
  - Sostenibilità del riequilibrio (agevole applicazione amministrativa)

Conclusioni

La presente analisi di sensitività fornisce un **framework quantitativo e oggettivo** per:

1. **Monitorare gli scostamenti dei costi** (CAPEX) rispetto al PEF baseline
2. **Tracciare l'impatto sulla redditività del progetto** (TIR) in funzione di tali scostamenti
3. **Attivare meccanismi di riequilibrio economico-finanziario** quando la variazione relativa del TIR di progetto raggiunge o supera la soglia del -12,5%

La soglia del **-12,5%** è stata determinata sulla base di:

- Analisi ARERA su costi FER e sensitività LCOE-CAPEX
- Benchmark Politecnico di Milano su progetti fotovoltaici italiani
- Prassi internazionali di gestione del rischio in contratti PPP
- Normativa italiana sul Codice dei Contratti Pubblici e riequilibrio economico-finanziario

Fonte primaria

Studio ARERA – Costi di investimento e analisi tecnico-economica impianti FER fino a 1 MW (Delibera 239/2025/R-efr, Allegato A, Giugno 2025) – Paragrafo 3: Fotovoltaico, sez. 3.3 "Costo di generazione"
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/239-2025-R-efr-ALLEGATO_A.pdf

parametri: Studio parametrico Marzo 2026 – DM 17/06/2016 cat. IB.11 (G = 0,90)

Art. 1 – Ambito

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione, documentazione e verifica delle spese ammissibili al rimborso per le procedure di cui al §10.7.1. delle Linee Guida – ottobre 2026

V è il valore dell'investimento risultante dal PFTE posto a base di gara, espresso in euro al netto dell'IVA, riferito ai costi di realizzazione e agli oneri connessi effettivamente a carico del concessionario, con esclusione dei costi di gestione e delle somme nella disponibilità dell'ente concedente. Si applicano i controlli del §10.7.2 sulle componenti incluse, sulle eventuali spese tecniche e sugli importi già comunicati al promotore, ferme le Garanzie 1, 2 e 4 e la facoltatività della Garanzia 3.

Art. 2 – Componenti di costo ammissibili

Le spese sono articolate in sei componenti. Il rimborso è riconosciuto per ciascuna componente nei limiti di congruità qui indicati, fermo il tetto complessivo R(V).

N.	Componente di costo	Parametro normativo	Calcolo / Limite di congruità
1	PFTE (art. 6 All. I.7)	DM 17/06/2016; All. I.13 D.lgs. 36/23	CP = V × G × ΣQ × P Cat. IB.11; G = 0,90; ΣQ PFTE = 0,6400 V. dettaglio art. 3 infra
2	Bozza di convenzione	DM 55/2014 (parametri forensi)	Tabella 25, riduz. max 50% (art. 19) + quota 35% attività stragiudiziale Alt.: art. 22-bis, 200-500 €/h
3	PEF asseverato	Tariffe di mercato (art. 193, c. 3, D.lgs. 36/23)	Redazione modello + asseverazione da soggetto abilitato V. benchmark art. 4 infra
4	Specificazione servizio e gestione – Impianti FV per CER	Tariffe di mercato	Piano gestione impianti per CER, indicatori, allocazione ricavi GSE max 0,30% di V
5	Costi trasversali	DM 55/2014, art. 2, c. 2	Forfait max 15% su Comp. 1-4 (coordinamento, PM, supervisione)
6	Sviluppo aziendale e due diligence	Studio Parametrico elaborato dal GdS CER	Sopralluoghi, analisi sito, verif. catastali, BD max 0,60% di V

Art. 3 – Calcolo della Componente 1 (PFTE)

Il corrispettivo si calcola con la formula del DM 17/06/2016:

$$CP = V \times G \times \Sigma Q \times P$$

Parametri per impianti fotovoltaici CER (categoria IB.11):

- **G =** 0,90 (grado di complessità – campi fotovoltaici cat. IB.11, Tav. Z-1 DM 17/06/2016; riduzione del 21,7% rispetto a IA.03 = 1,15, motivata dalla minore complessità degli impianti FV su copertura)
- **P =** 0,03 + 10 / V^0,4 (parametro base; V in euro; esponente 0,4 applicato all'intero valore V)

- **ΣQ =** 0,6400 (somma dei parametri Q per le 13 prestazioni PFTE – Tavola Z-2 DM 17/06/2016)

Prestazioni ammesse e parametri Q:

Codice Tavola Z-2	Prestazione	Q
QbI.01 – QbII.01	Relazioni tecniche, elaborati grafici, calcolo impianti	0,2500
QbI.02 – QbII.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, QE	0,0800
QbI.04	Piano economico-finanziario di massima	0,0300
QbI.05	Capitolato speciale, schema di contratto	0,0700
QbI.12 – QbII.17	Progettazione integrale coordinata – prestazioni specialistiche	0,0700
QbI.16	Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100
QbI.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	0,0100
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.23	Aggiornamento prime indicazioni per PSC	0,0100
QbIII.03	CME, elenco prezzi, incidenza manodopera	0,0250
QbIII.04	Schema contratto, capitolato, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0150
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,0500
TOTALE		**0,6400**

Spese accessorie (K): max 25% per V ≤ 1 M€; max 10% per V ≥ 25 M€; interpolazione lineare per importi intermedi. Per i progetti dell'Allegato 1 (0,48–12,85 M€), K varia tra 24,95% (V=0,5 M€) e 17,54% (V=13 M€).

Esempio di calcolo – Comune di Servigliano (V = 1.792.235 €):

V^0,4 = 1.792.235^0,4 = 317.22
P = 0,03 + 10 / 317.22 = 0,03 + 0.031524 = 0.061524
CP = 1.792.235 × 0,90 × 0,6400 × 0.061524 = 63,512.96 €
K = 24.5049% → 15,563.76 €
Componente 1 totale (CP + K) = 79,076.72 €
R(V) = 3,854 × 1.792.235^0,7215 = 125,238.01 € [rimborso totale max – tutte 6 le componenti]

Art. 4 – Calcolo delle Componenti 2-6

Componente 2 – Bozza di convenzione.

Il RUP verifica la congruità applicando il DM 55/2014, Tabella 25 (attività stragiudiziale), con riduzione massima del 50% (art. 19) e imputando la sola quota relativa alla bozza di convenzione (35% dell'attività). In alternativa: quantificazione a tempo, 200-500 €/h.

Componente 3 – PEF asseverato.

Il costo comprende la redazione del modello finanziario (proiezioni 20-25 anni, analisi sensitività, DSCR, LLCR, IRR) e l'asseverazione. Fasce di congruità:

V (M€)	Costo PEF congruo	Di cui asseverazione
< 1	5.000 – 8.000 €	2.000 – 3.000 €
1 – 3	8.000 – 15.000 €	3.000 – 5.000 €
3 – 7	15.000 – 25.000 €	5.000 – 8.000 €
7 – 13	25.000 – 40.000 €	8.000 – 12.000 €

Componente 4 – Specificazione del servizio CER.

Piano di gestione impianti e modello CER, indicatori di performance, allocazione ricavi GSE, disciplina dello sharing energetico. Limite: 0,30% di V.

Componente 5 – Costi trasversali.

Coordinamento, project management, supervisione. Forfait max 15% delle Componenti 1-4.

Componente 6 – Sviluppo aziendale e due diligence.

Sopralluoghi, analisi sito, verifiche catastali e urbanistiche. Limite: 0,60% di V.

Tabella 10.7-A – Incidenza delle componenti e R(V) per fascia dimensionale

Fascia V	Esempi Allegato 1	Comp.1 PFTE	Comp.2 Conv.	Comp.3 PEF	Comp.4 CER	Comp.5 Trasv.	Comp.6 DueDil.	Totale	R(V)
0,4 – 1 M€	Rocca Santa Maria Micigliano Torricella Sicura Pieve Torina	5.56%	1.04%	0.86%	0.34%	0.61%	0.79%	9.19%	8.40 – 10.11%
1 – 2 M€	Polino Montebello di Bertona Spoleto Montereale	4.61%	0.81%	0.67%	0.27%	0.47%	0.60%	7.44%	6.95 – 8.11%
2 – 5 M€	San Demetrio ne' Vestini Amatrice Fossa Montalto	4.08%	0.64%	0.55%	0.22%	0.37%	0.48%	6.34%	5.82 – 6.72%
5 – 10 M€	Montegiorgio Popoli Unione Montana Monti Azzurri Tolentino	3.33%	0.39%	0.34%	0.14%	0.23%	0.28%	4.71%	4.35 – 5.12%
10 – 13 M€	BIM Cascia Camerino L'Aquila Matelica	3.06%	0.33%	0.28%	0.11%	0.19%	0.24%	4.22%	4.04 – 4.31%

Le incidenze sono indicative e derivano dallo Studio parametrico (Marzo 2026) – cat. IB.11, G = 0,90. I limiti di congruità sono massimi; il rimborso effettivo si basa sulle spese documentate. R(V) = 3,854 × V^0,7215 (V in euro).

Nota di coordinamento ottobre 2026: i valori per progetto desunti dagli importi finanziati conservano carattere indicativo e non costituiscono quantificazione definitiva del rimborso. Per ogni gara il RUP determina V sul PFTE posto a base di gara, al netto dell'IVA, secondo il §10.7.2, e ricalcola R(V), ferme la verifica delle spese e la funzione approvata.

Tabella 10.7-B – Applicazione R(V) ai progetti del Cratere Sisma 2016

Regione	Ente	V (€)	Comp.1 PFTE (CP+K) (€)	K%	R(V) %	Rimborso max R(V) (€)	Tetto 2,5% (€)	Δ R(V) vs 2,5% (€)
Marche	Matelica	12.846.186	381.638	17.6%	4.04%	518.671	321.155	197.517
	UM Monti Azzurri	7.766.260	255.907	20.8%	4.65%	360.744	194.157	166.588
	Camerino	10.404.980	322.146	19.1%	4.28%	445.504	260.124	185.379
	Tolentino	8.584.045	276.725	20.3%	4.52%	387.767	214.601	173.166
	Servigliano	1.792.235	78.619	24.5%	6.99%	125.238	44.806	80.432
	Fabriano	2.839.178	113.400	23.9%	6.15%	174.538	70.979	103.559
	Montegiorgio	5.489.240	195.903	22.2%	5.12%	280.847	137.231	143.616
	Pieve Torina	634.454	35.726	25.0%	9.33%	59.203	15.861	43.342
	Montalto	2.200.932	92.424	24.2%	6.60%	145.245	55.023	90.222
	Ascoli Piceno	9.804.405	307.287	19.5%	4.35%	426.798	245.110	181.688

	Offida	3.458.884	133.376	23.5%	5.82%	201.258	86.472	114.786
Umbria	BIM Cascia	10.189.267	316.821	19.3%	4.31%	438.820	254.732	184.089
	Spoleto	1.158.350	56.164	24.9%	7.89%	91.405	28.959	62.447
	Polino	1.047.796	52.046	25.0%	8.11%	85.024	26.195	58.829
Lazio	Castel Sant'Angelo	2.406.423	99.240	24.1%	6.44%	154.907	60.161	94.747
	Micigliano	488.440	29.432	25.0%	10.04%	49.022	12.211	36.811
	Amatrice	2.105.725	89.241	24.3%	6.68%	140.684	52.643	88.041
	Leonessa	1.595.657	71.822	24.6%	7.22%	115.168	39.891	75.277
	Cittaducale	789.344	42.050	25.0%	8.78%	69.309	19.734	49.575
	Borgo Velino	1.713.314	75.904	24.6%	7.08%	121.234	42.833	78.401
	Rieti	2.945.867	116.860	23.8%	6.08%	179.246	73.647	105.599
Abruzzo 2009	Fossa	2.164.393	91.204	24.3%	6.63%	143.502	54.110	89.392
	Scoppito	2.378.583	98.320	24.1%	6.46%	153.612	59.465	94.147
	San Demetrio	2.057.577	87.624	24.3%	6.72%	138.356	51.439	86.917
	Poggio Picenze	1.420.191	65.642	24.7%	7.46%	105.884	35.505	70.379
	Navelli	1.702.201	75.521	24.6%	7.09%	120.666	42.555	78.111
	Barisciano	779.427	41.654	25.0%	8.81%	68.680	19.486	49.194
	Civitella Casanova	2.836.249	113.305	23.9%	6.15%	174.408	70.906	103.502
	L'Aquila	10.662.876	328.496	19.0%	4.25%	453.443	266.572	186.871
	Bugnara	1.302.189	61.414	24.8%	7.64%	99.460	32.555	66.905
	Arsita	820.507	43.288	25.0%	8.69%	71.272	20.513	50.760
	Collarmele	693.057	38.155	25.0%	9.10%	63.100	17.326	45.773
	Popoli	6.370.690	219.558	21.6%	4.91%	312.703	159.267	153.436
	Montebello di Bertona	1.155.491	56.059	24.9%	7.90%	91.243	28.887	62.355
	Torre De' Passeri	1.599.951	71.972	24.6%	7.21%	115.392	39.999	75.393
Abruzzo 2016	Torricella Sicura	596.219	34.114	25.0%	9.49%	56.607	14.905	41.701
	Teramo	2.824.812	112.933	23.9%	6.16%	173.900	70.620	103.280
	Montereale	1.267.033	60.141	24.8%	7.70%	97.515	31.676	65.840
	Civitella del Tronto	3.210.610	125.404	23.6%	5.94%	190.728	80.265	110.463
	ATER Teramo	1.827.080	79.811	24.5%	6.95%	126.990	45.677	81.313
	Tossicia	2.267.815	94.650	24.2%	6.54%	148.417	56.695	91.721
	Rocca Santa Maria	475.540	28.856	25.0%	10.11%	48.084	11.889	36.196
	Isola del G.S.d'I.	926.829	47.440	25.0%	8.40%	77.822	23.171	54.651

Colonna "Comp.1 PFTE (CP+K)": corrispettivo PFTE calcolato con formula DM 17/06/2016 (CP = V×G×ΣQ×P, G=0,90, ΣQ=0,6400) più spese accessorie K (interpolazione 10-25%). Questa colonna rappresenta solo la Componente 1; il rimborso totale massimo è R(V). Fonte: Studio parametrico Marzo 2026.

Nota di coordinamento ottobre 2026: i valori per progetto desunti dagli importi finanziati conservano carattere indicativo e non costituiscono quantificazione definitiva del rimborso. Per ogni gara il RUP determina V sul PFTE posto a base di gara, al netto dell'IVA, secondo il §10.7.2, e ricalcola R(V), ferme la verifica delle spese e la funzione approvata.

Art. 5 – Documentazione da produrre

Il promotore presenta all'ente concedente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva:

- Prospetto analitico delle spese, articolato per le sei componenti, con: natura della prestazione, soggetto esecutore, importo, modalità di calcolo.
- Per la Componente 1: prospetto parametri V, G, Q, P e calcolo CP (ammesso l'uso di software: Blumatica, Acca, STR o equivalenti).
- Per le Componenti 2-5: fatture, note pro-forma, contratti o lettere d'incarico scambiati per PEC.
- Per la Componente 6: relazione dettagliata delle risorse umane impiegate per il tempo necessario e dei relativi costi riferiti al CCNL.
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante veridicità e completezza di tutte le Componenti aggregate.

Art. 6 – Verifica di congruità

L'ente concedente verifica entro 30 giorni dalla ricezione:

- Componente 1: corretta applicazione di G = 0,90 (cat. IB.11), ΣQ = 0,6400, formula P = 0,03 + 10/V^0,4 e pertinenza delle prestazioni dichiarate.
- Componenti 2-6: coerenza con le fasce di congruità dell'art. 4.
- Tetto complessivo: l'importo riconosciuto non può eccedere né le spese documentate né R(V) calcolata sulla base del V effettivo.

Se le spese documentate sono inferiori a R(V), il rimborso è pari alle spese documentate. Se sono superiori, il rimborso è pari a R(V).

Art. 7 – Aggiornamento

I parametri e i limiti di congruità sono aggiornati solo in caso di variazioni normative significative, mediante revisione approvata dal Gruppo di Supporto CER e comunicata agli enti. L'aggiornamento non richiede nuova ordinanza commissariale.

Formula di rimborso parametrica R(V)

In sostituzione del tetto fisso del 2,5% ex art. 193, c. 8, D.lgs. 36/2023:

> *R(V) = 3,854 × V^0,7215*
>
> *V è il valore dell'investimento risultante dal PFTE posto a base di gara, espresso in euro al netto dell'IVA, riferito ai costi di realizzazione e agli oneri connessi effettivamente a carico del concessionario, con esclusione dei costi di gestione e delle somme nella disponibilità dell'ente concedente. R è il rimborso massimo riconoscibile, in euro.*
>
> *R(V) rappresenta il tetto del rimborso totale delle sei componenti. Il rimborso effettivo resta soggetto alle spese documentate e ai controlli di congruità. Le simulazioni sui progetti finanziati sono indicative e vanno ricalcolate sul V della singola procedura ai sensi del §10.7.2.*

Fonte: Studio parametrico dei costi di predisposizione della proposta di PPP, marzo 2026; D.M. 17 giugno 2016; Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023; categoria IB.11, G = 0,90. Il perimetro di V è coordinato con il verbale GdS CER del 21 ottobre 2026, punto 1, lett. d). Gli estremi dell'ordinanza di recepimento dell'aggiornamento ottobre 2026 sono da completare dopo l'adozione commissariale, previa intesa della Cabina di coordinamento integrata.

Tabella 10.7-C – Rimborso riepilogativo per Componenti 1-6: tutti i progetti del Cratere Sisma 2016

La tabella riporta, per ciascun progetto, il rimborso massimo R(V) = 3,854 × V^0,7215 e la sua ripartizione indicativa nelle sei componenti di costo. Le percentuali di incidenza sono interpolate/estrapolate linearmente dai tre punti di calibrazione dello Studio parametrico (Marzo 2026). I valori delle Componenti 2-6 hanno carattere indicativo: è ammessa una variazione in aumento o in diminuzione fino al ±10% rispetto agli importi riportati, a condizione che la somma totale delle sei componenti non superi in nessun caso il rimborso massimo R(V) calcolato per il singolo progetto. In caso di scostamento superiore al ±10% su una singola componente, il promotore fornisce adeguata documentazione giustificativa ai sensi dell'Art. 5.

Nota di coordinamento ottobre 2026: i valori per progetto desunti dagli importi finanziati conservano carattere indicativo e non costituiscono quantificazione definitiva del rimborso. Per ogni gara il RUP determina V sul PFTE posto a base di gara, al netto dell'IVA, secondo il §10.7.2, e ricalcola R(V), ferme la verifica delle spese e la funzione approvata.

Regione	Ente	V (€)	R(V) (€)	R(V)/V	C.1 PFTE (€)	C.1 %	C.2 Conv. (€)	C.2 %	C.3 PEF (€)	C.3 %	C.4 CER (€)	C.4 %	C.5 Trasv. (€)	C.5 %	C.6 DD (€)	C.6 %
Marche	Matelica	12.846.186	518.671	4.04 %	381.638	73.6%	40.017	7.7 %	33.426	6.4 %	12.823	2.5 %	22.678	4.4 %	28.088	5.4 %
	Camerino	10.404.980	445.504	4.28 %	322.146	72.3%	35.460	8.0 %	30.451	6.8 %	11.884	2.7 %	20.349	4.6 %	25.213	5.7 %
	Ascoli Piceno	9.804.405	426.798	4.35 %	307.287	72.0%	34.227	8.0 %	29.583	6.9 %	11.590	2.7 %	19.699	4.6 %	24.411	5.7 %
	Tolentino	8.584.045	387.767	4.52 %	276.725	71.4%	31.570	8.1 %	27.634	7.1 %	10.909	2.8 %	18.277	4.7 %	22.652	5.8 %
	Unione Montana Monti Azzurri	7.766.260	360.744	4.65 %	255.907	70.9%	29.665	8.2 %	26.181	7.3 %	10.385	2.9 %	17.239	4.8 %	21.368	5.9 %
	Montegiorgio	5.489.240	280.847	5.12 %	195.903	69.8%	23.735	8.5 %	21.405	7.6 %	8.596	3.1 %	13.932	5.0 %	17.275	6.2 %
	Offida	3.458.884	201.258	5.82 %	133.376	66.3%	19.154	9.5 %	16.656	8.3 %	6.685	3.3 %	11.220	5.6 %	14.168	7.0 %
	Fabriano	2.839.178	174.538	6.15 %	113.400	65.0%	17.325	9.9 %	14.849	8.5 %	5.953	3.4 %	10.134	5.8 %	12.877	7.4 %
	Montalto	2.200.932	145.245	6.60 %	92.424	63.6%	15.030	10.3%	12.704	8.7 %	5.087	3.5 %	8.779	6.0 %	11.221	7.7 %
	Servigliano	1.792.235	125.238	6.99 %	78.619	62.8%	13.297	10.6%	11.146	8.9 %	4.460	3.6 %	7.761	6.2 %	9.955	7.9 %
	Pieve Torina	634.454	59.203	9.33 %	35.726	60.3%	6.739	11.4%	5.525	9.3 %	2.207	3.7 %	3.925	6.6 %	5.080	8.6 %
Umbria	BIM Cascia	10.189.267	438.820	4.31 %	316.821	72.2%	35.023	8.0 %	30.146	6.9 %	11.782	2.7 %	20.119	4.6 %	24.930	5.7 %
	Spoleto	1.158.350	91.405	7.89 %	56.164	61.4%	10.088	11.0%	8.352	9.1 %	3.339	3.7 %	5.881	6.4 %	7.582	8.3 %
	Polino	1.047.796	85.024	8.11 %	52.046	61.2%	9.446	11.1%	7.804	9.2 %	3.119	3.7 %	5.506	6.5 %	7.104	8.4 %
Lazio	Rieti	2.945.867	179.246	6.08 %	116.860	65.2%	17.666	9.9 %	15.178	8.5 %	6.086	3.4 %	10.336	5.8 %	13.120	7.3 %
	Castel Sant'Angelo	2.406.423	154.907	6.44 %	99.240	64.1%	15.819	10.2%	13.430	8.7 %	5.380	3.5 %	9.244	6.0 %	11.794	7.6 %
	Amatrice	2.105.725	140.684	6.68 %	89.241	63.4%	14.646	10.4%	12.355	8.8 %	4.947	3.5 %	8.554	6.1 %	10.942	7.8 %
	Borgo Velino	1.713.314	121.234	7.08 %	75.904	62.6%	12.935	10.7%	10.825	8.9 %	4.332	3.6 %	7.549	6.2 %	9.689	8.0 %
	Leonessa	1.595.657	115.168	7.22 %	71.822	62.4%	12.378	10.7%	10.334	9.0 %	4.134	3.6 %	7.222	6.3 %	9.278	8.1 %
	Cittaducale	789.344	69.309	8.78 %	42.050	60.7%	7.818	11.3%	6.428	9.3 %	2.569	3.7 %	4.555	6.6 %	5.888	8.5 %

	Miciglia no	488.440	49.022	10.04%	29.432	60.0%	5.627	11.5%	4.602	9.4%	1.838	3.7%	3.277	6.7%	4.245	8.7%
Abruzzo 2009	L'Aquila	10.662.876	453.443	4.25%	328.496	72.4%	35.975	7.9%	30.807	6.8%	12.003	2.6%	20.618	4.5%	25.546	5.6%
	Popoli	6.370.690	312.703	4.91%	219.558	70.2%	26.151	8.4%	23.392	7.5%	9.351	3.0%	15.292	4.9%	18.959	6.1%
	Civitella Casanova	2.836.249	174.408	6.15%	113.305	65.0%	17.315	9.9%	14.840	8.5%	5.949	3.4%	10.128	5.8%	12.870	7.4%
	Scoppito	2.378.583	153.612	6.46%	98.320	64.0%	15.715	10.2%	13.334	8.7%	5.341	3.5%	9.183	6.0%	11.719	7.6%
	Fossa	2.164.393	143.502	6.63%	91.204	63.6%	14.884	10.4%	12.571	8.8%	5.034	3.5%	8.694	6.1%	11.115	7.7%
	San Demetrio ne' Vestini	2.057.577	138.356	6.72%	87.624	63.3%	14.448	10.4%	12.176	8.8%	4.875	3.5%	8.437	6.1%	10.797	7.8%
	Navelli	1.702.201	120.666	7.09%	75.521	62.6%	12.884	10.7%	10.779	8.9%	4.313	3.6%	7.518	6.2%	9.651	8.0%
	Torre de' Passeri	1.599.951	115.392	7.21%	71.972	62.4%	12.399	10.7%	10.352	9.0%	4.142	3.6%	7.234	6.3%	9.293	8.1%
	Poggio Picenze	1.420.191	105.884	7.46%	65.642	62.0%	11.503	10.9%	9.571	9.0%	3.828	3.6%	6.709	6.3%	8.631	8.2%
	Bugnara	1.302.189	99.460	7.64%	61.414	61.7%	10.882	10.9%	9.034	9.1%	3.612	3.6%	6.346	6.4%	8.172	8.2%
	Montebello di Bertona	1.155.491	91.243	7.90%	56.059	61.4%	10.072	11.0%	8.338	9.1%	3.333	3.7%	5.871	6.4%	7.570	8.3%
	Arsita	820.507	71.272	8.69%	43.288	60.7%	8.025	11.3%	6.602	9.3%	2.638	3.7%	4.676	6.6%	6.043	8.5%
	Barisciano	779.427	68.680	8.81%	41.654	60.6%	7.752	11.3%	6.373	9.3%	2.546	3.7%	4.516	6.6%	5.839	8.5%
	Collarmele	693.057	63.100	9.10%	38.155	60.5%	7.158	11.3%	5.875	9.3%	2.347	3.7%	4.170	6.6%	5.394	8.5%
Abruzzo 2016	Civitella del Tronto	3.210.610	190.728	5.94%	125.404	65.8%	18.464	9.7%	15.962	8.4%	6.403	3.4%	10.810	5.7%	13.685	7.2%
	Teramo	2.824.812	173.900	6.16%	112.933	64.9%	17.278	9.9%	14.805	8.5%	5.935	3.4%	10.106	5.8%	12.843	7.4%
	Tossicia	2.267.815	148.417	6.54%	94.650	63.8%	15.292	10.3%	12.944	8.7%	5.184	3.5%	8.934	6.0%	11.412	7.7%
	ATER Teramo	1.827.080	126.990	6.95%	79.811	62.8%	13.454	10.6%	11.285	8.9%	4.516	3.6%	7.853	6.2%	10.070	7.9%
	Montereale	1.267.033	97.515	7.70%	60.141	61.7%	10.692	11.0%	8.870	9.1%	3.547	3.6%	6.235	6.4%	8.031	8.2%
	Isola del G.S. d'I.	926.829	77.822	8.40%	47.440	61.0%	8.708	11.2%	7.178	9.2%	2.869	3.7%	5.074	6.5%	6.553	8.4%
	Torricella Sicura	596.219	56.607	9.49%	34.114	60.3%	6.458	11.4%	5.291	9.3%	2.114	3.7%	3.761	6.6%	4.869	8.6%
	Rocca Santa Maria	475.540	48.084	10.11%	28.856	60.0%	5.524	11.5%	4.516	9.4%	1.804	3.8%	3.216	6.7%	4.168	8.7%
TOTALE	**(43 comuni)**	**139.600.301**	**7.602.418**	**5.45%**	**5.118.291**	**67.3%**	**708.699**	**9.3%**	**603.913**	**7.9%**	**239.791**	**3.2%**	**411.617**	**5.4%**	**520.107**	**6.8%**

Note: C.1 = PFTE (DM 17/06/2016, cat. IB.11, G=0,90, ΣQ=0,6400). C.2 = Bozza convenzione. C.3 = PEF asseverato. C.4 = Specificazione servizio CER. C.5 = Costi trasversali. C.6 = Sviluppo aziendale / due diligence. % = incidenza sul totale R(V). Le Componenti 2-6 ammettono variazione ±10% purché la somma totale non superi R(V). Fonte: Studio parametrico Marzo 2026. Formula R(V) = 3,854 × V^0,7215 (V in euro).

Nota di coordinamento ottobre 2026: i valori per progetto desunti dagli importi finanziati conservano carattere indicativo e non costituiscono quantificazione definitiva del rimborso. Per ogni gara il RUP determina V sul PFTE posto a base di gara, al netto

dell’IVA, secondo il §10.7.2, e ricalcola R(V), ferme la verifica delle spese e la funzione approvata.

Indicatori di sintesi PEF

(Documento da allegare alla proposta del Promotore ovvero da compilare a cura del RUP)

1. Descrizione e finalità del documento

Il presente Allegato Z contiene la tabella degli indicatori di sintesi del Piano Economico-Finanziario (PEF) che deve accompagnare la proposta di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per la realizzazione e gestione di impianti FER tramite CER, nell'ambito del Bando sub-misure A2.3 e A2.4 del PNC.

La finalità del documento è triplice:

• Consentire all'ente concedente e alla Commissione di gara di verificare l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della proposta (par. 4 delle Linee Guida – Ord. n. 97 PNC/2024), senza necessità di accedere al dettaglio integrale del PEF, tutelando le informazioni coperte da segreto industriale e riservatezza commerciale;

• Fornire al RUP e al suo ufficio di supporto un set informativo sintetico, uniforme e comparabile, funzionale sia alla valutazione della proposta ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (testo pre-correttivo, come da deroga ex art. 2, comma 1, Ord. n. 113 PNC/2025), sia al successivo monitoraggio degli equilibri economico-finanziari per l'intera durata della concessione;

• Costituire il riferimento base (TIR di progetto approvato) per la verifica dell'eventuale "incidenza significativa" delle prescrizioni derivanti dalla Conferenza di Servizi posticipata al progetto esecutivo, ai fini dell'attivazione del meccanismo di riequilibrio del PEF con soglia di –12,5% di variazione del TIR (Allegato 3, Ord. n. 123 PNC/2025).

2. Soggetto compilatore e momento di presentazione

a) Dal Promotore (o aspirante Promotore): il soggetto privato che presenta la proposta ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (pre-correttivo) inserisce l'Allegato Z come parte integrante della documentazione di proposta, unitamente al PEF asseverato, al PFTE, alla bozza di convenzione e alla specificazione delle caratteristiche del servizio. I dati dell'Allegato Z devono essere coerenti e desunti dal PEF asseverato. Questa è la modalità preferibile, perché consente all'ente concedente di disporre immediatamente di un quadro sintetico verificabile.

b) Dal RUP (o dall'ufficio di supporto al RUP): qualora il Promotore non abbia presentato l'Allegato Z, il RUP – anche avvalendosi della struttura di supporto e/o dei consulenti

incaricati (par. 4 Linee Guida) – provvede a compilare la scheda estraendo i dati sintetici dal PEF depositato. Il RUP compila l'Allegato Z nell'ambito dell'istruttoria di valutazione della proposta e lo allega alla relazione per la Giunta ai fini della dichiarazione di pubblico interesse.

Nota: l'Allegato Z ha natura di documento sintetico e NON sostituisce il PEF integrale asseverato, che resta documento riservato a disposizione dell'ente concedente. La colonna "Forma di pubblicazione" indica il formato di esposizione nel presente allegato, non un obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente.

Categoria	Indicatore / dato	Forma di pubblicazione
Bancabilità	DSCR minimo e DSCR medio	Valore numerico per intera durata (NO serie anno per anno)
Bancabilità	LLCR (Loan Life Coverage Ratio)	Valore numerico unico
Struttura finanziaria	Quota debito / quota equity	Percentuale media sull'intera durata
Struttura finanziaria	Tenor medio del debito, periodo di ammortamento	Valori sintetici (anni)
Sostenibilità finanziaria	Rapporto servizio debito / flussi operativi medi	Valore aggregato
Redditività progetto	IRR progetto (levered/unlevered)	Valore percentuale unico
Redditività progetto	Payback finanziario	Anno di break-even (range, tra anno X e Y)
Grandezze economiche	Investimento iniziale (CAPEX)	Valore unico
Grandezze economiche	Ricavi complessivi da gestione (vita intera)	Valore unico o range, senza articolazione per fonte
Grandezze economiche	Costi operativi complessivi (OPEX vita intera)	Valore unico o range
Rischi	Principali categorie di rischio trasferite al concessionario	Descrizione qualitativa / contrattuale
Covenant	Principali covenant finanziari	Elenco testuale (esistenza/soglia, senza dettaglio banca)